

LVI-LVII.

TORNATA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1900

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PALBERTI.

E QUINDI

DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Commemorazione del deputato VENTURI <i>Pag.</i> 1772	
ALESSIO	1772
GALLO (<i>ministro</i>)	1772
PRESIDENTE	1772
TODESCHINI	1772
VENTURA	1773
Comunicazioni della Presidenza (Funerali di Re Vittorio E. II)	1710
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Marchio dei lavori d'oro e d'argento (CARCANO)	1786
Eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni (<i>Discussione</i>)	1711
BRUNIALTI (<i>vice-presidente della Giunta del bilancio</i>)	1718
GUICCIARDINI (<i>presidente della Giunta del bilancio</i>)	1719-37
RUBINI (<i>ministro</i>)	1718-20-37
ZEPPA	1720
Bilancio dell'interno	1739
DE MARTINO (<i>relatore</i>)	1740
FRACASSI	1739-40
LAZZARO	1740
SARACCO (<i>presidente del Consiglio</i>)	1739
Bilancio del tesoro (<i>Approvazione</i>)	1745
Bilancio degli esteri (<i>Discussione</i>)	1764
GUICCIARDINI (<i>presidente della Giunta del bilancio</i>)	1766
PINCHIA	1764-65
VISCONTI-VENOSTA (<i>ministro</i>)	1765-66
Bilancio dell'Entrata (<i>Approvazione</i>)	1786
Esercizio provvisorio dei bilanci (<i>Approvazione</i>)	1793
Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge comunale e provinciale (<i>Approvazione</i>)	1793
Proroga delle facoltà di pubblicare le leggi nell'Eritrea (<i>Approvazione</i>) <i>Pag.</i>	1793
Uditori funzionanti da vice-pretori (<i>Approvazione</i>)	1793
Proroga del corso legale dei biglietti di Banca (<i>Discussione</i>)	1795
ALESSIO	1798
FERRARIS M.	1800
GIOVANELLI (<i>relatore</i>)	1799
INDELLI	1800
LUZZATTI L.	1801
PRINETTI	1798
RUBINI (<i>ministro</i>)	1796-1802-03
SONNINO	1795-1803
WOLLEMBORG	1798
ZEPPA	1799
Industria degli agrumi (<i>Approvazione</i>)	1804
Condono delle sopratasse comminate dalla legge delle tasse sugli affari (<i>Discussione</i>)	1804
CHIMIRRI (<i>ministro</i>)	1805
MALVEZZI	1805
ROVASENDA (<i>relatore</i>)	1805
SOLA	1805-06
STELLUTI-SCALA	1804
Trasporto delle merci in ferrovia (<i>Approvazione</i>)	1806
Ferrovia Vigevano-Milano (<i>Discussione</i>)	1812
BRANCA (<i>ministro</i>)	1812
Vendita dei sali e tabacchi (<i>Discussione</i>)	1809
CHIMIRELLI	1810
CHIMIRRI (<i>ministro</i>)	1811
MARESCALCHI A. (<i>relatore</i>)	1811
Interrogazioni:	
Regolamento della legge comunale e provinciale:	
ROCCA FERMO	1773
ROMANIN-JACUR (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1773-75

Crise agricola nel circondario di Brindisi:	
CICCOTTI	Pag. 1776
CHIMIENTI	1777
RAVA (sotto-segretario di Stato)	1775-77
Operai del cantiere Armstrong (Pozzuoli):	
CICCOTTI	1779
MORIN (ministro)	1778-80
Azione della polizia giudiziaria in ordine al reato commesso in Verona:	
BALENZANO (sotto-segretario di Stato)	1780-82
MONTI G.	1781-82
Osservazioni e proposte:	
Processo verbale:	
BACCELLI G.	1770-71
GALLO (ministro)	1770
MAGNAGHI	1771
Lavori parlamentari:	
FASCE	1809
Proroga dei lavori parlamentari e auguri al	
PRESIDENTE	1814
APRILE	1814
CIRMENI	1815
PRESIDENTE	1815-16
SARACCO (presidente del Consiglio)	1815
TOALDI	1816
VISCHI	1815
Relazioni (Presentazione):	
Consorzi antifillosserici (NICCOLINI)	1764
Verificazione di poteri	1807-14
Elezione di Alcamo (MAURO)	1783
DANEO E. (relatore)	1785-86
SOCCI	1783-86
Votazione segreta:	
Approvazione di eccedenze di impegni e maggiori assegnazioni	1768-69-1812-17
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno	1807
Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro	1807
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri	1807
Stato di previsione dell'entrata	1807
Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge sul credito comunale e provinciale	1807
Proroga delle facoltà concesse al Governo per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e per l'amministrazione della Colonia	1807
Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretori	1807
Proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dei bilanci	1807
Proroga del corso legale dei biglietti di Banca degli Istituti di emissione	1813
Proroga a tutto il 1902 in favore dell'industria degli agrumi dell'articolo 1° della legge 22 luglio 1897	1813
Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari	1813
Trasporto internazionale delle merci in ferrovia	1813
Servizio di vendita dei sali e tabacchi	1818

La seduta incomincia alle ore 10.

Radice, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Campi, di giorni 8; Morpurgo, di 3; Romano, di 4; Fortis, di 2; Simeoni, di 3; Pozzi, di 2; De Riseis Luigi, di 2; Civelli, di 2; Di Bagnasco, di 2; Fabri, di 2. Per motivi di salute, gli onorevoli: Venturi, di giorni 8; Vollaro-De Lieto, di 3; Serristori, di 5; Giaccone, di 5.

(Sono conceduti).

Comunicazioni.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio scrive:

« Verso la metà del p. v. gennaio avrà luogo al Pantheon, a cura dello Stato, il consueto ufficio funebre del glorioso Re Vittorio Emanuele II. Mi pregio d'informarne l'Eccellenza Vostra perchè possa provvedere all'intervento di una rappresentanza di cotesto Alto Consesso alla pietosa cerimonia, di cui mi riservo indicarle il giorno e l'ora, appena verranno stabiliti.

« Con perfetta osservanza

« Il ministro
« G. Saracco. »

Estrarremo ora a sorte i nomi degli onorevoli deputati che faranno parte della rappresentanza della Camera.

(Si procede al sorteggio).

Questa Commissione, che rimane composta degli onorevoli: Pescetti, Macola, Borghese, Torrigiani, Arlotta, Fusco Ludovico, Pinchia, Falconi Gaetano, Lemmi, Murmura, Codacci-Pisanelli e Serristori, si unirà all'Ufficio di Presidenza per intervenire ai funerali che avranno luogo nel Pantheon, pel Re Vittorio Emanuele II.

Discussione di diciannove disegni di legge per l'approvazione di eccedenze d'impegni.

Presidente. Passiamo all'ordine del giorno.

Ricordo alla Camera che, ieri, si rimase d'intesa che i due primi numeri dell'ordine del giorno avrebbero fatto oggetto di discussione nel principio della seduta pomeridiana.

Passiamo quindi al numero 3 dell'ordine del giorno:

« Discussione di diciannove disegni di legge per approvazione d'eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni sugli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99 (dal n. 3 al n. 21). »

Si dia lettura di questi disegni di legge.

Radice, segretario, dà lettura dei disegni di legge. (Vedi Stampati nn. 3-A a 21-A).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione su questi disegni di legge.

Nessuno avendo chiesto di parlare, passeremo alla discussione del disegno di legge numero 3.

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1898-99 su taluni capitoli di spese « obbligatorie e d'ordine » nella complessiva somma di lire ottomilioni duecentonovantamila cinquecentoventisette e centesimi novantotto (L. 8,290,527.98), ripartite tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1898-99 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Ministero del tesoro.

Capitolo 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) L.	237,046. 30
Capitolo 32. Corresponsione	

Da riportarsi L. 237,046. 30

Riporto L. 237,046. 30

alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle Reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la Rete Sicula) (Spesa obbligatoria) »	230,818. 74
--	-------------

Capitolo 116. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, numero 5562) . . »	5,553. 81
--	-----------

Totale . . . L. 473,418. 85

Ministero delle finanze.

Capitolo 35. Aggio di esazione ai contabili (Demanio) (Spesa d'ordine) L.	136,919. 09
---	-------------

Capitolo 46. Restituzione e rimborsi (Demanio) (Spesa d'ordine) »	254,327. 80
---	-------------

Capitolo 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Demanio) (Spesa obbligatoria e d'ordine) »	83,687. 60
---	------------

Capitolo 83. Restituzione e rimborsi (Imposte dirette) (Spesa d'ordine) »	865,748. 70
---	-------------

Capitolo 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane) (Spesa d'ordine) . . . »	61,083. 19
--	------------

Capitolo 124. Aggio di esazione (Lotto) (Spesa d'ordine) »	241,185. 63
--	-------------

Capitolo 125. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) »	5,687,440. 82
---	---------------

Capitolo 148. Compra dei sali (Privative) (Spesa obbligatoria) »	84,490. 31
--	------------

Capitolo 187. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spesa d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine) . . . »	40,048. »
--	-----------

Totale . . . L. 7,454,931. 14

Ministero di grazia e giustizia.

Capitolo 19. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) L. 164,234. 91

Ministero degli affari esteri.

Capitolo 5. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine) L. 85,432. 80

Ministero dell'interno.

Capitolo 14. Spese di posta (Spesa d'ordine) L. 127. 21

Capitolo 116. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791) (Spesa obbligatoria) > 3,556. 45

Totale L. 3,683, 66

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Capitolo 34. Premio per la vendita dei francobolli di biglietti e di cartoline postali, concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954) (Spesa d'ordine) L. 3,913. 15

Capitolo 37. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi (Spesa d'ordine) > 4,693. 10

Capitolo 39. Rimborsi per corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili (Spesa d'ordine) > 48,350. 06

Capitolo 45. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli ufizi postali ed altri Istituti

Da riportarsi L. 56,956. 31

Riporto L. 56,956. 31

(Reali Decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698 - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create coll'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889) > 36,343. »

Totale L. 93,299. 31

Ministero della guerra.

Capitolo 36. Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria). L. 13,033. 97

Ministero della marina.

Capitolo 5. Spese postali (Spesa d'ordine) L. 1,418. 17

Capitolo 43. Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) > 1,075. 17

Totale. L. 2,493. 34

RIEPILOGO.

Ministero del tesoro. L. 473,418. 85

> delle finanze. > 7,454,931. 14

> di grazia e giustizia > 164,234. 91

> degli affari esteri > 85,432. 80

> dell'interno > 3,683. 66

> delle poste e dei telegrafi > 93,299. 31

> della guerra. > 13,033. 97

> della marina > 2,493. 34

Totale. L. 8,290,527. 98

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, si passerà più tardi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Disegno di legge n. 4.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,923. 87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Personale delle delegazioni del

tesoro presso la tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,771. 16 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 66 « Spese per trasporto fondi e di tesoreria » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 972. 04 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 70 « Personale di ruolo della Regia Zecca » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 609. 40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 91 « Personale dell'officina per la fabbricazione delle carte-valori » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

Si passerà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Disegno di legge n. 5.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 13,153.06, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Personale di ruolo del Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 68,580.63, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5 « Personale amministrativo e d'ordine delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 13,023.74, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Personale tecnico di ruolo dell'amministrazione catastale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,748. 42, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,873. 96, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Personale di ruolo (Demanio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 729. 87, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, sotto ispettori e conservatori delle ipoteche, bollatori e contabili demaniali retribuiti ad aggio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 25,895. 52, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 49 « Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di miglioramento delle proprietà demaniali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,274. 27, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori. Sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio (Canali Cavour) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 68,317.61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 69 « Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,298.29, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 74 « Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie delle imposte dirette ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 19,380.92, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Assegni e indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,030.83, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,291.75, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 108 « Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale, riparazioni e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 541.09, verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 121 « Spesa per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzioni per lavori straordinari e vestiario per gli inserienti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,933.59, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 127 « Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,413.76, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 160 « Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dai sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificaione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese per condotta d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Si passerà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Disegno di legge n. 6.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 12,815.63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 7,272.42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Indennità di tramutamento » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 58,686.92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Indennità di supplenza e missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,239.47 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12. « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 79,517.87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17 « Magistrature giudiziarie - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99.

Si passerà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Disegno di legge n. 7.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,075.03 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 48,054.87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1898-99.

(È approvato).

Si passerà più tardi alla votazione a scrutinio di questo disegno di legge.

Disegno di legge n. 8.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 838.34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 5,277.96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 10,680.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 9,635.61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Pensioni ordinarie - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 133,517 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti. Assegni e compenso al personale straordinario, indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa di esame (Regio Decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3ª) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-1899.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8,525.11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Biblioteche governative - Personale (Spese fisse). Assegni e remunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti; compensi ed incarichi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 120.40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Indennità ai membri della Giunta superiore per la storia e l'archeologia e indennità per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero in servizio dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità e degli uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-1899.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 9,928.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Accademie ed Istituti di Belle Arti. Regia calcografia di Roma. Galleria nazionale di arte moderna - Personale (Spese fisse). Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 6,586.98 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 50 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse). Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 338.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 51 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica. Dotazioni per gli Istituti e per l'ufficio del corista uniforme » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 119.67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 « Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 145,864.75 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse). Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 276.87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 57 « Spese concernenti la licenza liceale e la gara d'onore; compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi. Indennità e compensi ai delegati per la licenza liceale ed ai Regi Commissari per la licenza ginnasiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,021.61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 58 « Assegni per posti di studio liceali e lasciti per sussidi e premi a studenti di liceo » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 14,700.76 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Convitti nazionali e Convitto Principe di Napoli in Assisi, per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse). Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 86,138.57 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Convitti nazionali compresi quelli delle Province napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861. Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 18,320.68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 66 « Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale - (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,435.14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 69 « Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 118,445.72 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 70 « Scuole tecniche - Per-

sonale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 138,733.44 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 75 « Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,855.56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 91 « Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 7,367.34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 93 « Istituto femminile *Regina Margherita* in Anagni per l'educazione e per l'istruzione gratuita di fanciulle orfane dei maestri elementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per incarichi e supplenze e per servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8,359.54 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 95 « Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 424.93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 104 « Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale

(Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 103.12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 105 « Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate e spese diverse compreso il vestiario al personale di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8.000.18 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 106 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Brunialti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti. Poichè mi pare che siamo arrivati appena alla metà di circa 250 articoli che contemplano una serie di maggiori spese fatte dai diversi Ministeri, mi consenta la Camera una breve raccomandazione, la quale viene a corroborare una osservazione fatta dalla onorevole Giunta del bilancio.

Di questo passo pare a me che il nostro Parlamento si vada riducendo a qualche cosa di meno degli antichi Parlamenti francesi, i quali registravano tutti gli arbitrii e tutti i capricci dei ministri.

Fra queste eccedenze di spesa ne abbiamo alcune che sono puramente formali, altre che non rappresentano che passaggi dall'una altra categoria; ma ne abbiamo anche alcune le quali dimostrano che, non ostante tutti i rigori della nostra legge di contabilità e tutti i nostri controlli parlamentari, i ministri possono oggi spendere a

tutto loro talento e variare come meglio credono la compagine del bilancio. Quando occorre, i decreti si registrano con riserva dalla Corte dei conti e le eccedenze di impegni, di qualunque natura esse siano, vengono poi portate alla Camera a 200 per volta, e la Camera in una seduta stanca, alla fine di un periodo dei suoi lavori, le approva tutte senza eccezione alcuna.

Ma, ripeto, vi sono alcune di queste eccedenze che meriterebbero seriamente di richiamare tutta l'attenzione della Camera, per indurla anche ad iniziare veramente un altro sistema: alludo specialmente a quelle eccedenze di impegni sulle quali la Giunta generale del bilancio pronuncia questo severo giudizio:

« Le eccedenze di questa specie sono fra le meno giustificabili perchè sono quasi sempre indizio di poca rigidità nella erogazione del pubblico denaro. E poichè le raccomandazioni, gli inviti e le censure della Giunta generale del bilancio costantemente ripetuti negli anni decorsi non recarono frutto, converrà in avvenire che la Camera adotti il partito di non approvare siffatte eccedenze e di farle pagare a chi ne è responsabile. »

Io prego la Giunta del bilancio di venire, nella più prossima occasione, dinanzi alla Camera non con una semplice raccomandazione, ma con una effettiva proposta, raccomandando alla Camera di volere inaugurare seriamente un diverso sistema, il quale renda effettivo ed efficace il controllo parlamentare sui pubblici bilanci e che metta una buona volta le spese indebite o non abbastanza giustificate a carico dei ministri che le hanno fatte. (*Benissimo!*)

Rubini, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini, ministro del tesoro. Io debbo pregare la Camera di avere molta indulgenza per me, poichè si tratta qui di un disegno di legge per eccedenze di spese che risalgono all'esercizio finanziario 1898-99.

Brunialti. S'intende!

Rubini, ministro del tesoro. Alle parole severe, ma, voglio anche aggiungere, giuste, dette dall'onorevole Brunialti, io debbo fare questa osservazione. Non creda la Camera che il guaio delle eccedenze sia proprio dell'Amministrazione italiana. Se si esaminassero i bilanci di tutte le nazioni, si troverebbe sempre che i consuntivi non vanno d'accordo

coi preventivi, poichè nascono mille e mille casi e necessità di servizio le quali rendono impossibile che le somme stanziare e previste, pur con la maggior possibile esattezza, bastino per tutti i capitoli a tutto l'esercizio. Da ciò molte e molte eccedenze, le quali non meritano la censura di massima che fu testè pronunziata dall'onorevole Brunialti. Altre eccedenze, consento con lui, potrebbero forse essere evitate con una gestione più rigorosa del pubblico denaro; ma bisogna anche considerare che non è sempre facile seguire gli impegni giorno per giorno, mentre essi si svolgono per tutta quanta l'amministrazione del Regno. È solamente quando si raccolgono poi i conti, che vengono da ogni parte, dalle varie intendenze, dalle prefetture, come da tutti gli altri uffici governativi, che si avverte la eccedenza verificatasi nel corso dell'esercizio per molti servizi.

Ecco il perchè anche noi, come altri paesi, siamo afflitti dal peccato delle eccedenze. Io, però, che fui sempre tra coloro i quali censurarono la facilità con cui si varca il limite segnato dagli stanziamenti dei preventivi, non posso fare cattivo viso alle parole dell'onorevole Brunialti.

Credo che qualche rimedio, se non totale, certo parziale, si possa apportare nella materia, ma occorre che la vigilanza sia maggiore, e soprattutto occorrerebbe che fosse esercitata da un solo centro; perchè altrimenti *tot capita tot sententiae*, e le responsabilità divise (la Camera lo sa meglio di me) significano responsabilità che non si sentono o si sentono assai meno di quando la responsabilità pesa su di una persona sola, o su di un solo ufficio.

Io ho intenzione, se rimarrò a questo posto, di proporre qualche riforma alla legge di contabilità, allo scopo di rendere più efficace la vigilanza sugli impegni. Torno a dire, non intendo con ciò dare troppa speranza alla Camera che, anche quando tali modificazioni fossero approvate, si riesca a conseguire l'assoluta esattezza contabile, di guisa che non si abbiano mai più a verificare eccedenze; ma spero che da quelle disposizioni, se accolte, potrà venire qualche beneficio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta del bilancio.

Guicciardini, presidente della Giunta del bilancio.

Il male delle eccedenze non sarà un male particolare della finanza italiana, ma certamente, ed in questo consentirà anche il ministro del tesoro, ha assunto presso di noi una gravità eccezionale. Per persuadersene basta gettare lo sguardo sulla tabella inserita nella relazione a pagina 5, da cui risulta che le eccedenze nel decennio sono passate da 39 nel 1889-90, a 231 nell'anno in esame, nel quale hanno raggiunto la somma di 27 milioni.

Il male quindi è grave per la proporzione assunta; ma per me, indipendentemente da ciò, è grave perchè rappresenta un disordine amministrativo ed un disordine costituzionale (*Bravo!*); un disordine amministrativo, inquantochè quando assume questa importanza toglie quasi ogni valore alle previsioni la cui osservanza è guarentigia indispensabile di buona finanza; rappresenta un disordine costituzionale, in quanto che lo spendere più di quanto il Parlamento ha consentito è una evidente violazione delle prerogative parlamentari.

Il ministro del tesoro nella sua esposizione finanziaria ha annunciato il proposito, che oggi ha confermato, di presentare un disegno di legge allo scopo di disciplinare, per renderla continua e permanente, la vigilanza sopra gli impegni, allo scopo di impedire le eccedenze di spese. Io non so a quali principii sarà informato il disegno di legge che il ministro del tesoro ha annunciato, ma credo che il principio informatore dovrebbe essere quello di mettere sotto la dipendenza della ragioneria generale dello Stato le ragionerie dei singoli Ministeri. Molti altri espedienti si possono escogitare per impedire il dilagare delle eccedenze, ma saranno tutti espedienti; finchè non si arriverà a mettere le ragionerie dei singoli Ministeri sotto la dipendenza della ragioneria generale, io credo che il male delle eccedenze non sarà impedito.

Ciò dichiarato, ringrazio l'onorevole Brunialti di avere richiamato l'attenzione della Camera sopra questi disegni di legge, impedendo che così passassero inosservati, ed eccito il ministro del tesoro a presentare, quanto più presto sia possibile, i provvedimenti opportuni per mettere un freno a questo male che, ripeto, abbiamo il dovere di impedire, perchè rappresenta una situazione che è inconciliabile e con una buona finanza e col rispetto dovuto alle prerogative del Parlamento. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

Zeppa, vice-presidente della Giunta del bilancio. Ho chiesto di parlare, non per rivendicare la paternità di questa proposta, che si trova già nella mia relazione, ma semplicemente per pregare il ministro del tesoro di insistervi; e siccome egli ha avuto tanta influenza sugli altri Ministeri per contenerli entro certi limiti di spesa, così spero che eserciterà questa sua influenza, anche per fare accettare questa proposta, alla cui attuazione molti ostacoli e molte opposizioni si frapperanno.

Mi auguro che questi ostacoli non saranno tali da farlo recedere dalla proposta di mettere sotto il controllo della ragioneria generale le ragionerie di tutti gli altri Ministeri. Non sarà certo il tocca e sana, ma sarà certamente un mezzo per venire a quella liquidazione di eccedenze di spese, di cui tanto giustamente la Camera si impensierisce.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Rubini, ministro del tesoro. Farò tesoro delle raccomandazioni fatte tanto dall'onorevole presidente della Giunta del bilancio quanto dall'onorevole Zeppa. Non posso impegnarmi di arrivare sino al punto da essi desiderato, e l'onorevole Zeppa ha già accennato a diverse difficoltà che possono sorgere; ma se il rimedio non sarà così radicale, pur tuttavia otterremo qualche buon risultato. Efficace provvedimento sarebbe, ad esempio, quello di rendere obbligatorie le ispezioni, oggi solamente facoltative, da parte della ragioneria generale, sopra le ragionerie centrali degli altri Ministeri.

Zeppa, vice-presidente della Giunta del bilancio. Basterebbe applicare con maggior rigore la legge di contabilità.

Rubini, ministro del tesoro. Allora la Camera vorrà anche consentire i mezzi per avere questo servizio, perchè senza danaro e senza personale, non si può certamente eseguire.

Presidente. Non essendo stata fatta nessuna proposta formale, ma semplicemente delle raccomandazioni, passiamo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione tutti gli articoli seguenti del disegno di legge n. 9).

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4.684.35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero-Spese di ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 252.68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Spese pel servizio araldico contemplate dall'articolo 10 del regio decreto 2 luglio 1891, n. 313 » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8,829.24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Indennità di traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,418 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,795.77 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,046.74 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,222.05 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,359.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 727.34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 33 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 169,672.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,902.92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,652 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Indennità ai visitatori di farmacie, ingegneri e componenti le Commissioni sanitarie ed il Consiglio superiore di sanità » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,785.35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento e spese varie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 41.63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 56 « Medici di porto - Personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 43,881.41 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 58 « Ufficiali e personali vari di sicurezza pubblica per la capitale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 605.03 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Sicurezza pubblica - Spese di ufficio (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,664.71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 74 « Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 61,357.04 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 78 « Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica Spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-1899.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,829.25 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 83 « Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabili-

menti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-1899.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,342.42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 84 « Carceri - Premi di ingaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 21.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 14,154.75 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 86 « Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,583.75 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 87 « Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del Fondo dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 284.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 88 « Carceri - Spese per esami e studi preparatori » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,255,920.60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 89 « Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 66,793.48 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 330,829.61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 94 « Carceri - Trasporto di detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,890.39 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 95 « Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,899.85 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 96 « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,153,069.93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 97 « Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie (art. 1 e 3 della legge 18 febbraio 1898, n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 54,451.10 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 98 « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e

gratificazioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,632 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 100 « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 124,144.21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 103 « Carceri - Manutenzione dei fabbricati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 33.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,126.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 105 « Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Disegno di legge n. 10.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,531.03 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Spesa per indennità » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,877.85 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Opere idrauliche di 2ª categoria - Spese per competenze al personale

adetto alla sorveglianza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 27,481.71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Assegni, indennità di trasferte e competenze diverse al personale straordinario e temporaneo - Sussidi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 218.12 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 44 « Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1898-99.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 176.98 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica dell'Agro romano » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1898-99.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 413.35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 60 « Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell'Ispettorato ed ai membri del Consiglio delle tariffe » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1898-99.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,475.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 « Spese d'ufficio per l'Ammi-

nistrazione centrale dello Ispettorato generale e per gli uffici di Circolo dipendenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1898-99.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,304.88 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1898-99.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 128.19 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1898-99.

(Sono approvati).

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Disegno di legge n. 11.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 46,887.05 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 2 « Personale e lavoro straordinario dell'Amministrazione centrale e provinciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 15,690.38 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 4 « Personale degli uffici postali e telegrafici di seconda classe, degli uffici succursali di 2ª classe e delle agenzie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 6,512.47 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 9 « Ministero - Spese d'ufficio »

dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 18,468.12 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 20 « Spese d'ufficio nell'Amministrazione provinciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 23,010.41 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Indennità per tramutamenti, missioni, visite d'ispezione ed altre indennità diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 11,951.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici, degli apparati, delle pile e delle linee telegrafiche e telefoniche in esperimento - Acquisto, trasporto di materiale e dazio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Sono approvati).

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Disegno di legge n. 12.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,389.55 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,950,751 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 12 « Corpi di fan-

teria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,333,667 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 14 « Armi e servizi di artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 330,963 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 15 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,723 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 16 « Corpo invalidi e veterani » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 627,923 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 17 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 367,110 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 18 « Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 116,053 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 19 « Scuole militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 79,874 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 21 « Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,537 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 22 « Personale dell'Istituto geografico militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,064 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 23 « Personale della giustizia militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 885,388.78 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 25 « Indennità di viaggio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 299,209.25 verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 26 « Vestiario e corredo alle truppe - Materiali varî di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 571,527.90, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 27 « Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 55,020.04, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 30 « Manutenzione di materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli, e premi di incoraggiamento per nuove invenzioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 120,000, verificatasi sulle assegnazioni di competenza del capitolo n. 34 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 324,974.99, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 42-*quater* « Spese per l'invio di truppe in Oriente » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Sono approvati).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nelle ore pomeridiane.

Disegno di legge n. 13.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,979.31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 107,298.11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,355.49 verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 16 « Spese varie della marina mercantile » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 899,643.24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 20 « Navi in armamento, in riserva ed in disponibilità » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,104.42 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Stato maggiore generale della regia marina » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 602,129.17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Corpo reali equipaggi - Competenze ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,476.25 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,020.65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Servizio semaforico - Materiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 470,466.14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 913,558.51 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 167,649.81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 39 « Materiali di consumo per le regie navi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,136.96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Istituti di marina, competenze al personale militare e spese diverse variabili » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 318,435.11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 47 « Spese di trasferta del personale, missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 22,671.33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 48 « Spese per trasporto di materiali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,245,928.07 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 50 « Mano d'opera per la manutenzione del naviglio esistente » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 399,226.89 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 52 « Artiglieria ed armamenti - Mano d'opera » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Sono approvati).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nelle ore pomeridiane.

Disegno di legge n. 14.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,924.65 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a. Stipendi al personale e spese di mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,648 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero; per le cantine sperimentali, gli oleifici e stabilimenti sperimentali - Preparazione e conservazione delle frutta - Distillerie - Industrie rurali - Fitto di locali per gli uffici degli enotecnici all'estero - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 111.5 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 59 « Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, strumenti, libri, locali, ispezioni e missioni - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 507.72 verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 61 « Meteorologia - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatorii, ispezioni e missioni - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,563.51 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 83 « Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

(Sono approvati).

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Disegno di legge n. 15.

Articolo unico.

« È approvata l'eccedenza di impegni di lire 246,783.63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37, *Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti*, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1898-99. »

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Disegno di legge n. 16.

Articolo unico.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 25,000 iscritta al capitolo n. 183-ter « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 93 - Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nelle carceri militari » dello stato di previsione della spesa pel 1897-98 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99. »

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Disegno di legge n. 17.

Articolo unico.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 972.17, iscritta al capitolo n. 26 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 15 « Magistrature giudiziarie - Personale » (*Spese fisse*) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98, per provvedere al saldo della eccedenza d'impegni verificatasi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1898-99. »

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi.

Disegno di legge n. 18.

Art. 1.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,200 iscritta al capitolo n. 35 *quinquies* « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1898-99. »

Art. 2.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 129.05 iscritta al capitolo n. 35 *series* « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 3 - Ministero - Spese di ufficio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1898-99. »

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nelle ore pomeridiane.

Disegno di legge n. 19.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 350 iscritta al capitolo n. 129 bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 5 - Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e com-

pensi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 420 iscritta al capitolo n. 129 *ter* « *Ecceденza d'impegni verificatesi al capitolo n. 7 - Ministero - Spese di Manutenzione e adattamento di locali dell'amministrazione centrale, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.*

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 700 iscritta al capitolo n. 129 *quater* « *Ecceденza d'impegni verificatesi al capitolo n. 12 - Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.*

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8,450 iscritta al capitolo n. 129 *quinquies* « *Ecceденza d'impegni verificatesi al capitolo n. 29 - Regie Università ed altri istituti universitari - Materiale, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.*

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,600 iscritta al capitolo n. 129 *sexies* « *Ecceденza d'impegni verificatesi al capitolo n. 50 - Accademie ed istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazioni - Spese per l'incremento generale delle arti belle ed altre spese a vantaggio particolare degli istituti ove gli alunni pagano una retribuzione scolastica*

a norma dei regolamenti - Premi in medaglie e in denaro agli alunni degli istituti ed accademie di belle arti - Pensionato artistico e spese relative, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 70 iscritta al capitolo n. 129 *septies* « *Ecceденza d'impegni verificatesi al capitolo n. 47 - Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese; indennità ai membri della Giunta di belle arti e di altre Commissioni in servizio dei monumenti e delle scuole d'arte, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.*

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 500 iscritta al capitolo n. 129 *octies* « *Ecceденza d'impegni verificatesi al capitolo n. 58 - Regie ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.*

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 740 iscritta al capitolo n. 129 *novies* « *Ecceденza d'impegni verificatesi al capitolo n. 60 - Assegni per posti di studio liceali e lasciti per sussidi e premi a studenti di liceo, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.*

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 800 iscritta al capitolo n. 129 *decies* « *Ecceденza d'impegni verificatesi al capitolo n. 66 - Isti-*

tuti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-1899.

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 272.96 iscritta al capitolo n. 129 undecies « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 80 - Istituto di belle arti di Roma - Acquisto di materiale e lavori di restauro, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1884, 1^o semestre » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 400 iscritta al capitolo n. 129 duodecies « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 96 - Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 30 iscritta al capitolo n. 129 terdecies « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 105 - Indennità per le spese d'ispezione in servizio dell'istruzione normale, degli istituti femminili di educazione e dei collegi; compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre e per gli avanzamenti del personale insegnante nelle scuole normali e degli educatori; spese per la gara d'onore nelle scuole normali; missione e remunerazione per eventuali servizi straordinari, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99.

Presidente. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nelle ore pomeridiane.

Disegno di legge n. 20.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,448.11, iscritta al capitolo n. 122 bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 10 - Indennità di traslocamento agli impiegati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,918.44, iscritta al capitolo n. 122-A bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 11 - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,623.40, iscritta al capitolo n. 122-B bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 18 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4, iscritta al capitolo n. 122-c bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 20 - Archivi di Stato - Spese d'ufficio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 583. 65, inscritta al capitolo n. 122-D *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 22 - Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 17, inscritta al capitolo n. 122-F *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 25 - Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 48,408. 60, inscritta al capitolo n. 122-F *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 31 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 26,495. 20, inscritta al capitolo n. 122-G *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 32 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 20.83, inscritta al capitolo n. 122-H *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo

n. 35 - Dispensari celtici - Personale - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 462. 50, inscritta al capitolo n. 122-I *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 36 - Dispensari celtici - Fitto locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 30,977. 25, inscritta al capitolo n. 122-K *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 38 - Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 841. 66, inscritta al capitolo n. 122-L *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 40 - Compensi e gratificazioni ai medici per servizio prestato temporaneamente e straordinariamente nei dispensari celtici, ed indennità ai funzionari amministrativi per ispezioni, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 780, inscritta al capitolo n. 122-M *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo

n. 42 - Indennità ai visitatori di farmacie, ingegneri e componenti le Commissioni sanitarie ed il Consiglio superiore di sanità - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,619.24, iscritta al capitolo n. 122-N bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 46 - Sussidi per provvedimenti profilattici sanitari in casi di endemie e di epidemie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 360, iscritta al capitolo n. 122-Q bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 50 - Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche, gratificazioni e compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica per servizi ad essa attinenti, tanto dal personale amministrativo del Ministero e delle provincie, quanto dai sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,898.98, iscritta al capitolo n. 122-P bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 53 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,273.14, iscritta al capitolo n. 122-Q bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 56 - Ufficiali e personali vari di sicurezza pubblica (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 118.41, iscritta al capitolo n. 122-R bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 59 - Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,164.10, iscritta al capitolo n. 122-S bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 62 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2, iscritta al capitolo n. 122-T bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 63 - Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 90.80, iscritta al capitolo n. 122-U bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo

n. 67 - Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa alle guardie di città - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 81.21, iscritta al capitolo n. 122-v *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 68 - Servizio sanitario, istruzione ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 414.79, iscritta al capitolo n. 122-x *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 70 « Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città - Sussidi ai coatti assegnati nei Comuni del Regno - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 317.15, iscritta al capitolo n. 122-y *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 71 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,670.85, iscritta al capitolo n. 122-z *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo

n. 72 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,055.10 iscritta al capitolo n. 122A-1-*bis* « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo n. 74 - Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 709.25 iscritta al capitolo n. 122-B-1-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 76 - Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 105, iscritta al capitolo n. 122-c-1-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 80 - Carceri - Indennità di alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,300, iscritta al capitolo n. 122-d-1-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 82 - Carceri - Premi di ingaggio agli

agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 488.75, iscritta al capitolo n. 122-E¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 83 - Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,730.70, iscritta al capitolo n. 122-F¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 84 - Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 77.50, iscritta al capitolo n. 122-G¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 85 - Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,677.20, iscritta al capitolo n. 122-H¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo

n. 86 - Carceri - Spese per esami e studi preparatori - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 57,148.81, iscritta al capitolo n. 122-I¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 87 - Carceri - Mantenimento, dei detenuti e degli inservienti, combustibili e stoviglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 914, iscritta al capitolo n. 122-K¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 90 - Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancherie e libri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 42.94, iscritta al capitolo n. 122-L¹-bis « Eccedenza di impegni verificatesi al capitolo n. 91 - Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 968.40, iscritta al capitolo n. 122-M¹-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 92 - Carceri - Mantenimento nei riforma-

tori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 18,154.39, inscritta al capitolo n. 122-n¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 91 - Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 16,790. 85, inscritta al capitolo n. 122-o¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 92 - Carceri - Trasporto dei detenuti, ed indennità di trasferta alle guardie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 792. 65, inscritta al capitolo n. 122-p¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 93 - Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti, e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,883.35, inscritta al capitolo n. 122-q¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 95 - Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie -

dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 42.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,384.10, inscritta al capitolo n. 122-r¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 100 - Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 43.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,587.84, inscritta al capitolo n. 122-s¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 102 - Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 44.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 632, inscritta al capitolo n. 122-t¹ bis « eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 105 - Fotografie dei malfattori più pericolosi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 45.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,657. 30, inscritta al capitolo n. 122-u¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 117 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in

servizio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1896-97 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Art. 46.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,214.49, iscritta al capitolo n. 122-*v¹ bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 116 *ter* - Spesa per i reali carabinieri richiamati sotto le armi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Presidente. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nelle ore pomeridiane.

Disegno di legge numero 21.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 63,591.42 iscritta al capitolo n. 57 *bis* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 10, Corpi di fanteria, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15,429.33 iscritta al capitolo n. 57 *ter* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 12, Armi e servizi d'artiglieria e genio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(È approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,596.83 iscritta al capitolo n. 57 *quater* « saldo delle contabilità relative al capitolo

n. 15, Corpo e servizio sanitario, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(È approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 17,500 iscritta al capitolo n. 57 *quinqüies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 23, Indennità di viaggio, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(È approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 17,509.91 iscritta al capitolo n. 57 *sexies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 32, Fitto d'immobili ad uso militare e cannoni d'acqua, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(È approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 133,742.32 iscritta al capitolo n. 57 *septies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 41-*bis*, Sussidi alle famiglie bisognose di militari richiamati sotto le armi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

(È approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,000,000 iscritta al capitolo n. 57 *octies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo

n. 39, Contributo per le spese militari d'Africa, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

La Commissione a questo articolo 7 proposto dal Ministero ha sostituito il testo seguente:

« L'eccedenza d'impegni di lire 1,000,000 risultante al capitolo n. 57 *octies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 39, Contributo per le spese militari d'Africa, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro » del conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99, è ridotta della somma di lire 364,636.47 che verrà eliminata dal conto dei residui nel rendiconto consuntivo dell'esercizio 1900-901 ».

L'onorevole ministro del tesoro, accetta tale modificazione proposta dalla Commissione?

Rubini, ministro del tesoro. La diminuzione che la Giunta del bilancio chiede di introdurre nell'assegnazione di questo articolo, è costituita da due parti. La prima parte, di 40 mila lire, si riferisce a compensi che si dovrebbero dare agli italiani espulsi dall'Harar nel settembre 1895, a causa dello scoppio delle ostilità tra l'Italia e l'Etiopia.

La Giunta del bilancio osserva che non sarebbe appropriata l'impostazione di questa partita nelle eccedenze di spese residue, parendole che non vi sia il titolo per attribuirle a siffatte eccedenze, anzichè al conto di competenza. Osservo però che realmente trattasi di un residuo di spese di guerra, e che quindi il capitolo esisterebbe; ma non faccio questioni in questo momento, anche perchè so che la Camera desidera che le cose siano appianate.

Quindi, pur dichiarando che non potrei consentire con la Giunta generale del bilancio in quanto essa crede che questa spesa non possa essere imputata ai residui, tuttavia accetto che sia proposta con uno speciale disegno di legge.

Viene l'altra differenza, più grossa: quella di 324 mila lire e rotti concernente un compenso da darsi alla Società di Navigazione

Generale, per spese fatte e somme anticipate per la spedizione Filonardi, nel 1890.

Io non entrerò nel merito della questione; consento con la Giunta del bilancio che la materia comporta discussione e non è assodato che si possa portare questa somma nei residui, per mancanza del capitolo relativo. Quindi accetto, anche a riguardo di essa, che si riporti alla Camera con un disegno di legge speciale. Ed è mestieri di riportarla alla Camera, poichè la liquidazione di questo compenso ha origine da una causa che la Navigazione Generale ha incoato contro lo Stato, per essere pagata di ciò che essa suppone suo credito, e che come suo credito fu riconosciuto anche dall'Amministrazione, mediante una transazione approvata eziandio dal Consiglio di Stato. Ma, ripeto, ciò sarà materia di uno speciale disegno di legge.

Però, mentre acconsento nella riduzione della cifra, dovrei fare osservare che la forma dell'articolo 7, sostituito dalla Giunta generale del bilancio, manca della consacrazione, perchè manca delle parole: *è approvata la spesa residua, ecc.* Così come è formulato, questo articolo rimane campato in aria.

Voci dal banco della Giunta. Sì, sì; è giusto.

Rubini, ministro del tesoro. Quindi suggerirei di sostituire le parole: « resta approvata nella somma di lire 635,363.53 ».

Guicciardini, presidente e relatore della Giunta generale del bilancio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Guicciardini, presidente e relatore della Giunta generale del bilancio. Nell'articolo 7 del disegno di legge n. 21, dove si chiede per maggiore assegnazione un milione, sono contenute, con altre, due partite. Una è intitolata: « Somma a disposizione del Governo coloniale, per eventuali compensi a danneggiati nella guerra italo-abissina, 40,000 lire ». L'altra è intitolata: « Transazione in corso fra il Ministero degli affari esteri e la Navigazione generale italiana, per le spese della spedizione del capitano Filonardi sulle coste della Somalia, col piroscafo *Paraguay*, nel 1890-91. »

La Giunta non è entrata nel merito di queste spese, perchè si è fermata ad una questione pregiudiziale: alla questione, cioè, che qui non si tratta di spese residue, ma di spese nuove. E perciò venne nella determinazione di non consentire la concessione di maggiori assegnazioni per le somme corrispondenti a queste due partite.

Il ministro consente con la Giunta per quanto ha tratto alla seconda di queste due partite; e per questa spesa, vale a dire per quella concernente la transazione Filonardi, riconosce che occorre un disegno di legge speciale. Quanto però alla prima partita, il ministro, pur consentendo che sia tolta dal disegno di legge, afferma che si potrebbe sostenere che si tratta di spesa residua. Non voglio entrare nella questione, perchè mi pare che non ne valga la pena, mentre il ministro accetta la proposta della Giunta. Osservo però che spesa residua fu giudicata dallo stesso ministro del tesoro quando, rispondendo a un quesito della Giunta, diede la risposta riportata nella relazione, nella quale risposta si leggono le seguenti parole:

« Non si tratta di un saldo di spesa residua, ma sibbene di una somma da porsi a disposizione del Governo coloniale per eventuali compensi ai danneggiati nella guerra italo-abissina. »

Non a torto dunque la Giunta propone la eliminazione della partita. Mi sembra, infine, giustissima la modificazione proposta dall'onorevole ministro e perciò dichiaro che la Giunta l'accetta.

Presidente. Allora l'articolo 7 del progetto numero 21 resterebbe così modificato:

« È approvata nella somma ridotta di lire 635,363.53 la maggiore assegnazione inscritta al capitolo n. 57 *octies*. Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 39, Contributo per le spese militari d'Africa, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro, del conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99. »

Metto a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).

Così restano approvati tutti i disegni di legge relativi ad eccedenze di spese.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di otto disegni di legge e cioè di quelli che portano i numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Si proceda alla chiama.

Radice, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abigliente — Aguglia — Alessio — Aprile.

Baccelli Guido — Balenzano — Barnabei — Bergamasco — Berio — Bertetti — Biancheri — Bianchini — Biscaretti — Bonacossa — Bonardi — Bonin — Bonoris — Borghese Borsani — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brizzolesi — Brunialti.

Callaini — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Cambray-Digny — Camera — Cantalamessa — Capaldo — Carcano — Carmine — Casciani — Cavagnari — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chimienti — Chinaglia — Ciccotti — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curioni — Cuzzi.

Dal Verme — Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Cesare — De Gaglia — Dell'Acqua — De Marinis — De Martino — De Nobili — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Broglio — Di Lorenzo-Raeli — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Trabia — Donadio — Donati Carlo — Donati Marco — Donnaperina — Dozzio.

Falconi Nicola — Falletti — Farinet Alfonso — Fasce — Fede — Ferraris Maggiorino — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galletti — Galli — Gallini — Gallo — Garavetti — Gattoni — Gavazzi — Ghigi — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Guicciardini — Gussoni.

Indelli.

Laudisi — Lazzaro — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lojodice — Lucchini Angelo — Lucifero — Luporini.

Magnaghi — Majorana — Malvezzi — Mango — Mantica — Marazzi — Marcora — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Maury — Medici — Mel — Menafoglio — Merello — Mestica — Mezzanotte — Micheli — Mon-

tagna — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri
— Morandi Luigi — Morando Giacomo.
Nasi — Niccolini — Nocito — Nofri.
Orlando.

Pala — Palberti — Panzacchi — Parla-
piano — Pascolato — Pastore — Patrizi —
Pennati — Perla — Personè — Piccolo-Cu-
pani — Pinchia — Piovene — Pistoia —
Pipitone — Pivano — Poli — Pompilj —
Pozzato — Pozzi Domenico — Prinetti.

Radice — Rava — Resta-Pallavicino —
Rizza — Rizzetti — Rizzo Valentino — Riz-
zone — Rocca Fermo — Romanin-Jacur —
Roselli — Rovasenda — Rubini.

Sacchi — Santini — Sapuppo-Asmundo
— Serra — Severi — Sili Soggi — Sola
— Sorani — Spada — Spagnoletti — Stel-
luti-Scala — Suardi.

Talamo — Tecchio — Tedesco — Tizzoni
— Toaldi — Todeschini — Torlonia — Tor-
nielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi
Francesco.

Vagliasindi — Valeri — Veneziale —
Ventura Eugenio — Vischi — Visocchi.

Weil-Weiss.

Zeppa.

Sono in congedo:

Campi — Civelli.
Della Rocca — De Riseis Luigi — Di
Bagnasco.

Fabri — Fortis.

Farinet Francesco.

Maraini — Molmenti — Morpurgo.

Placido — Poggi.

Rampoldi — Romano.

Sormani.

Testasecca.

Sono ammalati:

Altobelli.

Giaccone.

Serristori.

Vollaro-De Lieto.

Assenti per ufficio pubblico:

Ferrero di Cambiano.

Martini.

Discussione del disegno di legge: Bilancio del Ministero dell'interno.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte, e si procederà nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Si dia lettura del disegno di legge.

Radice, segretario, legge: (Vedi Stampato numero 31-A).

Presidente. È aperta la discussione generale intorno a questo disegno di legge.

Fracassi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fracassi. Io non intendo fare dell'ostruzionismo nei bilanci, ma di rivolgere semplicemente al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, una preghiera.

È nell'ordine del giorno della Camera una mozione da me presentata fino dall'agosto scorso; io non ho chiesto mai che fosse stabilito il giorno dello svolgimento di questa mozione, considerando che la discussione del bilancio dell'interno e quella del bilancio degli esteri sarebbe stata sede opportuna per svolgere la mozione stessa relativa al funzionamento dei pubblici servizi all'interno ed all'estero.

Ora io non pretendo di svolgerla qui; soltanto intendo di pregare il presidente del Consiglio di voler determinare ora il giorno dopo la prossima riapertura della Camera in cui io possa svolgere la mia mozione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Saracco, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Sono in dovere di rispondere qualche parola all'onorevole Fracassi, il quale desidera che venga in discussione la sua mozione che si riferisce « all'insufficienza dei servizi affidati al Governo, tanto all'interno quanto all'estero, terribilmente palesata dall'assassinio del Re, compiutosi a Monza, affermando la necessità pel Governo di mettersi in condizione di adempiere ai doveri che incombono ad uno Stato civile e bene ordinato. »

Comincio col dichiarare all'onorevole Fracassi che non ho atteso che egli annunziasse la sua mozione per adottare efficaci misure in via amministrativa, perchè ho preso prov-

vedimenti molto energici al riguardo di ciò che egli parla, e potrei anche dirgli quali misure siano state prese in fatto di polizia. Ma penso e spero che, meglio che con queste dichiarazioni, potrò rispondere coi fatti, vale a dire con la presentazione di apposite proposte, alla riapertura della Camera.

E prendo anzi occasione da questa circostanza per avvertire che, secondo la deliberazione presa dalla Camera, non potrò entrare in una larga discussione per rispondere all'interessante lavoro presentato dalla minoranza della Giunta del bilancio.

Quindi mi riservo, e ne prendo espresso impegno, di rispondere a suo tempo alle considerazioni svolte dalla minoranza della Giunta del bilancio coll'elaborato lavoro presentato dall'onorevole De Martino. E dico a lui, come ho detto privatamente all'onorevole Fracassi, e come potrà vedere la Camera più tardi, che io spero di dimostrare con i fatti ancor più che con le parole che i consigli, purchè buoni, li accolgo volentieri da tutti, da amici e da avversari. E poichè ho trovato nella relazione presentata dall'onorevole De Martino considerazioni serie, alle quali giova che il Governo risponda, così ripeto che, alla riapertura della Camera, spero di poter dimostrare, che il Governo non è rimasto indifferente di fronte a certi problemi. Dopo ciò non ho altro da aggiungere.

Fracassi. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Fracassi, Ella non può parlare che per una dichiarazione!

Fracassi. Prendo atto con grande soddisfazione delle dichiarazioni precise dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, confido interamente in quello che egli vorrà fare e consento volentieri di rimandare ogni discussione in proposito alla ripresa dei lavori parlamentari.

De Martino, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

De Martino, relatore. Ringrazio vivamente l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non solo delle parole cortesie che ha rivolte al mio indirizzo, quanto e più degli affidamenti che ha dato alla Camera, prendendo conto delle cose che sono venute dicendo nella mia relazione presentata a nome della minoranza della Giunta del bilancio. Ho creduto mio dovere, dinanzi al fatto luttuoso che ha contristato ultimamente

tutta l'Italia, e dinanzi alle molte e gravi necessità della politica interna, di non fare una semplice esposizione delle variazioni sopra alcuni capitoli del bilancio: ma di additare al Governo alcuni gravi problemi, che mi è parso si imponessero e nel funzionamento delle opere pie e in tutte le altre amministrazioni interne dello Stato. Intendo che la Camera non voglia oggi discutere a fondo questi problemi, ma era mio dovere di relatore del bilancio quello di sottoporli all'attenzione e del Governo e della Camera stessa. Sopra questo punto non sono stati concordi tutti i miei colleghi della Giunta; ma spero ad ogni modo che i problemi da me posti innanzi formeranno argomento di vasta e profonda discussione nella Camera. E allora spero altresì di sentire che il ministro dell'interno, sopra di essi, vorrà risponderci non solo, come egli stesso ha detto, a parole, ma anche con fatti compiuti. Mi affidano molto e l'autorità dell'onorevole Saracco l'ingegno e il carattere di lui. Accetto dunque la promessa: rimandiamo pure la discussione, ma facciamo in modo che essa, una buona volta, avvenga, e che ne risulti il bene vero del nostro paese. (*Bene! Bravo!*) Non ho altro da aggiungere.

Lazzaro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Prendo atto delle dichiarazioni dell'egregio presidente del Consiglio e ministro dell'interno e delle dichiarazioni fatte testè dall'onorevole relatore. Anch'io avrei avuto qualche cosa da osservare intorno all'amministrazione dell'interno, ma mi riservo, quando si discuterà il futuro bilancio preventivo, di dire quello che penso intorno alla relazione dell'onorevole De Martino, e alle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno, nella cui lealtà ho avuto ed ho piena fiducia.

Fatta questa riserva non aggiungo altre parole e credo che si possa senz'altro passare alla discussione sommaria dei capitoli.

Presidente. Se nessun altro domanda di parlare, la discussione generale sul presente disegno di legge s'intenderà chiusa.

(*La discussione generale è chiusa.*)

Passiamo ora alla discussione dei capitoli, i quali s'intenderanno approvati, ove non sorgano opposizioni, con la semplice lettura.

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima.

Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Ministero - Personale (Spese fisse), lire 852,053.30.

Capitolo 2. Ministero - Retribuzione ordinaria e straordinaria agli scrivani ed inserienti giornalieri, lire 195,000.

Capitolo 3. Ministero - Spese d'ufficio, lire 96,500.

Capitolo 4. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali, 16,000 lire.

Capitolo 5. Consiglio di Stato - Personale (*Spese fisse*), lire 611.156. 75.

Capitolo 6. Consiglio di Stato - Spese di ufficio, lire 32,000.

Capitolo 7. Consiglio di Stato - Fitto dei locali (*Spese fisse*), lire 25,000.

Capitolo 8. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 30,000.

Capitolo 9. Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile, lire 5,000.

Capitolo 10. Spese pel servizio araldico contemplate dall'articolo 15 del Regio Decreto 2 luglio 1896, n. 313, lire 18,000.

Capitolo 11. Indennità di traslocamento agli impiegati, lire 210,000.

Capitolo 12. Ispezioni e missioni amministrative, lire 392,000.

Capitolo 13. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie, lire 40,000.

Capitolo 14. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 11,500.

Capitolo 15. Spese di posta (*Spesa d'ordine*), lire 6,000.

Capitolo 16. Spese di stampa, lire 98,050.

Capitolo 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 22,700.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 19. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 20. Spese casuali, lire 124,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 21. Pensioni ordinarie (Spese fisse), lire 7,595,000.

Capitolo 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 110,000.

Spese per gli archivi di Stato. — Capitolo 23. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse), lire 621,847. 44.

Capitolo 24. Archivi di Stato - Spese di ufficio, lire 55,000.

Capitolo 25. Archivi di Stato - Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 20,045. 63.

Capitolo 26. Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio, lire 60,000.

Spese per l'amministrazione provinciale. — Capitolo 27. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse), lire 7,272,757. 34.

Capitolo 28. Indennità di residenza ai prefetti (*Spese fisse*), lire 278,000.

Capitolo 29. Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 563,095.

Capitolo 30. Indennità agli incaricati del servizio di leva (*Spese fisse*), lire 82,970.

Capitolo 31. Amministrazione provinciale - Gratificazioni, lire 16,000.

Capitolo 32. *Gazzetta ufficiale* del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Personale, lire 51,800.

Capitolo 33. *Gazzetta ufficiale* del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta, lire 232,400.

Capitolo 34. *Gazzetta ufficiale* del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie, lire 600.

Spese per le Opere pie. — Capitolo 35. Spese di pubblica beneficenza - Sussidi, lire 146,000.

Capitolo 36. Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili, lire 30,000.

Capitolo 37. Servizi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi, lire 73,460.

Capitolo 38. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144; serie 3^a, articolo 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535. articolo 24) (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 39. Dispensari celtici - Personale (Spese fisse), lire 100,000.

Capitolo 40. Dispensari celtici - Fitto locali (*Spese fisse*), lire 25,000.

Capitolo 41. Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (*Spese fisse*), lire 262,533. 24.

Capitolo 42. Sale celtiche - Cura e man-

tenimento di ammalati celtici contagiosi, lire 288,990.

Capitolo 43. Dispensari celtici - Spese per funzionamento, arredi, mobili, ecc., lire 130,000.

Avverto la Camera che il capitolo 44 fu soppresso col nuovo progetto di bilancio 1900-1901, del 28 giugno 1900, n. 31.

Capitolo 45. Ex-sifilicomi - Liquidazione del canone ancora dovuto pel locale del soppresso sifilicomio di Catania (*Spese fisse*), lire 470.

Capitolo 46. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità e ai Consigli provinciali sanitari, lire 30,000.

Capitolo 47. Laboratori della sanità pubblica - Personale (*Spese fisse*), lire 32,710.

Capitolo 47 bis. Laboratorio per la preparazione e pel controllo dei vaccini, virus sieri curativi, tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine - Personale (*Spese fisse*) - Legge 21 dicembre 1899, n. 472, lire 17,000.

Capitolo 48. Spese per funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto di strumenti e spese varie, lire 10,000.

Capitolo 48 bis. Spese per funzionamento del laboratorio per la preparazione e pel controllo dei vaccini, virus, sieri curativi, tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine - Legge 21 dicembre 1899, n. 472, lire 20,000.

Capitolo 49. Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, lire 50,000.

Capitolo 49 bis. Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica, lire 10,000.

Capitolo 50 - Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori, lire 2,000.

Capitolo 51. Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti, lire 43,000.

Capitolo 52. Stazioni sanitarie - Personale (*Spese fisse*), lire 9,200.

Capitolo 53. Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, lire 20,000.

Capitolo 54. Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea, lire 10,000.

Capitolo 55. Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie, lire 23,000.

Capitolo 56. Medici di porto - Personale (*Spese fisse*), lire 37,110.

Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 57. Servizio segreto, lire 1,000,000.

Capitolo 58. Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (*Spese fisse*), lire 4,561,912.16.

Capitolo 59. Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 208,752.

Capitolo 60. Guardie di città - Personale (*Spese fisse*), lire 7,704,616.94.

Capitolo 61. Contributo al Ministero della guerra per la spesa occorrente al personale della legione dei carabinieri di Palermo, incaricata del servizio che disimpegnava il Corpo delle guardie di sicurezza pubblica a cavallo, lire 455,000.

Capitolo 62. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti, lire 400,000.

Capitolo 63. Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica, lire 85,000.

Capitolo 64. Indennità di soggiorno ad agenti di sicurezza pubblica destinati in località di confine, oppure isolate e malsane, lire 18,000.

Capitolo 65. Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica, lire 30,000.

Capitolo 66. Rimborso di debiti di massa alle guardie di città licenziate od espulse (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 67. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città, lire 35,254.

Capitolo 68. Servizio sanitario, istruzione ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica, lire 34,200.

Capitolo 69. Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (*Spese fisse*), lire 8,000.

Capitolo 70. Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città - Sussidi ai coatti assegnati nei comuni del Regno, lire 42,000.

Capitolo 71. Sicurezza pubblica - Fitto locali (*Spese fisse*), lire 84,170.

Capitolo 72. Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio, lire 76,890.

Capitolo 73. Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri, lire 45,000.

Capitolo 74. Spese di trasporto, abiti alla

borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri, lire 75,000.

Capitolo 75. Spese di cancelleria pei reali carabinieri (*Spese fisse*) lire, 7,100.

Capitolo 76. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe, lire 400,000.

Capitolo 77. Repressione del malandrino, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica, lire 1,150,000.

Spese per l'amministrazione delle carceri. — Capitolo 78. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (*Spese fisse*), lire 1,162,099. 96.

Capitolo 79. Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione, lire 5,521,868. 52.

Capitolo 80. Carceri - Indennità di alloggio, lire 29,000.

Capitolo 81. Carceri - Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica, lire 66,400.

Capitolo 82. Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari, lire 135,000.

Capitolo 83. Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari, lire 7,200.

Capitolo 84. Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari, lire 40,000.

Capitolo 85. Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti, lire 95,000.

Capitolo 86. Carceri - Spese per esami e studi preparatori, lire 10,000.

Capitolo 87. Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie, lire 11,746,000.

Capitolo 88. Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri, lire 1,000,000.

Capitolo 89. Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti - farmacisti e tassatori di medicinali, lire 75,000.

Capitolo 90. Carceri - Mantenimento nei

riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio, lire 1,431,122.17.

Capitolo 91. Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, lire 654,979.15.

Capitolo 92. Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie, lire 1,240,000.

Capitolo 93. Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie, lire 8,000.

Capitolo 94. Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili, lire 140,000.

Capitolo 95. Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie (articolo 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31), lire 3,000,000.

Capitolo 96. Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie, lire 500,000.

Capitolo 97. Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie, lire 132,000.

Capitolo 98. Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni, lire 175,000.

Capitolo 99. Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza, lire 11,000.

Capitolo 100. Carceri - Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 130,000.

Capitolo 101. Carceri - Manutenzione dei fabbricati, lire 540,000.

Capitolo 102. Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari, lire 29,000.

Capitolo 103. Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con Regio Decreto 1° febbraio 1891, numero 260), lire 6,000.

Capitolo 104. Sussidi alle Società di patronato, lire 13,300.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 105. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 3,000.

Capitolo 106. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 38,500.

Capitolo 107. Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici, lire 200,000.

Capitolo 108. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7) (*Spesa ripartita*), lire 525,000.

Capitolo 109. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7) (*Spesa ripartita*), lire 175,000.

Capitolo 110. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) (*Spesa ripartita*), lire 82,000.

Spese per le opere pie. — Capitolo 111. Assegni a stabilimenti di beneficenza, lire 10,877.

Capitolo 112. Pagamento del debito dello Stato verso l'Ospedale Pammatone di Genova per cura di individui stati ivi ricoverati d'ordine dell'autorità di pubblica sicurezza dal 1º gennaio 1891, a sensi del Regio Decreto 19 agosto 1851, n. 1256, per memoria.

Capitolo 113. Pagamento dei crediti degli Ospedali Austro-Ungarici per mantenimento e cura degli infermi poveri Veneti e Mantovani, giusta la convenzione approvata con la legge 21 gennaio 1897, n. 35, per memoria.

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 114. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791) (*Spesa obbligatoria*), lire 170,000.

Capitolo 114 bis. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50) (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 115. Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615, lire 26,687.28.

Capitolo 116. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321), lire 3,032.88.

Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 117. Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai reali carabinieri, lire 700,000.

Capitolo 118. Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata, lire 1,000,000.

Spese per l'amministrazione delle carceri. — Capitolo 119. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, lire 712,000.

Capitolo 120. Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti, lire 10,000.

Capitolo 121. Acquisto di armamento di nuovo modello, lire 5,000.

Capitolo 122. Concorso dell'Italia al Congresso Penitenziario di Bruxelles, lire 10,000.

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.* — Capitolo 123. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1,431,625.02.

RIASSUNTO PER TITOLI. — Titolo I. — *Spesa ordinaria* — Categoria I. — *Spese effettive.* — Spese generali, lire 2,787,960.05.

Debito vitalizio, lire 7,705,000.

Archivi di Stato, lire 756,893.07.

Amministrazione provinciale, lire 8,497,622 e centesimi 34.

Opere pie, lire 1,049,460.

Sanità pubblica, lire 1,121,013.24.

Sicurezza pubblica, lire 16,420,895.10.

Amministrazione delle carceri, lire 27 milioni e 897,969.80.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 66,236,813.60.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* Spese generali, lire 1,023,500.

Opere pie, lire 10,877.

Sanità pubblica, lire 249,720.16.

Sicurezza pubblica, lire 1,700,000.

Amministrazione delle carceri, lire 737,000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 3,721,097.16.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 69,957,910.76.

Categoria quarta. Partite di giro, 1,431,625 lire e centesimi 02.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria prima. — Spese effettive. (Parte ordinaria e straordinaria), lire 69,957,910.76.

Categoria quarta. Partite di giro, lire 1,431,625.02.

Totale generale, lire 71,389,535.78.

Pongo a partito lo stanziamento complessivo (totale delle spese reali ordinarie e straordinarie) a cui ascende lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in lire 71,389,535.78.

(È approvato).

Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Niccolini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Niccolini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Istituzione di Consorzi di difesa contro la fillossera.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

Fulci, segretario, legge: (Vedi Stampato numero 26-A).

Presidente. È aperta la discussione generale. (Passa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passiamo alla discussione dei capitoli, avvertendo che, come al solito, i capitoli sui quali non si fanno osservazioni s'intendono approvati con la semplice lettura.

TITOLO I. — Spesa ordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti perpetui. — Capitolo 1. Rendita consolidata 5-per cento (Spesa obbligatoria), lire 400 milioni 504,244.04.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria), lire 4,807,933.38.

Capitolo 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto (Spesa obbligatoria), lire 7 milioni 685,884.

Capitolo 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto lire (Spesa obbligatoria), lire 59 milioni 253,792.20.

Capitolo 5. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria), lire 1,063,638.93.

Capitolo 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria), lire 993,396.32.

Capitolo 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria), lire 96,723.62.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, num. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria), lire 595,582.96.

Debiti redimibili — Capitolo 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria), lire 8,927,249.11.

Capitolo 11. Debiti redimibili nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 10,164,353.13.

Capitolo 12. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria), lire 239,950.

Capitolo 13. Spesa derivante dall'articolo

3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 26 milioni 464,457.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 33,717,015.

Capitolo 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,714,725.

Capitolo 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,564,475.

Debiti redimibili. — Capitolo 17. Interessi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 325,800.

Capitolo 18. Interessi dei buoni del Tesoro (*Spesa obbligatoria*), lire 10,660,000.

Capitolo 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (*Spesa obbligatoria*), lire 5,600,007. 81.

Capitolo 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 210,000.

Capitolo 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati dagli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 2,531,500.

Capitolo 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

Capitolo 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10

agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 3 agosto 1895, n. 486, 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato D) (*Spesa obbligatoria*), lire 750,000.

Capitolo 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 15,460,500.

Capitolo 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a (*Spesa obbligatoria*), lire 25,306.29.

Capitolo 26. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (*Spesa obbligatoria*), lire 123,500.

Capitolo 27. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio Decreto 1° giugno 1897, n. 380) (*Spesa obbligatoria*, per memoria).

Capitolo 28. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto), lire 32,061,645.88.

Capitolo 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550) (*Spesa obbligatoria*), lire 22,226,089.43.

Capitolo 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (*Spesa obbligatoria*), lire 5,325,000.

Capitolo 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), lire 21,500,000.

Capitolo 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e

Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), lire 886,900.

Capitolo 33. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125), lire 90,937.60.

Capitolo 34. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra Convenzione 12 giugno 1899, lire 1,670.

Capitolo 35. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (Quarta annualità), lire 4,199,116.12.

Debito vitalizio. — Capitolo 36. Pensioni del Ministero del tesoro (*Spese fisse*), lire 2,891,000.

Pensioni straordinarie. — Capitolo 37. Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse, lire 990,000.

Capitolo 38. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489, lire 2,325,000.

Capitolo 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Dotazioni. — Capitolo 40. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Capitolo 41. Assegnamento a S. A. R. il principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia, lire 83,333.33.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 42. Spese pel Senato del Regno, lire 430,000.

Capitolo 43. Spese per la Camera dei deputati, lire 1,000,000.

Capitolo 44. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 882,000.

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE. — *Ministero.* — Capitolo 45. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,120,261.86.

Capitolo 46. Personale straordinario, lire 118,000.

Capitolo 47. Spese d'ufficio del Ministero, lire 103,440.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 48. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 4,000.

Capitolo 49. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 13,000.

Capitolo 50. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 3,000.

Corte dei conti. — Capitolo 51. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,633,803.67.

Capitolo 52. Spese d'ufficio, lire 84,500.

Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro. —

Capitolo 53. Personale - Stipendi ed assegni (*Spese fisse*), lire 76,762.50.

Avvocature erariali. — Capitolo 54. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 829,875.39.

Capitolo 55. Personale straordinario, lire 80,000.

Capitolo 56. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 39,500.

Capitolo 57. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 25,600.

Intendenze di finanza. — Capitolo 58. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 1,982,000.

Capitolo 59. Personale straordinario, lire 75,060.

Servizio del Tesoro. — Capitolo 60. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte-valori e dipendenti cartiere, nella Regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (*Spese fisse*), lire 139,209.17.

Capitolo 61. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del magazzino dell'officina delle carte-valori, lire 94,450.

Capitolo 62. Personale delle delegazioni del Tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (*Spese fisse*), lire 774,811.50.

Capitolo 63. Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (*Spese fisse*), lire 90,180.

Capitolo 64. Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (*Spese fisse*), lire 15,000.

Capitolo 65. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, lire 38,500.

Capitolo 66. Spese pei servizi del Tesoro, lire 74,060.

Capitolo 68. Spese di liti sostenute nell'interesse della Amministrazione del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Regia zecca e monetazione. — Capitolo 69. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 50,023.

Capitolo 70. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 1,500.

Capitolo 71. Spese d'esercizio della zecca (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 69,200.

Servizi diversi. — Capitolo 72. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 872,000.

Capitolo 73. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato P approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486, lire 8,000.

Capitolo 74. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione, lire 54,080.

Capitolo 75. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 30,000.

Capitolo 76. Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato, lire 30,500.

Capitolo 77. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 22,000.

Capitolo 78. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 79. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 80. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 10,000.

Capitolo 81. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi, lire 75,000.

Capitolo 82. Telegrammi da spedire all'estero (*Spesa d'ordine*), lire 3,000.

Capitolo 83. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 4,000.

Capitolo 84. Spese di stampa, lire 101,700.

Capitolo 85. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri, lire 25,850.

Capitolo 86. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 87. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro, lire 16,000.

Capitolo 88. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 40,000.

Capitolo 89. Spese casuali, lire 46,000.

Spese per servizi speciali. — *Officina per la fabbricazione delle carte-valori.* — Capitolo 90. Personale (*Spese fisse*), lire 36,146.66.

Capitolo 91. Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (*Spesa d'ordine*), lire 298,795.

Capitolo 92. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 3,500.

Capitolo 93. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (*Spesa d'ordine*), lire 650,000.

Fondi di riserva. Capitolo 94. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 2,500,000.

Capitolo 95. Fondo di riserva per le spese impreviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1844, n. 2016), lire 1,000,000.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive* — *Oneri dello Stato* — (*Debiti variabili*). — Capitolo 96. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, numero 1400 e della legge 8 luglio 1883, numero 1483 (*Spesa obbligatoria*), lire 140,000.

Capitolo 97. Interessi a calcolo sui mutui

contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*), lire 17,000.

Capitolo 98. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, numero 7018) (*Spesa ripartita ed obbligatoria*), lire 100.

Capitolo 99. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, numero 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 358,472.70.

Il capitolo 100 fu soppresso con lo stato di variazione n. 26 bis dell'8 novembre 1900.

Capitolo 101. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, lire 100,000.

Capitolo 102. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, numero 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, numero 318, *per memoria*.

Capitolo 103. Annualità da corrispondersi alle Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) - Interessi - (Undecima ed ultima annualità), lire 93,847.38.

Capitolo 104. Somma dovuta alla Società

delle ferrovie meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Nona annualità, lire 162,838.26.

Capitolo 105. — Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione (Terzo quinto), lire 96,000.

Spese generali di amministrazione. — Capitolo 106. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 10,500.

Capitolo 107. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 43,000.

Capitolo 108. Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico, lire 34,680.

Capitolo 109. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di Cassa e di contabilità, lire 154,680.

Capitolo 110. Spese e compensi diversi per l'esecuzione degli inventari da compiersi in adempimento della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato, lire 45,000.

Capitolo 111. Assegni di disponibilità, lire 5,500.

Spese diverse. — Capitolo 112. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 258,000.

Capitolo 113. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 6,500.

Capitolo 114. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 8 della Convenzione A, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137, *per memoria*.

Capitolo 115. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 24,109.12.

Capitolo 117. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esequimento dell'articolo 9 della

legge 3 febbraio 1896, n. 343, ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48, lire 1,200,000.

Capitolo 118. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 118-bis. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nello Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, lire, 300,000.

Capitolo 119. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 120. Concorso dello Stato nelle spese di stampa degli atti della Repubblica Veneta (legge 27 aprile 1899, n. 151), lire 6,000.

Capitolo 120-bis. Spesa straordinaria per il quarto cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento, lire 505,000.

Categoria III. — *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 121. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, numero 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento, lire 6,695,754.12.

Capitolo 122. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,396,564. 26.

Capitolo 123. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,148,460.

Capitolo 124. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,220,000.

Capitolo 125. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento, lire 3,200,000.

Capitolo 126. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870,

n. 5784, e Regio Decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 127. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 111,000.

Capitolo 128. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 1980 e 28 giugno 1892, n. 296 - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 35,500.

Capitolo 129. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 130. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5500 - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 875,000.

Capitolo 131. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3 e 6 della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª) - Ammortamento (Undecima ed ultima annualità), lire 2,033,152. 62.

Capitolo 132. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 4 dell'allegato M, approvata con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento - (Quarta annualità), lire 800,883. 88.

Anticipazioni a Provincie e Comuni. — Capitolo 133. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, per memoria.

Partite che si compensano con l'entrata. — Capitolo 134. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle

controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Categoria quarta. *Partite di giro. — Servizi diversi.* — Capitolo 135. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata o in so- speso, lire 6,297.

Capitolo 136. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo, lire 10,865.

Capitolo 137. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificai o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1,954,675.

Capitolo 138. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della Cassa depositi e prestiti, lire 17,278,783. 16.

Capitolo 138-bis. Somma da versarsi dalla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterra- nea, Adriatica e Sicula da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101) (*Spesa d'ordine*), lire 5,523,650.

Capitolo 139. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 494,296. 39.

RIASSUNTO PER TITOLI. — Titolo primo. — *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive — Oneri dello Stato.*

Debiti perpetui, lire 478,226,195.45.

Debiti redimibili, lire 86,792,224.24.

Debiti variabili, lire 122,577,973.13.

Debito vitalizio, lire 6,246,000.

Dotazioni, lire 15,133,333.33.

Spese per le Camere legislative, 2,312,000 lire.

Spese generali di amministrazione. — Ministero, lire 2,341,701.86.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 20,000.

Corte dei conti, lire 1,718,303.67.

Ufficio centrale d'ispezione, lire 76,712.50.

Avvocature erariali, lire 974,975.39.

Intendenze di finanza, lire 2,057,060.

Servizio del tesoro, 1,242,210.67.

Regia zecca e monetazione, lire 120,723.

Servizi diversi, lire 1,463,130.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori, lire 988,441. 66.

Fondi di riserva, lire 3,500,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 725,791,034.90.

Titolo secondo. — *Spesa straordinaria.* —

Categoria prima. — *Spese effettive.* — Oneri dello Stato, lire 968,258.34.

Spese generali di amministrazione, lire 293,360.

Spese diverse, lire 2,559,609.12.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 3,861,227.46.

Categoria terza. — *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 18,716,314.88.

Partite che si compensano con l'entrata, lire 170,000.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 18,886,314.88.

Totale del titolo secondo. — *Spesa straordinaria*, lire 22,747,542.34.

Totale delle spese reali (*ordinarie e straordinarie*), lire 748,538,577.24.

Categoria quarta. — *Partite di giro*, lire 25,268,566.55.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria I. — *Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)*, lire 729,652,262.36.

Categoria III. — *Movimento di capitali (Parte straordinaria)*, lire 18,886,314.88.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 25,268,566.55.

Totale generale lire 773,807,143.79.

Pongo a partito il totale generale della spesa pel Ministero del tesoro in lire 773,807,143.79.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884; n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(È approvato).

Si da lettura dell'elenco A, unito alla presente legge.

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1901, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
- » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
- » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia (*Interessi*).
- » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia (*Interessi*).
- » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napolitane.
- » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015 (serie 3^a).
- » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*Interessi*).
- » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).
- » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
- » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*Interessi*).
- » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, numero 6751 (*Interessi*).
- » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) (*Interessi*).
- » n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro.
- » n. 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111).
- » n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
- » n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 (*Interessi*).
- » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 23. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, num. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato D).
- » n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a).
- » n. 26. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, numero 491).
- » n. 27. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio Decreto 1° giugno 1897, n. 380).
- » n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
- » n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).

Segue **Elenco A.**

- CAPITOLO n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).
- » n. 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 44. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 68. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 71. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 72. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero.
 - » n. 78. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
 - » n. 79. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 82. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 83. Spese postali.
 - » n. 86. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 91. Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
 - » n. 93. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
 - » n. 96. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 97. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 98. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
 - » n. 99. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 112. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 113. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 115. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
 - » n. 118. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 119. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 122. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 123. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 124. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

Segue **Elenco A.**

- CAPITOLO n. 126.** Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e Regio Decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
- » n. 127. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 128. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.
 - » n. 129. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 130. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, numeri 4785 e 5550 - Ammortamento.
 - » n. 134. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 138-bis. Somma da versarsi dalla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 17.** Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.
- » n. 24. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 25. Spese postali.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 35. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
 - » n. 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Idem).
 - » n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, l'imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario. (Idem).
 - » n. 46. Restituzioni e rimborsi. (Demanio).
 - » n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle Casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
 - » n. 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 50. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
 - » n. 51. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 56. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
 - » n. 57. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 59. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

Segue **Elenco A.**

- CAPITOLO n. 64. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 65. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 66. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 67. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 68. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 75. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 76. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
 - » n. 78. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 79. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 80. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 81. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 82. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 93. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 94. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 95. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
 - » n. 98. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 99. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Idem).
 - » n. 100. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 101. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 109. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 112. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 113. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 119. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 120. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 125.** Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
- » n. 126. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 127. Vincite al lotto.
 - » n. 132. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari ed indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 133. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 138. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni o missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 140. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 141. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 146. Paghe agli operai delle saline.
 - » n. 147. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 149. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
 - » n. 150. Compra dei sali.
 - » n. 151. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
 - » n. 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 154. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
 - » n. 155. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
 - » n. 158. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 162. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 164. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (tabacchi e sali).
 - » n. 171. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 175. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 177. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 179. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 180. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 181. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 182. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 183. Rimborsi e restituzioni di tassa sul macinato.
 - » n. 184. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 194. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 195. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 197. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO** n. 198. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 199. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'Isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 201. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
 - » n. 202. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 203. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
 - » n. 204. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 205. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 206. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
 - » n. 207. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 208. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 209. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 210. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).
 - » n. 211. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 212. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 213. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 214. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 215. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
 - » n. 216. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Comune di Roma).
 - » n. 217. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 218. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO** n. 9. Spese postali.
- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 19. Spese di giustizia.
 - » n. 21. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.
 - » n. 23. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e Regio Decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO** n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Segue **Elenco A.**

- CAPITOLO n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 33. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del regno.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 14. Spese di liti.
- » n. 15. Spese postali.
- » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 51. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti — Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
- » n. 104. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
- » n. 105. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e di istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali — Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
- » n. 106. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti — Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
- » n. 112. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie.

Ministero dell'Interno.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Spese di posta.
- » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 19. Spese di liti.
- » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 38. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, articolo 81, e Regio Decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
- » n. 66. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 114. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (legge 14 luglio 1887, n. 4791).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 4. Spese postali.
- » n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 10. Spese giudiziali in dipendenza di liti e vertenze coll'Amministrazione.

Segue **Elenco A.**

- CAPITOLO n. 12.** Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 27. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 57. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 61. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'articolo 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata — Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 62. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 7.** Spese di liti.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 20. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 21. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 23. Premio per la vendita di francobolli, dei biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954, modificato col Regio Decreto 25 marzo 1897).
 - » n. 24. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 25. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 27. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
 - » n. 31. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
 - » n. 37. Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro.
 - » n. 38. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche di spese di espresso e simili.
 - » n. 45. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 48. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3.** Spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 10. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 20. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 35. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 38. Spese di liti.
 - » n. 39. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Segue **Elenco A.****Ministero della Marina.**

- CAPITOLO** n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 11. Spese di liti.
 - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 19. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 20. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) e 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 27. Corpo reale equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 44. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
 - » n. 47. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO** n. 9. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 10. Spese di posta.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 26. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
 - » n. 27. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
 - » n. 79-bis. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col Regio Decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80 sugli infortuni del lavoro.
 - » n. 92. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio Decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª).
 - » n. 96. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
 - » n. 107. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 113. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali; sub-riparto dei terreni adempribili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete — Compensi e retribuzioni per studi compiuti anche da impiegati di ruolo e straordinari.
 - » n. 116. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 121. Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3ª.
 - » n. 122. Campo sperimentale di S. Alessio.
 - » n. 133. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

(È approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della

legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(È approvato).

Si dà lettura dell'elenco B, unito alla presente legge.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 66. Spese per i servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti per il ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 68. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 35. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario. - Art. 6, Alleg. G, legge 8 agosto 1895 n. 486.
- » n. 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
- » n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario. (Idem).
- » n. 46. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 59. Spese per imposte e sovrimposte. (Canali Cavour).
- » n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 65. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 66. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 67. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 68. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 76. Spese per il servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 28. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 79. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 80. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

Segue **Elenco B.**

- CAPITOLO n. 81.** Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile.
- » n. 82. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 84. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
 - » n. 85. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 86. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 88. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Gabelle).
 - » n. 89. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 90. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 93. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti od altri accessori (Gabelle).
 - » n. 94. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 99. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 100. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 101. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 109. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 112. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 113. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transit, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Idem).
 - » n. 118. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
 - » n. 119. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 120. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 132. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 133. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 138. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 141. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 147. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della postorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 154. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 155. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 158. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

Segue **Elenco B.**

- CAPITOLO n. 160.** Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza; spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
- » n. 162. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 164. Restituzioni di canoni di rivendite indebitamente percetti.
 - » n. 171. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 175. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni Asse ecclesiastico.
 - » n. 177. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni Asse ecclesiastico.
 - » n. 179. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indennati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 181. Aggió ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 184. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1º della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 198. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 202. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 203. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo. (Idem).
 - » n. 204. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre. (Idem).
 - » n. 205. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza. (Idem).
 - » n. 206. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre. (Idem).
 - » n. 207. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale. (Idem).
 - » n. 208. Restituzione di diritti indebitamente esatti. (Idem).
 - » n. 211. Personale per la riscossione del dazio. (Comune di Roma).
 - » n. 213. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre. (Idem).
 - » n. 214. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza. (Idem).
 - » n. 215. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre. (Idem).
 - » n. 216. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale. (Idem).
 - » n. 217. Restituzione di diritti indebitamente esatti. (Idem).

(È approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1900-901 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168 è fissato in lire 500,000.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1890, n. 70 il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1900-901, pei colloca-

menti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 340,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	14,000
Id. delle finanze	»	26,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	14,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica »		13,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	18,000
Id. delle poste e dei telegrafi »		20,000
Id. della guerra	»	147,000
Id. della marina	»	22,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	8,000
	L.	<u>340,000</u>

Al conto consuntivo 1900-901 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del bilancio degli affari esteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-1901.

Si dia lettura del disegno di legge.

Fulci Nicolò, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 29-A).

Presidente. La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinchia.

Pinchia. Ossequente alla deliberazione della Camera di eliminare dalla discussione dei bilanci ogni questione politica, mi limito a pregare l'onorevole ministro degli esteri, che voglia assicurare me e la Camera intorno ad una questione, la quale interessa anche un certo numero dei nostri connazionali, che ebbe eco anche nei Parlamenti esteri, ed intorno alla quale fu discusso lungamente al Reichstag germanico. Trattasi di una que-

stione di ordine internazionale, e di somma importanza.

Allo scoppiare della guerra tra l'Inghilterra ed i Boeri, l'Inghilterra volle che gli stranieri residenti nel Transwaal si munissero di una licenza di soggiorno, in seguito alla quale essi venivano assicurati delle persone e dei loro averi.

Noi abbiamo nel Transwaal una discreta colonia di lavoratori, minatori, operai di ferrovie ed anche esercenti d'industrie, che da parecchi anni colà stabiliti prosperano discretamente. Gente quindi dedita ai propri affari, estranea alla politica. Questi nostri italiani si uniformarono immediatamente all'invito dall'autorità inglese, pagarono la loro corona per ottenere il permesso di residenza e si credettero in tal modo tranquilli.

Una sera, verso il 13 luglio, o per istrada, o nelle abitazioni, questi italiani, insieme a sudditi di altre nazioni, vennero improvvisamente arrestati, alcuni anche nelle ore del sonno; ad essi si dà appena il tempo di vestirsi, ma non di raccogliere la loro roba, nè di accomiarsi dalle famiglie. Vien detto loro che si trattava di affare di polizia da esser liquidato in poche ore, e che dopo sarebbero stati rimandati alle loro case. Invece questi nostri concittadini sono condotti al forte di Johannesburg, colà rinchiusi, senza che sia dato loro il mezzo, nè di avvicinare le loro famiglie, nè di comunicare loro la situazione in cui si trovavano. Essi allora fanno appello al regio agente italiano in Pretoria, il quale non si fa vivo e solamente fa rispondere dal console germanico, che, in seguito alle assicurazioni del Governo inglese, non si tratta che di un affare di polizia, che sarà liquidato in pochi giorni. Invece questi stranieri sono caricati sopra un treno composto di vagoni, destinati al trasporto del bestiame, e fatti viaggiare in quel modo fino al porto di East London; quattro giorni di viaggio, durante i quali appena poterono nutrirsi vivendo fra gli agi di vagoni bestiame, forniti dal Governo di Sua Maestà Britannica. Giunti ad East London furono chiusi in una chiatta, nella quale mancava l'aria, dove essi si sentivano affissare; e, siccome essi gridavano, tanto per migliorarne la respirazione fu coperta la chiatta con copertoni impermeabili. In quel modo questi infelici furono trasportati a bordo della nave *Hawarden Castle*.

Lascio giudice la Camera, dati questi precedenti, di che razza sia stata la traversata di questi infelici a bordo dell'*Hawarden Castle*. Questo bastimento si trattenne per cinque giorni a Simons Bay per far carbone. I nostri italiani da quel porto scrissero al nostro console a Capetown invocando l'assistenza delle autorità italiane, ma non ebbero la consolazione di veder la faccia di un nostro agente, nè di avere una risposta, mentre i loro compagni di sventura, appartenenti ad altre nazionalità, ricevettero tutti la visita dei rispettivi consoli, che raccomandavano i loro connazionali. Intanto, mentre l'autorità inglese aveva prima dichiarato l'arresto per una ragione di polizia, promettendo imminente la libertà, l'arresto fu mantenuto e quegli infelici trattati come prigionieri di guerra.

Ma per poterli fare arrivare impunemente ai porti europei furono messi a bordo come stranieri, viaggianti sotto la protezione inglese, e sbarcati a Londra famelici, nudi, senza mezzi neanche di raggiungere la patria; e malgrado le ripetute istanze, malgrado le ripetute preghiere, mai avvenne che una autorità italiana intervenisse a loro favore, mentre in ogni momento e in tutte le altre circostanze i loro compagni di sventura ebbero, se non una assistenza molto generosa, almeno la presenza rassicurante delle autorità consolari o diplomatiche delle rispettive nazioni.

Ora io dico: qui ci troviamo di fronte a due questioni gravissime, e cioè: il trattamento fatto ad italiani con dei pretesti non giustificati e non giustificabili da parte di una potenza amica, e la trascuranza completa dei rappresentanti di Sua Maestà all'estero verso i nostri connazionali. È questa una questione grave e complessa, che implicherebbe una discussione, la quale andrebbe oltre i termini fissati dalle presenti condizioni parlamentari, ma io ho creduto che fosse decoro del Parlamento e dover nostro di sollevarla. Ricordo, che in altri Parlamenti fu sollevata e chiusa con onore. Mi auguro altrettanto per l'assemblea italiana.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Darò all'onorevole Pinchia le spiegazioni che egli mi chiede, e gli dirò quanto risulta al

Governo. Dopo che le forze inglesi furono stabilite nei vari punti del Transvaal, non pochi stranieri sono stati espulsi. Le espulsioni maggiori, avvennero appunto nell'epoca di cui ha parlato l'onorevole Pinchia, vale a dire nello scorso mese di luglio. Oltre 300 stranieri tedeschi, austriaci, francesi, russi, italiani, e gli italiani sono, da quanto mi risulta, in numero di 58, furono arrestati a Johannesburg nella notte del 13 luglio e dopo breve detenzione avviati a East London dove un vapore appositamente noleggiato, l'*Hawarden Castle*, li trasportò prima a Simons Bay presso Capetown e indi a Helsinga e a Londra.

Non valsero a Johannesburg gli uffici dei consoli ivi presenti. Il console italiano risiede a Pretoria. Da Simons Bay gli italiani si rivolsero al nostro console a Capetown, ma la lettera giunse due giorni dopo la partenza del vapore per l'Europa.

Al giungere del vapore a Londra, il regio console avvertito, inviò a bordo del bastimento un suo incaricato il quale si adoperò per agevolare il loro ritorno in patria. Ora qui non si tratta del diritto di espulsione, che, in massima, appartiene ad ogni Governo. Si tratta di esaminare, caso per caso se la espulsione è avvenuta in modo non giustificato, in modo da creare un ingiusto danno. Io mi sono rivolto agli interessati, come pure al nostro console a Pretoria, perchè raccolgano tutti i dati necessari, che valgano sia a dimostrare l'espulsione destituita di fondamento, sia ad accertare i danni patiti; poichè i reclami che mi giunsero non contenevano altro che la denuncia del fatto. Importa, per l'efficacia della nostra azione che i singoli reclami si possano presentare con quella migliore documentazione che le circostanze permettono.

Noi abbiamo già fatto conoscere al Governo inglese il nostro modo di vedere; ed appena avuti i dati ed i documenti necessari, appoggeremo presso il Gabinetto di Londra, con ogni cura e con ogni diligenza, questi reclami.

Pinchia. Chiedo di parlare.

Presidente. Non può parlare più di una volta.

Pinchia. Per una dichiarazione.

Presidente. Faccia la dichiarazione.

Pinchia. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, le quali, allo stato

delle cose, mi paiono sufficienti e spero che per l'avvenire il servizio di posta, non ostacoli l'azione consolare.

In genere, gli agenti diplomatici ricordano tutti quel nostro console di Costantinopoli del quale parlò un collega; egli ignorava dove fossero, colà, le nostre scuole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini, presidente della Giunta del bilancio. La Camera, accogliendo la proposta dell'onorevole Sacchi, espresse il desiderio che si votassero senza discussione questi bilanci.

Non credo di venir meno all'ossequio che debbo alla Camera profittando di questa occasione per dirigere all'onorevole ministro degli affari esteri alcune domande, che mi sono suggerite dagli allarmi che di tempo in tempo sorgono in Paese per timore di cambiamenti a noi dannosi nella situazione della Tripolitania e dell'Albania.

La situazione della Tripolitania non la credo pericolosa poichè, l'autorità del Sultano in questi ultimi anni vi si è rafforzata; ma non la credo neppure sicura, quando rifletto che le popolazioni si sentono oppresse e malcontente, che la Francia ha preso possesso della regione del lago Echad e si prepara a fare l'occupazione simbolica, ma pur sempre occupazione, del Vadai, ossia dell'Interland vero e proprio della Cirenaica. Quest'ultimo fatto, ed altri altrettanto significativi, non si spiegherebbero, qualora la Francia avesse rinunciato al suo ideale di aggiungere quando che sia anche la Tripolitania al suo grande Impero africano.

La situazione dell'Albania è meno sicura e più grave perchè ivi le popolazioni sono malcontente come quelle della Tripolitania; e per di più, sono tenute in continua agitazione dalla propaganda ellenica, dalla propaganda slava, e soprattutto dalla propaganda austriaca, la quale si esercita nel modo più evidente e senza nessun riguardo.

Per parlare soltanto di questa ultima dirò che l'Austria s'ingerisce nella nomina dei parroci e dei vescovi, i quali sono diventati altrettanti agenti di politica austriaca; mantiene spedali ed altre opere di beneficenza; ha il monopolio del servizio postale, attira nei colleghi più aristocratici di Vienna i figli dei più ricchi *bey* dell'Albania: ha in mano le comunicazioni marittime fra l'Albania e Costantinopoli, ed adesso sta preparando la

costruzione di ferrovie che dal Sangiaccato di Novi Bazar in poco tempo potranno portarla fin dentro il cuore dell'Albania. Tutti questi fatti non sarebbero spiegabili ove essa non avesse obbiettivi ben precisi e bene determinati. Quali questi obbiettivi possano essere non starò a dire.

Io non sono partigiano della politica di espansione nel senso che le si dà oggi, e non fui favorevole alla spedizione in Cina, dove avrei preferito che si seguisse l'esempio dato dall'Austria, la quale laggiù ha mandato soltanto navi e non navi e soldati come noi. Però nel mio pensiero la politica di raccoglimento non è politica di abbandono dei nostri veri interessi; e politica di abbandono, non politica di raccoglimento noi faremmo ove non ci preoccupassimo continuamente e con cura costante di ciò che può avvenire in Tripolitania ed in Albania.

È mia convinzione profonda, che gl'interessi d'Italia sarebbero gravemente offesi qualora lo *statu quo* della Tripolitania si modificasse in senso vantaggioso per un'altra potenza; è mia convinzione altrettanto profonda, che la stessa indipendenza d'Italia rimarrebbe ferita qualora la situazione dell'Albania si modificasse in senso tale, per cui fosse possibile che a Durazzo ed a Vallona sventolasse una bandiera differente da quella del sultano o da quella del popolo albanese risorto a Stato autonomo.

Intimamente convinto di questi punti di vista, sui quali non mi trattengo ulteriormente, perchè credo che sarebbe superfluo e potrebbe essere anche non utile, ho sentito il dovere, che ora adempio, di presentare all'onorevole ministro degli affari esteri, le seguenti domande. Quali sono gli obbiettivi della nostra politica per quanto concerne la Tripolitania? Quali sono gli obbiettivi della nostra politica per quanto concerne l'Albania? La nostra politica è diretta a creare una situazione per cui in quelle regioni, quando lo *statu quo* dovesse modificarsi, non si modifichi in modo conforme agli interessi d'Italia?

Non ho altro da aggiungere: attendo fiducioso le risposte dell'onorevole ministro. (*Bene! — Approvazione.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Risponderò brevemente alle osservazioni ed alle domande dell'onorevole Guicciardini. L'ono-

revoles Guicciardini si preoccupa della situazione attuale del Mediterraneo, delle eventualità che vi possono sorgere, degli allarmi che di tratto in tratto si diffondono dai giornali, e che mi affretto ad aggiungere, non sono giustificati.

Consento con l'onorevole Guicciardini. Non si comprende che l'Italia abbia una politica estera, se questa politica non vigila, innanzi tutto, sugli interessi italiani che sono connessi con le condizioni politiche del mare che circonda il nostro paese, e non si pone in grado di premunirli, per quanto umanamente è possibile, contro gli avvenimenti improvvisi e contro le sorprese.

Io cercherò di tranquillare, con una parola, le inquietudini alle quali l'onorevole Guicciardini ha fatto allusione.

Per quanto concerne l'Albania, posso assicurare che il Governo austro-ungarico ed il Governo italiano hanno già avuto occasione di considerare i loro reciproci interessi sulle coste ottomane dell'Adriatico, e di riconoscere che questi interessi hanno la loro tutela nel rispetto e nella conservazione dello *statu quo* territoriale.

Quanto alla Tripolitania, non ho mai esitato e non esito a dichiarare che, nel mantenimento delle sue presenti condizioni, nel rispetto del suo territorio, è impegnato un indiscutibile interesse italiano, di cui non possiamo abbandonar la custodia. (*Vive approvazioni*). Ma aggiungo ancora che noi consideriamo questo interesse come assicurato da sufficienti dichiarazioni, anche recentemente confermate, e da sufficienti guarentigie.

Mi conceda la Camera un'altra considerazione, che non si discosta dall'argomento. Ho sempre creduto e credo che non convenga, nelle sue presenti circostanze, all'Italia, di esagerare la sua azione politica, proponendosi obbiettivi, che non siano in proporzione coi mezzi di cui può o vuole disporre. (*Benissimo!*) Ma questa politica, si chiami di prudenza, si chiami di raccoglimento, come meglio si vuole, deve però esser fatta a due condizioni: l'una, che, nelle questioni di interesse generale, l'Italia frattanto non abbandoni il suo posto nel consesso delle Potenze (*Benissimo! Bravo!*); l'altra, che frattanto le questioni, che più direttamente la interessano, non siano compromesse a suo detrimento.

Spero che queste spiegazioni affideranno

l'onorevole Guicciardini che la nostra politica non distoglierà mai nè il suo pensiero nè l'opera sua dall'adempimento di questo duplice dovere. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione dei capitoli, i quali si intenderanno approvati se nessuno chiede di parlare.

TITOLO I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 441,071.72.

Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, lire 67,500.

Capitolo 3. Ministero - Biblioteca ed abbonamento di giornali, lire 22,080.

Capitolo 4. Manutenzione del palazzo della Consulta, lire 15,000.

Capitolo 5. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa d'ordine*), lire 48,000.

Capitolo 6. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 44,060.

Capitolo 7. Spese segrete, lire 100,000.

Capitolo 8. Spese di stampa, lire 3,000.

Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 21,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 11. Spese casuali, lire 38,135.

Debito vitalizio. — Capitolo 12. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 326,000.

Capitolo 13. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 7,000.

Spese di rappresentanza all'estero. — Capitolo 14. Stipendi al personale delle Legazioni (*Spese fisse*), lire 408,250.

Capitolo 15. Stipendi al personale dei Consolati (*Spese fisse*), lire 489,250.

Capitolo 16. Stipendi al personale degli interpreti (*Spese fisse*), lire 65,234.

Capitolo 17. Assegni al personale delle Legazioni (*Spese fisse*), lire 1,288,000.

Capitolo 18. Assegni al personale dei Consolati (*Spese fisse*), lire 2,032,820.46.

Capitolo 19. Assegni al personale degli interpreti (*Spese fisse*), lire 78,500.

Capitolo 20. Indennità locali agli impie-

gati d'ordine presso i regi uffici all'estero, lire 15,000.

Capitolo 21. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione, lire 246,566.94.

Capitolo 22. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero, lire 40,000.

Capitolo 23. Missioni politiche e commerciali, lire 80,000.

Capitolo 24. Indennità di alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero, lire 154,145.

Capitolo 25. Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid, Londra e Pechino, lire 46,500.

Spese diverse. — Capitolo 26. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati all'estero, lire 242,140.

Capitolo 27. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero, lire 190,900.

Capitolo 28. Rimpatrii e sussidii a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero, lire 215,000.

Capitolo 29. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo d'archivio all'estero, lire 6,000.

Capitolo 30. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria, lire 8,000.

Capitolo 31. Scuole all'estero, lire 985,000.

Capitolo 32. Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri, lire 357,500.

Capitolo 33. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 124,000.

Capitolo 34. Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa, lire 8,130,800.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 16,339,553.12.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 168,052.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1900 al 30 giugno

1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Anche questo disegno di legge verrà posto in votazione a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni segrete, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per lire 8,290,527.98 su alcuni capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 1898-99 risultanti dal resoconto generale consultivo dell'esercizio stesso.

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	181
Voti contrari	36

(*La Camera approva*).

Eccedenza di impegni per la somma di lire 11,276.47 su alcuni capitoli del bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99.

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	180
Voti contrari	37

(*La Camera approva*).

Eccedenza di impegni per la somma di lire 244,487.31 su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1898.

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	177
Voti contrari	40

(*La Camera approva*).

Eccedenze di impegni per la somma di lire 161,532.31 in alcuni capitoli del bilancio di grazia a giustizia per l'esercizio 1898-99.

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	174
Voti contrari	43

(*La Camera approva*).

Eccedenze di impegni per la somma di lire 53,129.90 su alcuni capitoli del bilancio degli affari esteri per l'esercizio 1898-99.

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	179
Voti contrari	38

(La Camera approva).

Eccedenze d'impegni per la somma di lire 739,617. 46 su alcuni capitoli del bilancio della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1898-99:

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Favorevoli	176
Contrari	41

(La Camera approva).

Eccedenze di impegni per la somma di lire 3,418,850. 18 su alcuni capitoli del bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99:

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Favorevoli	177
Contrari	40

(La Camera approva).

Eccedenze di impegni per la somma di lire 75,607. 20 su alcuni capitoli del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-09:

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Favorevoli	173
Contrari	44

(La Camera approva).

La seduta è sospesa alle ore 13. 5.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

La seduta è ripresa alle ore 14. 30.

Radice, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente.

Dichiarazioni sul processo verbale.

Presidente. Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole Baccelli Guido. Ne ha facoltà.

Baccelli Guido. (*Segni di viva attenzione*). Chiedo di parlare sul processo verbale per protestare contro le affermazioni dal ministro Gallo fatte, me assente dalla Camera, intorno alle concessioni che io avrei accordato agli studenti universitari o ad altri, ciò che egli afferma avere creato uno stato di anarchia.

Io che ho dato saggio di molta equanimità non avrei creduto di essere fatto segno a così grande accusa da parte di chi, non tenuto a sindacare l'opera dei suoi predecessori, per proprio impulso li aggredisce assenti, dando prova di non prestare omaggio al principio di autorità.

Io lo sfido al cospetto di tutta la Camera a portare qui fatti che suffraghino la sua affermazione, ed intanto certo della mia coscienza torno nuovamente a respingergli le parole che egli ha pronunziato qui dentro. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della istruzione pubblica.

Gallo, ministro dell'istruzione pubblica. Il tono delle parole dell'onorevole Baccelli non sarà il tono delle mie, per la differenza del suo temperamento e del mio, della sua età e della mia. Lui assente, ho pronunziato parole, che, lui presente, sono pronto a ripetere.

Alla Camera non si presumono deputati assenti.

Il deputato e il rappresentante del Go-

verno quando parlano, parlano di fronte a tutti. Comprendo le legittime suscettibilità dell'onorevole Baccelli, ed in questo momento, come sempre, e forse più, io ho il dovere di essere equanime. Se non che la parola da me adoperata era innocente. Naturalmente non si poteva prenderla in senso proprio, si doveva prenderla in senso traslato. Io non poteva imputare all'onorevole Baccelli ed agli altri miei predecessori di essere anarchici. Quando ho parlato di anarchia, evidentemente intendeva alludere alla confusione, al disordine delle disposizioni ministeriali, in contrapposto alle disposizioni legislative e regolamentari; e questo oggi mantengo pienamente.

Ieri sera l'onorevole Cortese ha presentato una interrogazione, chiedendomi se io avessi intenzione di modificare il regolamento e di pubblicare un testo unico nel quale fossero comprese tutte le singole disposizioni relative agli esami.

Ciò prova che tutti sentono il bisogno di uscire dallo stato di confusione e di disordine, nel quale ci troviamo.

Che la mia affermazione poi possa indebolire l'autorità del Governo io non lo credo, perchè riordinare, ricostruire e rimettere le cose in carreggiata è assicurare il trionfo della maggiore autorità del Governo.

Non v'è cosa la quale possa maggiormente pregiudicare l'autorità del Governo quanto discutere di certi argomenti in momenti nei quali si dovrebbe tacere, atteso il contegno che in qualche luogo in questo momento si tiene. Ed io pregherei l'onorevole Baccelli (è una preghiera che gli fo dal profondo del cuore) di riservare qualunque questione fra noi ad altro tempo. In questo momento cosa migliore è il silenzio. Se egli ha da difendere

l'opera sua non gli mancherà occasione di difenderla: se io devo difendere le mie affermazioni non mi mancherà anche tempo di difenderle. Oggi basta la sua protesta, basta la mia risposta. (*Bravo! Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare sul processo verbale l'onorevole Magnaghi.

Magnaghi. Prendo a parlare sul processo verbale per fare una dichiarazione che avrei fatta ieri in fin di seduta se mi fossi trovato presente allorquando l'onorevole Galli svolse la sua interrogazione al ministro della marina.

Sulle osservazioni presentate dall'onorevole Campi alla Commissione del bilancio circa le prove dei cannoni nella regia marina furono espressi varii giudizi nella Camera e si fecero commenti sui giornali con allusioni velate od esplicite al mio nome.

Dichiaro nel modo più reciso che io non ho mai nè ora nè prima espresso l'asserzione che mi si attribuisce, quella cioè che i cannoni della marina si provino soltanto a mezza carica, opinione che è così manifestamente erronea ed assurda da non poter mai cadere nel pensiero di chi menomamente conosca la marina (*Bravo*).

Baccelli Guido. Domando di parlare.

Presidente. Per fatto personale.

Baccelli Guido. Io non posso dirmi punto soddisfatto delle parole dell'onorevole ministro. Egli ha preso la tesi generale e non ha risposto alla domanda mia, che è quella di portare qui i fatti, sui quali egli leva la propria accusa. Li porti, onorevole ministro!

Gallo, ministro dell'istruzione pubblica. Sul processo verbale?

Baccelli Guido. Li porti quando sarà il momento. Ma non pensi mica che a Lei od a me, la Camera creda senza la prova. Il principio di autorità in quanto alle semplici affermazioni ha fatto il suo tempo: oggi non si crede, se non ciò che è provato. Ed Ella non giungerà mai a provare ciò che ha detto sui fatti miei.

Comprendo l'allusione del momento, ma il mio amico onorevole Manna parlava, prima che fatti dolorosi, del resto ormai sistematici, si riproducessero; fatti, contro i quali ho sempre affermato non esserci che un rimedio solo, e credo che ormai la Camera nella sua maggioranza ne sarà persuasa. Però in codesta dolorosa congiuntura non ha nulla a temere

dal suo anarchico predecessore, onorevole ministro Gallo, perchè gli studenti di Napoli sono stati da me tenuti sei mesi sotto la spada di Damocle e non ho mai ceduto alle loro pretese. Essi si sono resi a ciò che deve essere il precetto dell'ordine e della disciplina. Altrettanto ho fatto per l'Università di Palermo; e studenti di medicina in un'altra grande Università, a Torino, hanno perduto intieramente l'anno.

Questo ha fatto il ministro anarchico: vedremo quello che farà Lei. Perchè certe concessioni non si possono dare poi nè ai rettori coi Consigli accademici, nè alle Facoltà: e non si possono dare quando la legge è contraria.

Ora la legge non accorda che due sole sessioni di esame: cosicchè una terza sia assolutamente inammissibile, e noi l'abbiamo accordata mai. In questi casi il ministro non può fare come Pilato, lavarsene le mani e rimetterla alle autorità accademiche; comoda dottrina! Le autorità accademiche non hanno il diritto di violare la legge e se la violano, è responsabile il ministro.

Gallo, ministro dell'istruzione pubblica. Io l'ho negata.

Baccelli Guido. Dunque le mie parole in quest'Aula non gli recano alcun danno. I precedenti miei sono dell'onesto rigore e non mai di cedere alla intemperanza dei giovani, che io amo come figliuoli. E quando Ella, onorevole Gallo, vuole, può intervenire nella mia scuola, dove convengono 300 studenti e vedere se ci sia uno solo che si permetta di alzare una sola volta la voce; tanto è il rispetto che incutono la disciplina scolastica e la convinzione del maestro.

Dunque prosegua, in questo, gli esempi miei e se sarà anarchico, come me, se ne tenga. Quando verrà il tempo di discutere sulle concessioni fatte da me, allora vedremo se il suo rigore sia giusto, o giuste le mie concessioni; e se le mie concessioni siano fatte meglio che ai discepoli, ai padri di famiglia: differenza importantissima è questa, perchè si può concedere qualche cosa alle famiglie, senza infrangere o rallentare la disciplina. E basta. (*Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. L'incidente è esaurito. E non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(*È approvato*).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di salute, l'onorevole Rampoldi, di giorni 2. Per motivi di famiglia, l'onorevole Molmenti, di giorni 2.

(Sono conceduti).

Commemorazione.

Presidente. (*Segni di attenzione*). Alle trepidanti ansie dei colleghi, che sapendo malato sulle ridenti spiagge di Resina il collega Silvio Venturi, facevano ripetute istanze per ottenerne notizia, debbo con animo commosso rispondere con un ferale annunzio.

Un'altra tomba si è dischiusa: e la scienza e il Parlamento si uniscono nel dolore piangendo la morte di chi era di entrambi vivo e splendido ornamento.

Nato a Monteforte d'Alpone il 28 giugno 1851, egli seppe ben presto con la forza prodigiosa del suo intelletto e della sua volontà, con la bontà innata del cuore, con la versatilità del suo ingegno e la vastità della dottrina conquistare l'affetto dei suoi concittadini che lo mandarono fra noi, degno loro rappresentante, nelle Legislature XX e XXI.

Chi è di noi che non ricorda la parola fulgida, elegante, fantasiosa che fino dal suo primo apparire alla Camera, s'impose all'Assemblea eccitando in tutti la più viva simpatia? Chi è di noi che non ricordi con quanto calore di convinzione e profondità di dottrina ragionasse di argomenti così diversi; dal dazio sui grani al duello, dalle riforme sociali ai dissidi con la Chiesa, dalla malaria alle riforme di pubblica sicurezza, dagli stipendi dei maestri alle condizioni dei manicomi?

La sua competenza grandissima in tutte le quistioni psichiatriche gli valse il posto di direttore del manicomio di Girifalco, che egli elevò all'altezza dei moderni progressi, e la squisita bontà d'animo così importante per queste difficili e delicate mansioni egli portò in tutti i rapporti della vita sua. Onde fu circondato sempre e dovunque di affetto grandissimo riassumendo nell'animo suo la dolcezza del carattere veneto, la forza e la prontezza d'ingegno della sua patria adottiva, dove tanto tesoro d'intelligenza e di amore adoperò a vantaggio dei derelitti.

Alla memoria di lui mando un reverente saluto, espressione del dolore infinito che tutti ci raccoglie intorno al suo sepolcro in un sentimento comune di incancellabile affetto. (*Vive approvazioni*).

Todeschini. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Todeschini. Quale rappresentante del secondo collegio di Verona, in nome della deputazione veronese, mi associo alle parole, dette dall'illustre nostro presidente in memoria di Silvio Venturi.

La vita sua fu spezzata dalla assiduità del lavoro in quanto che egli dedicava tutta intera la sua operosità a quello stabilimento, cui presiedeva da vari anni, in Girifalco.

Eletto rappresentante di Colonia Veneta, non trascurò per questo gli eletti studi e il suo dovere, e qui nuovi doveri esercitò come rappresentante di quel collegio. Associandomi all'elogio fatto dal presidente credo di interpretare anche i sentimenti dei miei colleghi della deputazione, se a queste espressioni aggiungo il desiderio che il nostro presidente si faccia interprete della attestazione di dolore della Camera presso il comune di Monteforte, dove Silvio Venturi ebbe i natali, presso la deputazione provinciale di Verona, dove egli contava molti amici e conoscenti, e che esprima le condoglianze della Camera alla famiglia del compianto collega.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

Alessio. A nome mio, ed anche a nome di molti miei colleghi della XX Legislatura, sia lecito di aggiungere una parola di rimpianto per la morte del nostro collega Venturi.

Silvio Venturi, di modestissima origine, arrivò ad essere uno dei primi psichiatri del suo paese. Ebbe potente l'ingegno, eloquenza altamente smagliante, idee nuove, originali, che gli fruttarono gli applausi generali. In poco tempo era divenuto uno degli oratori più simpatici e più ascoltati di questa alta Assemblea. Ricorderò sempre, quali nuovi pensieri, quali nuovi concetti uscirono dal suo labbro; ricorderò sempre come egli fosse ispirato, a tutto ciò che di più nobile e di più alto, rappresenta l'opera legislativa. (*Bravissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Gallo, ministro dell'istruzione pubblica. Mi associo, a nome del Governo, alle nobili pa-

role pronunciate dall'onorevole presidente e dagli onorevoli Todeschini ed Alessio, in occasione della perdita immatura del nostro collega Venturi. Ci risuona ancora alle orecchie lo scintillio simpatico della parola del nostro compianto collega, così bene accolta sempre dalla Camera. Egli, e come professore, e come deputato, lascia una traccia non comune, ed io non posso che unirmi ai colleghi, per le onoranze che alla sua memoria si vogliono tributare.

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Todeschini propone che si mandino condoglianze alla famiglia, al comune di Monteforte, ed al Consiglio provinciale di Verona.

Ventura. Chiedo che sieno inviate le condoglianze, anche alla Deputazione provinciale di Catanzaro, poichè il compianto nostro collega era stimato ed amato direttore del manicomio di Girifalco.

Presidente. Se non vi sono obiezioni queste proposte s'intenderanno approvate.

(Sono approvate).

Dichiaro quindi vacante il collegio elettorale di Cologna-Veneta.

Interrogazioni.

Presidente. Passiamo ora alle interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Rocca Fermo, al ministro dell'interno « se non creda necessario proporre delle riforme al regolamento sulla legge comunale e provinciale, in quanto contraddice alle disposizioni della legge stessa e se non creda urgente di dare delle istruzioni ai prefetti perchè nella interpretazione della suddetta legge, essi abbiano a seguire criteri liberali, onde non intralciare l'opera delle Amministrazioni comunali e provinciali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Romanin-Jacur, *sottosegretario di Stato per l'interno.* L'onorevole Rocca Fermo deve permettermi di bipartire la sua interrogazione. Nella prima parte egli domanda se il Governo crede necessario di mutare il regolamento sulla legge comunale e provinciale, ed io gli rispondo subito affermativamente, riportandomi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, pochi giorni or

sono, rispondendo ad una interpellanza dell'onorevole Borciani. E la via si presenterà anche più opportuna e pronta a proposito del nuovo disegno di legge, che è stato presentato al Senato per alcune modificazioni alla legge comunale e provinciale. Se, come mi auguro, tale disegno diverrà legge, si imporrà inesorabilmente che il Regolamento sia modificato. Ma se anche quel disegno non divenisse legge, sarà egualmente provveduto, perchè sono d'accordo con lui che il Regolamento ha duopo di essere modificato, e sono già in corso gli studi per poter far ciò al più presto.

Ma, nella seconda parte, mi permetta l'onorevole mio amico personale, l'onorevole Rocca Fermo, di dare una risposta che certamente non potrà soddisfarlo. Egli domanda se il Governo non creda urgente di dare istruzione ai prefetti perchè nell'interpretazione della legge comunale e provinciale essi abbiano a seguire *criteri liberali*. Onorevole Rocca, io non posso darle che una sola risposta, quella stessa che darei a qualunque altro onorevole collega che esprimesse desiderio opposto, cioè che si dessero disposizioni per applicare la legge con *criteri reazionari*: Il Governo non può prender per guida che la legge. La legge stabilisce una procedura, la quale comincia col prefetto e colle deliberazioni che sono date dalla Giunta provinciale amministrativa, nella quale entrano in larga parte gli elementi elettivi; e contro i pronunciati del prefetto e della Giunta provinciale amministrativa c'è la procedura stabilita dalla legge. Le Amministrazioni comunali hanno sempre libero l'adito al ricorso. Il Governo non ha mai saputo che i prefetti esercitino illegittime ingerenze nell'applicazione della legge. Quindi mi lasci credere che non c'è bisogno di provvedere con istruzioni particolari. Se alle decisioni prese dal prefetto o dalla Giunta provinciale amministrativa le Amministrazioni comunali non credano di attenersi, ricorranò. La legge provvede perchè i reclami siano risolti con una procedura, che, a parer mio, offre ogni possibile garanzia.

Presidente. L'onorevole Rocca Fermo ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Rocca Fermo. Mentre posso e debbo dichiararmi soddisfatto della prima parte della ri-

sposta datami dall'onorevole sotto-segretario di Stato, in riguardo al proponimento del Governo di correggere il regolamento del 19 settembre 1899 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta data alla seconda parte della mia interrogazione.

L'onorevole sotto-segretario di Stato dice, che vi sono le autorità alle quali possono ricorrere i Comuni che si sentono lesi dalle Autorità prefettizie; ma io dico che la prima autorità è quella rappresentata dal Governo, il quale quando, pubblicato un regolamento, si accorge che questo urta contro la legge (e recentemente abbiamo sentito, nella seduta del 10 corrente, l'onorevole presidente del Consiglio ministro dell'interno, che rispondendo all'onorevole Borciani, affermava di riconoscere esservi molte disposizioni del regolamento del 1899 contrarie alla legge), deve correggerlo, dando immediatamente provvedimenti e disposizioni ai prefetti perchè nell'applicazione dello stesso non vadano contro la legge. Per esempio, l'articolo 191 della nostra legge comunale e provinciale, dispone, che possono essere esecutive immediatamente le deliberazioni del Consiglio comunale, quando siano prese con la maggioranza di due terzi dei votanti che ne dichiarino l'urgenza per evidente pericolo o danno nel ritardo dell'esecuzione.

Orbene, il regolamento all'articolo 69 invece vi dice, che nessuna deliberazione del Consiglio comunale e neppure quelle dichiarate immediatamente esecutive dall'articolo 191 della legge comunale e provinciale, possono essere esecutorie senza l'approvazione dell'autorità superiore. Ora questa è una disposizione contraria evidentemente alla legge, e che non può, nè deve aver valore. Il Governo deve far rispettare la legge, emanazione del corpo legislativo, e non il regolamento, emanazione del potere esecutivo. Potrei citare moltissimi altri articoli del regolamento contrari alla legge, come, per esempio, l'articolo 58, che è in aperta contraddizione con quanto dispongono gli articoli 130 e 140 della legge; l'articolo 112 che suona l'opposto di quanto stabilisce l'articolo 135, n. 4 della legge; il 135 e il 136 che contraddicono gli articoli 149 e 186 della legge comunale ed altri ancora. Ho d'uopo però di soffermarmi sul disposto dell'art. 108 del regolamento, che toglie al sindaco la facoltà di deliberare sulle *spese a cal-*

colo, mentre la legge, all'articolo 149, lo autorizza a dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio comunale. Che cosa ne deriva da quella disposizione regolamentare? Ne deriva nientemeno, che il sindaco è esautorato, e che per dare esecuzione alle deliberazioni consiliari, occorre, non più un decreto del sindaco o dell'assessore da lui delegato, ma un voto della Giunta vistato dal prefetto. Ora, basta avere un po'di pratica delle amministrazioni comunali e provinciali, per comprendere che annualmente occorrono migliaia e migliaia di deliberazioni per provvedere alle *spese a calcolo*. Nel mio comune di Mantova, che è un comune modesto, si è calcolato che occorrono quattro o cinquemila deliberazioni ogni anno; ora se dovessero essere prese dalla Giunta comunale, questa dovrebbe radunarsi giornalmente e sedere in permanenza a tal uopo. Di più, si dovrebbero stendere in bollo migliaia di verbali, con spreco di spesa, con impiego di molto personale e con perdita di tempo. Ora io credo che sia dovere del Governo, specialmente in quei casi nei quali evidentemente è violata la legge, di provvedere perchè i prefetti facciano rispettare questa e non il regolamento. Ed ho fatto questo richiamo, perchè il prefetto di Mantova, con una circolare del 18 aprile 1900, troppo ossequente al Ministero, ha ordinato a tutti i sindaci della Provincia, di non fare spesa alcuna *a calcolo*, senza la deliberazione delle Giunte municipali e senza ottenere prima il visto della prefettura. Ciò ha arrecato perturbamento grave in tutte le amministrazioni comunali della Provincia, e ciò non doveva essere permesso. Quindi io prego il Governo, non solo di studiare sollecitamente la riforma al regolamento del settembre 1899, promessa, del resto fatta fino dal 9 dicembre 1899 dal ministro Pelloux all'onorevole senatore Pellegrini, che lo interrogava sull'argomento nell'altro ramo del Parlamento, ma di prescrivere frattanto ai prefetti, che in vista dell'evidente contraddizione che esiste tra molte disposizioni del regolamento con quelle della legge comunale e provinciale, usino una certa larghezza nell'interpretare il regolamento stesso, per modo da non offendere gli interessi vitali delle amministrazioni comunali e provinciali.

Spero che l'onorevole sotto-segretario di Stato vorrà far buon viso a questa mia preghiera, perchè altrimenti, molte amministra-

zioni, non solo dei più importanti Comuni, ma anche dei più modesti e dei più tranquilli, si troveranno nella condizione o di violare la legge, o di doversi ribellare alle autorità prefettizie.

Romanin-Jacur, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Romanin-Jacur, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'onorevole interrogante ha ora chiarito il senso della sua interrogazione in modo affatto diverso da quello che io, leggendola, le avevo dato. Non discuterò se il torto sia mio o suo; ma poichè trattasi soltanto di rilevare gli inconvenienti a cui ha dato luogo l'interpretazione del regolamento, che tanto l'onorevole presidente del Consiglio, l'altro giorno, quanto io, oggi abbiamo riconosciuto difettoso così da richiedere delle modificazioni, siamo d'accordo, e mi piace assicurarlo che al più presto possibile concreteremo queste modificazioni perchè gli studi necessari per raggiungere l'intento sono già molto inoltrati.

Presidente. Segue ora l'interrogazione degli onorevoli Ciccotti e Costa ai ministri delle finanze e dell'agricoltura « sul modo col quale intendano sovvenire alle tristi condizioni fatte nel circondario di Brindisi, dalla peronospora e dal mancato raccolto a tutta la popolazione e specialmente ai coloni viticoltori. »

Connessa a questa, è pure l'interrogazione dell'onorevole Chimienti, agli stessi ministri « per sapere se intendano proporre dei provvedimenti che valgano a rendere meno disastrose le conseguenze del mancato raccolto e della peronospora nell'agro brindisino. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Rava, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio*. Risponderò tanto all'interrogazione degli onorevoli Ciccotti e Costa quanto a quella dell'onorevole Chimienti, anzi ad ambedue le interrogazioni degli onorevoli Ciccotti e Costa, poichè la seconda da essi presentata non fa che allargare la domanda che è posta nella prima. Dichiaro che intendo rispondere solo per la modesta parte che riguarda il Ministero di agricoltura e prevedo già quello che mi dirà poi l'onorevole Ciccotti. Duolmi non sia presente il ministro delle finanze.

Il Ministero di agricoltura, di fronte a questi gravi infortuni che colpiscono gli agricoltori, danneggiano e fin distruggono i raccolti, non ha che una funzione sola: cioè quella di aiutare, entro il suo ufficio e nella misura che il bilancio permette, e le leggi gli indicano, le popolazioni agricole, e poi di raccomandare al ministro delle finanze i provvedimenti finanziari ed economici o quelli fiscali rispetto alle imposte, che giovino a dare sollievo a queste sventure.

Io prego gli onorevoli Ciccotti, Costa e Chimienti, di considerare con equità queste parole, e persuadersi che il ministro non può operare al di là dei limiti che il bilancio ha fissato.

Ora, per provvedere ai danni che la peronospora arreca, il ministro ha fatto tutto quello che doveva e poteva, col richiamare, appena ebbe notizia dei danni che la peronospora arrecava in quelle regioni che prima non avevano questo flagello, col richiamare, dicevo, gli agricoltori all'uso dei rimedi nuovi che la scienza consiglia. Ha cercato di fare istruire quegli agricoltori; ha fatto tener conferenze a spese proprie; ha mandato specialisti perchè insegnassero; ha messo a disposizione degli agricoltori quelle poche macchine che erano rimaste nei suoi depositi e nelle sue scuole. Scarsi depositi; tanto scarsi che, come gli onorevoli interroganti sanno, nel bilancio presentato da noi, abbiamo creduto necessario chiedere maggiori stanziamenti; perchè l'esempio dell'Italia meridionale ci ha persuasi della necessità di aumentare questi depositi. Poi, di mano in mano che sono venute le domande e i lamenti degli agricoltori e le descrizioni delle loro sventure, noi, con le parole più calde, con la persuasione che veniva dall'animo nostro, con le prove che risultavano dalle statistiche d'ufficio, abbiamo raccomandato, e caldamente, al Ministero delle finanze, di provvedere; e tanto più vivamente raccomandato, perchè sappiamo che, in quelle regioni, per la unificata legislazione dell'imposta fondiaria, è possibile forse (dato che si stia nei casi e nei limiti contemplati da quelle antiche leggi) qualche temperamento, o sgravio o indugio di riscossione di imposta. Che altro potevamo fare?

Quindi prego gli onorevoli colleghi di riconoscere che, per parte del Ministero di agricoltura, a meno che io proprio ignori

qualche capitolo del nostro bilancio, tutto il nostro dovere si è fatto.

Quanto al ministro delle finanze, quello che le leggi gli consentono di fare, caldissimamente gli abbiamo raccomandato.

Presidente. L'onorevole Ciccotti ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della risposta ricevuta.

Ciccotti. Come già vi sarete accorto, onorevole sotto-segretario per l'agricoltura, le interrogazioni che muovono da questa parte della Camera si può dire che, in fondo, abbiano un doppio scopo: di spingere i sistemi di cui voi siete l'emanazione, gli strumenti, a svolgere tutti i loro utili effetti, od a mostrare la loro impotenza, di cui noi prendiamo atto. (*Si ride*).

Tutto quello che ha detto l'onorevole sotto-segretario mi fa vedere che, in questo caso, noi dobbiamo precisamente prendere atto dell'impotenza del Governo. L'onorevole sotto-segretario ha detto di aver fatto calde raccomandazioni al ministro delle finanze; ed io credo che queste raccomandazioni, invece di calde, siano state caldissime; ma ciò non vuol dire che le raccomandazioni calde e caldissime toglieranno un ragno dal buco. Egli ha detto di aver potuto far poco: e sinceramente ha confessato che questo poco equivaleva anche al niente.

Ora la condizione del territorio di Brindisi è questa, ed è specialissima, speciale tanto da potere essere assunta come tipica nella questione da me mossa. In quel territorio, è stata portata all'estremo grado quella trasformazione della coltura tante volte predicata e tante volte incoraggiata. E non è stata fatta questa trasformazione tanto per opera dei proprietari, quanto per opera dei coloni viticoltori, i quali prendendo in affitto, a lungo termine, le terre, hanno fatto tale trasformazione, per rivalersene poi in un lungo lasso di tempo.

Adesso, è accaduto che, per causa della peronospora, il raccolto è andato quasi interamente perduto; e la condizione, in cui quei cittadini, e specialmente i coloni viticoltori, si trovano, è davvero difficilissima.

Difatti i proprietari, per quanto la loro condizione non sia gradevole, potrebbero, per lo meno, volendo, ed essendo in grado di farlo, stipulare dei mutui con Istituti di credito fondiario; ma, quanto ai coloni viticoltori, i quali non hanno una garanzia reale

da offrire per questi mutui, essi si trovano nella condizione di dovere abbandonare le colture con gravissimo loro danno e perdendo diritti acquistati a forza di dispendi e di lavoro.

Nel territorio di Brindisi, secondo un calcolo che mi è stato fornito, vi sarebbero 15 mila ettari di vigna; e, calcolando, per questi 15 mila ettari, a 185 giornate per ettaro i lavori necessari, e, in complesso, a 750 mila lire il prezzo del solfato di rame necessario, occorrerebbero circa 3 milioni per le coltivazioni da fare. Ora, anche calcolando che, di questi 3 milioni, un milione possa essere anticipato dagli agiati, gli altri due milioni occorrenti fanno assolutamente difetto.

Che dire, dunque, della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato del Ministero di agricoltura e commercio? In che posizione vi trovate voi di fronte a questa condizione di cose? Permettetemi che io ve lo dica e non sia un rimprovero, come ho dichiarato tante volte, alle persone, ma al sistema: voi vi trovate nella condizione di chi è stato imprevidente.

De Amicis. Ma che imprevidente? E le irrorazioni...

Ciccotti. Le hanno fatte le irrorazioni; voi, onorevole De Amicis, dovevate, piuttosto, pregare Giove Pluvio che non facesse piovere ed allora avreste veduto che le irrorazioni avrebbero prodotto il loro effetto.

Presidente. Onorevole Ciccotti...

Ciccotti. Io ho diritto di parlare per dieci minuti, perchè l'onorevole sotto-segretario di Stato ha risposto a due interrogazioni...

Presidente. No, no!

Ciccotti. Ebbene sia. Dunque io dicevo che voi vi trovate nella condizione degli imprevidenti. Nel 1887 avete fatto una legge sul credito agrario, nel 1888 l'avete modificata, e vi siete tornati su ancora nel 1890, ma, quello che precisamente non c'è ancora nelle Province meridionali, è il credito agrario.

Quanto agli sgravi d'imposte, che in questo caso sarebbero insufficienti, ma a cui pure si dovrebbe far luogo in queste e in altre Province, sono resi difficili da procedure lunghe, da leggi non chiare.

Ed eccovi così di fronte ad una popolazione che non solo non avrà modo di poter sopperire alle più urgenti necessità, ma che andrà incontro alle più dure pene della fame. E nel prossimo inverno voi vi troverete nella

condizione di espropriare i fondi, di dovere accentuare quel fiscalismo, che già avete così fortemente esagerato, di veder gettate quelle popolazioni in braccio a quell'usura, contro la quale proponete una sterile legge, mentre non provvedete i mezzi e gl'Istituti sufficienti ad ovviare al male.

Voi mi dite di non poter far niente; io non posso sostituirmi a voi; non faccio che prendere atto della vostra confessione, e mi auguro che i cittadini sappiano essi trarre tutte le logiche conclusioni dai vostri atti e dalle vostre dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

Chimienti. Anche io ho due interrogazioni come l'onorevole Ciccotti.

Presidente. No, una sola.

Chimienti. Ad ogni modo replicherò assai brevemente all'onorevole sotto-segretario di Stato.

Presidente. Sulla prima?

Chimienti. Sissignore.

Io, da questa parte della Camera, non posso consolarmi della impotenza del Governo a provvedere alle evenienze inaspettate. L'onorevole Ciccotti ne ha preso atto con piacere...

Ciccotti. No, no!

Chimienti. ...io non posso prenderne atto con piacere, perchè anche dove la legge non c'è, ci sono sempre delle provvidenze di Governo che formano la forza dell'azione politica di uno Stato.

Queste piccole provvidenze del Governo sono venute tutte a mancare nella provincia di Lecce. Noi ci siamo trovati in questa condizione, che non solo gli Istituti di emissione e di Credito Fondiario non hanno continuato a dare quell'aiuto che davano negli altri anni, ma lo hanno diminuito. Faccio qualche eccezione per il Banco di Napoli.

Posso assicurare il ministro di agricoltura e commercio (e mi duole che non siano presenti quello del tesoro e quello delle finanze per dirlo anche a loro) che i proprietari, cui prima era concesso un credito di 20 o 30 mila lire, non hanno potuto trovare ora mille lire.

Non si tratta della tesi generale di allargare il credito a popolazioni che ne hanno abusato, come corrono la fama e la leggenda; si tratta di mantenere un patrimonio già acquistato, di uno stato di cose che porta

vantaggio a quelle popolazioni; si tratta di immense estensioni di terreno che sono state poste a coltura e per le quali mancano i capitali per continuare la coltivazione. Le condizioni non sono quelle che furono accennate poco fa perchè i piccoli viticoltori hanno trovato in qualche misura nei proprietari un po' di aiuto, nei limiti del possibile, con la dilazione o l'abbuono dei fitti e con l'anticipazione delle spese di coltivazione; la condizione grave è per i piccoli proprietari e per i grossi. Il nostro contadino, con il suo buon senso vi dice: « a me non importa solo che il pane si venda a buon mercato; io voglio principalmente che i miei padroni abbiano i mezzi di coltivare e così sarà dato a me di lavorare.

A proposito del dazio sul grano i nostri contadini non si danno pensiero se il pane costi sette o otto soldi, ma vogliono i quattrini per comperarlo (*Interruzioni — Commenti*); cioè desiderano che i proprietari siano in grado di dar loro lavoro. In questi termini si presenta nelle nostre contrade la questione che io raccomando vivamente al Governo. Io preferirei che il Governo dicesse francamente così: « Noi crediamo che sia colpa dei proprietari questa condizione di cose, quindi essi ne subiscano le conseguenze. » Ma queste mezze dichiarazioni che non dicono nulla, che fanno apparire noi seccanti e petulanti senza che otteniamo mai nulla, finiranno per scontentare il paese e quelle popolazioni laboriose che hanno diritto e bisogno dell'aiuto del Governo. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Prego la Camera di considerare che tantol'onorevole Ciccotti quanto l'onorevole Chimienti hanno parlato di credito agrario quando la loro interrogazione su questo argomento non è ancora venuta...

Chimienti. Supponiamo che sia venuta.

Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Supponiamo pure che sia venuta e parliamo allora di questo argomento. L'onorevole Ciccotti, che è valente studioso della storia antica, guarda sempre alle riforme avvenire; e sta bene; ma bisogna ricordare il presente. Se vogliamo parlare di riforme avvenire, io potrei facilmente da questo banco parlarne, ma le interrogazioni

loro riguardano in piccolissima parte questo povero Ministero dell'agricoltura, e in gran parte riguardano il ministro delle finanze che è impegnato al Senato e non ha potuto venire alla Camera. Io non posso ora parlare per conto suo.

L'onorevole Ciccotti dice che non si è mai fatto nulla; ma io ho appreso dai documenti parlamentari che si sono fatte speciali concessioni per le imposte nelle Province colpite dell'Italia meridionale; io ho notizia che in qualche Provincia fu perfino sospesa l'imposta fondiaria. (*Interruzione dell'onorevole Ciccotti*). Dunque qualche cosa è stato fatto. Quando io ho raccomandato al collega delle finanze dei provvedimenti speciali, non ho raccomandato una nube di fumo, ma ho raccomandato un gruppo di provvedimenti che già furono accolti con piacere e che possono forse essere adottati.

L'onorevole Ciccotti poi mi ha parlato delle tristi condizioni dei coloni di Puglia e ha ragione, io però debbo dirgli una cosa: credo che i coloni viticultori di Puglia abbiano ora e per triste esperienza imparato ad approfittare di ciò che la esperienza consiglia; finora essi, (mi si permetta di dirlo con immensa simpatia verso quelle popolazioni) si sono troppo affidati alla difesa del loro caldo e splendido sole; ma qualche volta lo splendido sole si oscura e vengono, come è accaduto quest'anno, delle improvvise e lunghe giornate di pioggia le quali assai favoriscono lo sviluppo della peronospora là dove il sole non aveva permesso prima che si sviluppasse. Alcuni, che hanno prese le debite precauzioni e si sono difesi, hanno raccolto buona quantità d'uva; ma tutti gli altri che si sono fidati solo nell'aiuto di Dio invocano ora aiuto dal Governo...

Ciccotti. Ma non è così. Si sono fatti enormi sacrifici; è stato il tempo.

Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Mi permetta, onorevole Ciccotti, è la prima volta che si trovano in questa triste condizione e vedrà che non vi ricadranno. (*Interruzione dell'onorevole Ciccotti*) Nell'Italia meridionale c'è molto progresso anche in fatto di agricoltura ed io sono sicuro che tra due o tre anni quelle popolazioni avranno imparato a difendersi dalla peronospora; se fosse fillosera il guaio sarebbe maggiore.

L'onorevole Ciccotti dice che il Governo sarà costretto ad espropriare i fondi; spe-

riamo che ciò non accada; io molte volte lo augurai come deputato e so che è già proposto un provvedimento inteso appunto a non espropriare i fondi per non pagata imposta.

Quanto al credito agrario di cui hanno parlato, io non so veramente se debbo rispondere ora o dopo che l'onorevole Chimienti avrà svolta la sua interrogazione; per me sono pronto a rispondere, purchè l'onorevole presidente me ne dia facoltà.

Presidente. No, non posso; c'è prima l'interrogazione degli onorevoli Ciccotti e Costa al ministro della mariniera; non si può pregiudicare l'ordine delle interrogazioni.

Viene ora dunque l'interrogazione degli onorevoli Ciccotti e Costa al ministro della mariniera « circa i licenziamenti fatti nel cantiere Armstrong a Pozzuoli e sulle condizioni degli operai ivi impiegati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della mariniera.

Morin, ministro della mariniera. Potrei rispondere all'interrogazione rivoltami dagli onorevoli Ciccotti e Costa che il Governo non ha alcun diritto, molto meno alcun dovere, di intervenire nelle relazioni tra gli operai del cantiere Armstrong di Pozzuoli e l'amministrazione che li impiega. Ma questa risposta, così laconica e rigida, in realtà non sarebbe conforme ai miei sentimenti, e preferisco aggiungere ad essa qualche considerazione.

Sono dolentissimo dei licenziamenti avvenuti nello stabilimento Armstrong di Pozzuoli e di quelli che probabilmente avranno luogo ancora. Ne sono dolente, perchè deve dolere a qualunque uomo di cuore vedere dei bravi ed onesti lavoratori perdere l'occupazione, che aveva dato, per tanti anni, il pane ad essi ed alle loro famiglie. Ne sono più particolarmente dolente, come ministro della marina, perchè non può non rattristare chi si trova a capo dell'Amministrazione marittima il vedere che comincia a disperdersi un nucleo di operai, che, in vari anni di impiego nello stabilimento di Pozzuoli, avevano acquistato nella difficile lavorazione delle artiglierie moderne, un'abilità, che, per confessione degli stessi membri inglesi della direzione della Ditta Armstrong, era tanto grande quanto quella dei migliori operai di Elswick.

Ma questi miei sentimenti, se mi portano a deplorare, come deplorano gli onorevoli

Ciccotti e Costa, i licenziamenti avvenuti, non mi forniscono i mezzi di impedire questo male.

Lo stabilimento Armstrong di Pozzuoli ha in commissione tanto lavoro per dieci milioni e mezzo; lavoro che deve durare fino a quasi tutto l'anno 1903. Non potrei ora fare niente di più per l'artiglieria della marina e in vantaggio degli operai dello stabilimento Armstrong. Ho la speranza di provvedere per l'avvenire, ma questa speranza è connessa con un'altra, con quella che la Camera voglia accogliere favorevolmente il disegno di legge relativo agli assegni straordinari per costruzioni navali.

Voci. Ah! ah! (*Risa e commenti*).

Morin, ministro della marina. Io non so se, quando questo disegno di legge verrà in discussione, incontrerà pure il favore degli onorevoli Ciccotti e Costa. (Bravo! bravo! *a destra*). Ma oso loro garantire che, se eglino vorranno approvarlo, gioveranno agli operai di Pozzuoli, col loro voto futuro, più che con l'interrogazione odierna. (Bravo! Benissimo! *a destra*. — *ilarità e commenti*).

Una voce a destra. Questa è la verità!

Presidente. L'onorevole Ciccotti ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Ciccotti. L'onorevole ministro della marina ha risposto alla mia interrogazione con quella lealtà ed equanimità che lo distinguono: soltanto ha voluto mettere in fine della sua risposta una piccola punta, posso dirlo senza offenderlo? una leggera punta di malizia, volendo indurmi attraverso questa interrogazione a dichiararmi fautore di progetti, che discuteremo a suo tempo. E vedremo allora, onorevole ministro della marina, se all'economia nazionale si giovi più aumentando le spese improduttive e creando offerte di lavoro incerte e fittizie, o non piuttosto procurando con altri mezzi, anche il lavoro agli operai, soprattutto facendo sì che non venga stremata la ricchezza nazionale e che la produzione abbia il suo libero svolgimento. E dopo ciò vengo alla interrogazione.

Evidentemente l'onorevole ministro della marina del fatto speciale non è stato bene informato; e, quando io avrò rimesso le cose a posto, voglio sperare che egli sarà della mia opinione.

Il licenziamento di 79 operai, avvenuto nell'ottobre ultimo nel cantiere Armstrong, a

Pozzuoli, non dipende punto da una diminuzione di lavoro, perché gli operai vi sono impiegati da 11 a 12 ore al giorno e vi si mantiene anche il lavoro notturno. Oltre a ciò, quando avvenne il licenziamento, gli operai si recarono alla direzione del cantiere, per fare una proposta che altra volta era stata accolta, quella di adottare le così dette feste di economia, le quali, oltre che in un sollievo per la classe dei lavoratori, si risolvono anche in una manifestazione di vera solidarietà operaia, umana, cosa che dovrebbe essere incoraggiata da tutti sotto tutte le forme possibili. Con queste così dette feste di economia ogni operaio, invece di prestar l'opera sua ogni giorno, accetta di essere impiegato soltanto per 5 giorni della settimana. Ora che cosa aveva voluto fare il cantiere Armstrong con i licenziamenti? Il cantiere aveva voluto - è a presumersi - ridurre le spese. Ebbene, licenziando 79 operai, che in media non costavano più di tre lire al giorno, non veniva a risparmiare che 1422 lire per settimana. Invece, con le feste di economia, adottate per tutti i 1200 operai, il cantiere Armstrong sarebbe venuto a risparmiare niente meno che 3600 lire per settimana. Quale è dunque la ragione per cui il licenziamento avvenne? È qui che io debbo ripetere all'onorevole ministro come egli non è esattamente informato.

A Pozzuoli si era costituita una lega tra metallurgici; ossia gli operai del cantiere avevano fatto ciò che dappertutto si va facendo dalle classi operaie; ed i soprastanti del cantiere Armstrong, che vengono dall'Inghilterra, debbono sapere benissimo quale sviluppo codeste leghe hanno raggiunto nel loro Paese.

Fu allora che si addivenne al licenziamento, credendo di usare così un mezzo di intimidazione verso la lega che erasi costituita; e difatti i 79 operai licenziati erano tutti od in gran parte fra coloro che costituivano la lega metallurgica. Ed è tanto più grave il licenziamento, in quanto non solo costituisce una intimidazione verso diritti che i cittadini possono esercitare lecitamente e debbono esercitare con tutta libertà, ma v'è anche qualche cosa di più.

Nel cantiere Armstrong ognuno degli operai è obbligato, voglia o non voglia, a rilasciare il 27 per cento della sua mercede per una Cassa di previdenza, ad amministrare

la quale concorre un corpo elettivo costituito in una maniera abbastanza barocca, perchè la Direzione sceglie, fra i 1200, 40 o 100 operai che debbono fungere da elettori, e così a suo libito costituisce il Comitato per la Cassa di previdenza.

Ora, onorevole ministro, io domando: È lecito intimidire chi esercita i propri legittimi diritti e licenziare degli operai che avevano prestata l'opera loro per 14 e 15 anni allo stabilimento, licenziarli ad un tratto, defraudandoli di tutto quanto hanno rilasciato per assicurarsi il beneficio della Cassa di previdenza?

Su questo richiamo particolarmente l'attenzione dell'onorevole ministro della marina. Egli, che è così equanime, non potrà certamente approvare questa condotta dei preposti al cantiere. È vero che questo non dipende direttamente dallo Stato, ma è lo Stato che gli commette i suoi lavori in gran parte e quindi può benissimo imporre anche certe condizioni, può imporre di ridurre le ore di lavoro; o per lo meno consigliarlo, se non imporlo; e può, o meglio dovrebbe, soprattutto di fronte a stranieri che vengono in Italia, fare in modo che non siano permesse né siano tollerate queste sopraffazioni e intimidazioni che importano un abbassamento della dignità e della condizione degli operai italiani. (Bene! Bravo! all'estrema sinistra).

Presidente. Desidera di parlare ancora, onorevole ministro della marineria? (Segni affermativi dell'onorevole ministro). Ne ha facoltà.

Morin, ministro della marineria. Poche parole solo di risposta all'onorevole Ciccotti.

Le relazioni fra il Governo ed il cantiere Armstrong non sono altro che le relazioni fra committente e fornitore. Io non so dove si arriverebbe se si entrasse nella via che l'onorevole Ciccotti crede che il Governo possa seguire, la via per la quale, per il solo fatto che dà una commissione a uno stabilimento, il Governo possa credersi in diritto di dire a questo stabilimento: voi dovrete fare lavorare i vostri operai in tale maniera, e in caso di diminuzione di lavoro, licenzierete piuttosto questi che questi altri operai. Tutto certamente si può fare con un contratto; si possono imporre a una casa che fornisce materiale le condizioni le più bizzarre, ma ciò si risolve poi in domande esorbitanti di compensi. (Bene! — Commenti).

Certamente...

Ciccotti. È la polizia che ci ha soffiato dentro.

Morin, ministro della marineria. Questo non mi riguarda come ministro della marineria. ... Certamente io non posso mettermi in questa via: il ministro quando dà commissioni a uno stabilimento privato, non può occuparsi d'altro che della convenienza dei prezzi e della bontà del materiale che deve essere fornito.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni...

Balenzano, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole Monti Gustavo ha presentato un'interrogazione sull'azione della polizia giudiziaria in ordine al reato commesso in Verona e che tanto interessa l'opinione pubblica. Se l'onorevole Monti crede che la risposta del ministro di grazia e giustizia a questa interrogazione possa calmare un po' l'opinione pubblica e se il presidente e la Camera lo permettono, io potrei rispondere subito.

Presidente. È nel suo diritto.

Balenzano, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Sa la Camera che nel gennaio furono dalla corrente dell'Adige trasportati sulla riva alcuni resti mortali che furono attribuiti a certa Isolina Canuti. Un processo si istruì su questa base, che l'uccisione dell'Isolina Canuti fosse stata perpetrata allo scopo di nascondere l'aborto; il cadavere poi sarebbe stato fatto a pezzi e buttato nell'Adige al fine di fare scomparire le tracce dell'omicidio.

Varii furono i sospetti. La Camera sa che furono arrestati il tenente Trivulzio come autore e due donne come cooperatrici; ma la Camera di Consiglio credette non vi fossero elementi sufficienti per pronunciare la colpeabilità degli imputati; principalmente perchè, per l'inesistenza del bacino della donna, non era possibile ai periti ed alle autorità giudiziarie di poter affermare se veramente vi fosse stato o no un aborto. Ad ogni modo, qualunque si fossero le ragioni, la Camera di Consiglio chiuse il processo con una ordinanza di insufficienza di indizi.

Però quel processo destò grandi preoccupazioni in Verona e due correnti assolutamente opposte si formarono, l'una che voleva a qualunque costo la condanna degli indi-

ziati, l'altra che, non si sa per quali ragioni, sosteneva l'innocenza loro, forse anche senza elementi sicuri. Ma a questo punto intervennero fatti nuovi: da un lato il fratello dell'Isolina Canuti presentò un certo memoriale, che attribuisce alla sorella, nel quale si dice: « se io muoio è opera di Tizio. » E la persona indicata è interamente diversa da quella contro la quale si era proceduto. Dall'altra parte una donna, che era già stata assunta come testimone, venne a determinare (e le sue dichiarazioni furono provalate dai giornali) che veramente vi era stata l'idea dell'aborto, l'offerta del denaro, e che si sapeva da chi e come era stata uccisa l'Isolina Canuti.

In seguito a queste pubblicazioni fu dovere del Ministero di grazia e giustizia richiamare l'attenzione del procuratore generale di Venezia (poichè al di là di questo nulla può fare il Ministero) per vedere se non fosse il caso di riaprire il processo che si era chiuso per insufficienza d'indizi.

Ma altri fatti seguirono. Un tal Poli si presentò ed affermò che insieme all'uccisione dell'Isolina Canuti, v'erano stati maltrattamenti verso una sua figliuola Emma, ed attribuiva l'uccisione dell'una ed i maltrattamenti dell'altra ad un tal signor Zamboni, insieme ad un tal Rangoni. Quindi nuove vestigia, nuove tracce, interamente diverse da quelle fino allora seguite dall'istruttoria.

Questi signori incolpati dal Poli produssero querela contro di esso per calunnia, dimostrando l'impossibilità fisica in cui si trovavano, di aver potuto aver che fare con la Isolina Canuti e con la Emma.

Oltracciò, il tenente che era stato arrestato nel primo stadio del processo, dal canto suo produsse querela contro quelli che erano stati incolpati dal Poli, e si costituì parte civile. E, come se ciò non bastasse, giacchè, come vi ho detto, questo processo ha grandemente preoccupato la pubblica opinione in Verona, due giornali che lottano, e lottano al di là forse del dovere, entrano in lizza, l'uno per dire di avere elementi sicuri contro coloro che erano stati indiziati, l'altro per difenderli. Uno dei due giornali afferma che il direttore dell'altro aveva tutti gli elementi, e sapeva tutto quello che si riferiva all'omicidio, ed allora il direttore dell'altro giornale produce querela contro di questo giornale, affermando di nulla sapere.

Ma quest'altra querela originò un secondo fatto. Il direttore di quel giornale che diceva che i fatti erano sicuri, e che si meravigliava che l'autorità giudiziaria non procedesse velocemente e con sicure tracce a perseguire i rei, venne chiamato dal questore, per dare gli elementi su cui fondava le sue pubblicazioni. Ma egli rispondeva, come risulta da un rapporto del procuratore generale, che ho qui, che egli non era obbligato a rispondere al questore, e che soltanto avrebbe parlato se fosse stato chiamato dal giudice istruttore. Fu chiamato dal giudice istruttore, ed allora disse: non rispondo, perchè, siccome sono stato querelato dall'altro giornale, risponderò difendendomi, quando si farà il processo per quella querela.

Di guisa che ora abbiamo una processura estesa per tutte queste querele, per tutte queste diverse tracce, per tutti questi diversi indizi, ed io non posso dire che una cosa sola all'onorevole interrogante: l'istruzione procede come si deve: noi abbiamo fiducia nel procuratore generale della Corte d'appello di Venezia, che saprà ispirare al suo rappresentante del Tribunale di Verona, di procedere secondo giustizia, senza guardare nè a nomi, nè a titoli, nè a qualità di nessuno.

Al di là di questo, il ministro guardasigilli non può dire altro all'onorevole Monti. Confido che l'onorevole Monti possa anche egli esercitare la sua influenza in Verona, perchè cessi questo stato anormale, che un processo sia oggetto di polemiche tra due giornali, come se il ricercare un reo possa essere prerogativa di un partito o dell'altro. Cerchiamo di essere tutti d'accordo e speriamo che l'autorità giudiziaria ritrovi la via giusta per scoprire i colpevoli. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti Gustavo.

Monti Gustavo. Debbo anzitutto dichiarare che, in parte sono soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Voci. Forte! forte! (*Molti deputati si affollano intorno all'oratore.*)

Presidente. Sgombrino dall'emiciclo, onorevoli colleghi, e vadano ai loro posti, altrimenti gli stenografi non possono udire le parole dell'oratore.

Voci. Se non ci sono i posti!

Monti Gustavo. Io ho creduto di presentare un'apposita interrogazione sopra questo ar-

gomento, perchè sentiva nell'animo mio il bisogno di una parola precisa del Governo, che tranquillasse le popolazioni, sulla azione lenta ed incerta della polizia giudiziaria. Purtroppo viviamo in un tempo di sospetti; viviamo in un tempo in cui furono commessi molti errori, prodotti anche, se vogliamo, da convincimenti profondi, ma che hanno autorizzato il sospetto, hanno ingenerato il dubbio nell'animo dei cittadini, sul procedere regolare di certe funzioni.

E perciò io spero che la Procura generale, che è stata richiamata dal ministro a muovere di nuovo l'azione della polizia giudiziaria in ordine a quel luttuoso fatto, vorrà assegnare le nuove indagini ad altri funzionari meno compromessi da errori od avvinti da preconcetti.

È certo che la voce pubblica e il giornalismo in Verona designavano da alquanto tempo luoghi, fatti, date, circostanze, persone, testimoni, che potevano stabilire la verità dei fatti e mettere forse la giustizia in grado di trovare il bandolo della matassa intricata; ma quelle autorità non ne fecero caso. Io non muovo sospetti di sorta, ma credo che la giustizia e la polizia giudiziaria fossero su falsa strada: oggi si tratta di rimetterle in carreggiata e per rimettervele bisogna cambiar persone imperciocchè è difficile che l'uomo si convinca e si persuada dell'errore e non sia tentato a giustificarlo.

L'esperienza recente lo insegna, e un documento che è stato emesso da una autorità nostra, una requisitoria di un procuratore generale e che tutti conoscono, ha dimostrato all'evidenza che si può persistere nell'errore quantunque apparentemente si voglia correggerlo.

Pensiamo, o signori, che viviamo in un tempo in cui la fede pubblica è scossa, e che oggi più che mai gli ordinamenti pubblici devono funzionare fortemente, imparzialmente, rapidamente. In questo modo soltanto si assicura il prestigio di questi ordinamenti, l'ordine e la sicurezza nella patria nostra. (*Bravo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Balenzano, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole Monti dice che la fede nella giustizia è scossa; che bisogna mutare nocchiero; che occorre affidare il processo ad altre mani. Non discuto le solite accuse al-

l'Autorità giudiziaria; ma voglio dire quello che secondo me occorre.

Seguendo un giornale di Verona, l'onorevole Monti mostra di essere molto bene informato, di documenti che sono stati dati, di documenti che ci sono o non ci sono; e perchè l'onorevole Monti non si presenta al giudice istruttore negli stesso informandolo di quanto sa e non chiede che giustizia sia fatta? (*Bravo! Benissimo! — Approvazioni*).

È questo un dovere civile da compiere (*Approvazioni*) invece di ripetere col giornale che i difetti sono tutti degli organi che dipendono dallo Stato.

Se l'onorevole Monti farà tanto da mettere la giustizia sulla buona strada, son sicuro che la Camera ed il paese gli saranno grati. In tal modo soltanto si concorre alla buona amministrazione della giustizia (*Approvazioni*).

Monti Gustavo. Domando di parlare.

Presidente. Per fatto personale? Accenni al fatto personale.

Monti Gustavo. L'onorevole sotto-segretario di Stato mi ha attribuito un pensiero che non è il mio. Io non ho inteso menomamente, parlando di un documento emesso da un procuratore generale, di alludere al fatto di Verona, anzi, lo dico chiaro e schietto, intesi far cenno della famosa requisitoria del Pubblico Ministero nel processo Palizzolo. (*Rumori*).

Voci. Ma che c'entra?

Monti Gustavo. C'entra certamente come esempio palpitante che è imprudente affidare la continuazione di nuove indagini a chi aveva espresso concetti e convinzioni in senso affatto contrario ed aveva agito tenacemente in un determinato ordine di idee. La requisitoria cui accennava ne è una riprova. Ivi la motivazione è tutta intesa a dimostrare la innocenza degli imputati (conforme ai passati criteri di quel magistrato ed alle richieste da lui fatte altra volta), mentre, caso curioso, viene a concludere per il rinvio alla Corte d'assise, e, ciò facendo... (*Rumori vivissimi*).

Voci. Basta! basta!

Presidente. Onorevole Monti, questo non è più fatto personale.

Monti Gustavo. ...o ha commesso un'enormità contro gli imputati, oppure ha commesso una mancanza contro la società.... (*Nuovi rumori*) perchè, o è fondata la motivazione e sono ingiuste le conclusioni, o son giuste queste ed è scorretta l'altra.

Presidente. L'interrogazione è esaurita.

Verificazione di poteri.

Presidente. Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Verificazione di poteri.

La Giunta per le elezioni, a maggioranza, propone che sia riconosciuta valida l'elezione del collegio di Atri, in persona dell'onorevole Luigi Patrizi, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della proclamazione. *(Pausa).*

Non essendovi opposizioni, s'intende accolta la proposta della Giunta.

(È approvata).

Per l'elezione contestata del Collegio di Chivasso, la Giunta, unanime, propone di annullare l'elezione dell'onorevole Miaglia. *(Pausa).*

Non essendovi osservazioni in contrario, la proposta della Giunta s'intende approvata.

(È approvata).

Dichiaro quindi vacante il collegio di Chivasso.

Per l'elezione contestata del collegio di Castelnuovo di Garfagnana, la « Giunta delibera ad unanimità di proporre la convalidazione dell'onorevole Poli a deputato per il Collegio di Castelnuovo di Garfagnana. » *(Pausa).*

Non essendovi osservazioni in contrario, la proposta della Giunta s'intende approvata.

(È approvata).

Per l'elezione contestata del collegio di Porto Maurizio, la Giunta conclude proponendo la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Domenico Nuvoloni. *(Pausa).*

Non essendovi opposizioni, la proposta della Giunta s'intende approvata.

(È approvata).

Per l'elezione contestata del collegio di Volterra, la Giunta conclude a voti unanimi di convalidare l'elezione dell'onorevole Ginori-Conti. *(Pausa).*

Non essendovi osservazioni in contrario, la proposta della Giunta s'intende approvata.

(È approvata).

Per l'elezione contestata dal collegio di Alcamo, la Giunta « a voti unanimi conclude di proporre alla Camera che, annullata la

proclamazione seguita in persona dell'onorevole Tommaso Mauro, sia ordinato che si proceda ad una votazione di ballottaggio tra l'onorevole Tommaso Mauro ed il colonnello Fazio ».

Su queste conclusioni della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Onorevoli colleghi! Non è mio costume di parlare in questioni elettorali e non ho il piacere di conoscere il signor Fazio, nè il paese di Alcamo; conosco appena l'onorevole Mauro. Se io parlo, è soltanto perchè, avendo letto la relazione che è stata sottoposta al vostro giudizio e, in seguito a questa lettura, essendomi recato ad esaminare le carte che si trovano presso la Giunta delle elezioni, ho acquistato la profonda convinzione che la Camera non possa lasciare sotto silenzio, quanto in questa relazione viene affermato e quanto è risultato davanti alla Giunta.

Non parlerò della prima parte di questa relazione, là dove si dice, che l'onorevole Mauro facesse parte di speculazioni e di affari, che lo renderebbero ineleggibile.

La Giunta delle elezioni, proclamando il ballottaggio, ha detto che questa questione sarebbe riservata al giudizio definitivo, ed io spero, qualora esso avvenga, che sia tale da dissipare ogni dubbio sopra questa ragione d'incompatibilità, che deve essere tra le più serie e le più riconosciute da un'Assemblea che sa rispettarsi e che esige rispetto.

Su questo dunque posso dirmi anche d'accordo colla Giunta delle elezioni. Dove non posso essere perfettamente d'accordo con lei, me lo consenta l'onorevole Daneo, che ne è il relatore, è nella seconda parte. Nella seconda parte si comincia coll'accennare a vere pressioni, a veri brogli, che si sarebbero compiuti prima di tutto dal Governo. L'elezione del Mauro fu preceduta da una pubblica manifestazione, e sapete chi era alla testa di questa pubblica manifestazione? Il sottoprefetto, il quale non solo si permise questa affermazione, così alla luce del giorno, o al lume delle torcie, perchè non so se la manifestazione abbia avuto luogo la mattina o la sera, ma ha rivolto ancora all'onorevole Mauro la seguente lettera:

« Onorevole amico, sono lieto di annunziarle che il Governo ha deciso, sia portato efficacissimo appoggio alla di lei candidatura nel collegio di Alcamo. Nell'augurarle esito felicissimo, del quale per altro non ho mai

dubitato, le esprimo i sensi della mia più alta stima. De Francischi ».

Io non intendo perdermi in un minuto esame, poichè il tempo è prezioso, e, a quanto pare, la Camera è presa da una smania nervosa di finire i propri lavori, che non trova riscontro negli anni precedenti. (*Interruzioni*).

Alle vostre interruzioni rispondo che, senza rilevare la fretta con cui stanno per votarsi oggi 32 disegni di legge, basta il fatto che negli anni precedenti si prendevano le vacanze il 22, quest'anno le prenderemo il 18. Ma torniamo all'argomento.

Io potrei mostrare alla Camera che vi sono stati, nella elezione di Alcamo, dei casi di falso nella settima sezione, che vi sono stati, secondo il solito, dei permessi di porto d'armi concessi ad ammoniti, che si sono fatti votare individui morti da un pezzo, con un semplice certificato del Consiglio comunale, nel quale non si accertava nemmeno il giorno della nascita dei votanti inventati.

Mi limiterò solo a leggere alcuni brani della relazione, fatta con tanto scrupolo dall'onorevole Daneo, per chiamar giudice la Camera su quanto essa è chiamata a deliberare.

L'onorevole Daneo dice :

« Assai numerose e gravi sono le proteste e fosco è veramente il quadro delle operazioni seguite nelle varie, e specialmente nelle prime 7, Sezioni del Collegio. In tutte queste apparve, più o meno, ma sempre troppo e troppo artatamente, protratta l'apertura e più la chiusura delle operazioni elettorali. Nella poco lodevole gara del ritardo voluto si distinse specialmente la 4ª Sezione.

« In essa l'elettore chiamato dal voto della maggioranza a presiedere il seggio definitivo, assente, non fu voluto sostituire col secondo eletto, come si sarebbe dovuto, e fu sotto il risibile pretesto di redigere il verbale di costituzione, e contro ogni protesta, atteso fin verso le due. Insediato, egli pure seguì a trascinare in lungo le operazioni, chiudendo l'appello alle ore 22 e 20 e chiudendo poi le operazioni nientemeno che alle dodici e tre quarti del giorno 4 giugno e ciò senza che nessun elettore abbia votato dopo l'appello.

« E in questa Sezione, e non in questa soltanto, la valutazione e attribuzione delle schede, nonostante la vigilanza e le proteste della minoranza, non si ispirò certo a criteri di imparzialità.

« Nè pare opportuno tacere di più gravi sospetti che anche la semplice delibazione di talune schede annullate, sulle quali sembrerebbero segnate con mano apparentemente diversa sigle ed aggiunte, farebbe nascere, ma sui quali il pronunciarsi altrimenti non parve alla Giunta compito suo.

« Nella 5ª Sezione l'urna fu rotta, sia pure per un vivace movimento del presidente, e i frequenti tumulti e lo sgombero dell'aula e le frequenti chiamate della forza pubblica e altri elementi e le molte proteste non lasciano tranquillo l'animo sulla regolarità delle operazioni.

« Nella 7ª Sezione accadde più grave fatto. Fu pubblicamente rilevato e asserito che i voti erano 110 per Mauro e 60 per Fazio e così, per non contestata dichiarazione anche dai sostenitori del Mauro, fu scritto nel verbale. Alla adunanza dei presidenti e di poi i verbali apparvero, con evidente raschiatura ed alterazione, corretti in 120 per Mauro e 50 per Fazio, con che soltanto fu resa possibile la proclamazione dell'onorevole Mauro.

« Si afferma da questi che si trattasse di errore materiale, in buona fede corretto; e si chiede la verifica effettiva delle schede. Contraddicono i protestanti asserendo più grave addebito, che cioè verificandole si troverebbero falsate o sostituite anche nelle firme degli scrutatori.

« Da tutto ciò e dalle continue contestazioni e dall'intervento della forza pubblica ad ogni tratto facilmente chiamata, appare come sia stata, non solo accanita la lotta, ma offuscata da malo spirito di parte, a tutto disposto, pure di portare la vittoria. »

Questi sono i fatti, e non insisto più a lungo perchè ogni illustrazione ne sarebbe addirittura superflua.

Orbene: dopo aver narrato, con tanta efficacia, tutte queste brutture che sono avvenute, la Giunta delle elezioni conclude con la proposta di ballottaggio che è portata dinanzi a voi. Io non intendo punto (intendiamo bene, perchè ho sempre rispettato le decisioni della Giunta) non intendo punto d'infirmary la proposta della Giunta; mi permetto solamente di giudicarla: e se non faccio alcuna proposta formale, non posso nascondere che io sarei per l'annullamento e che, dati questi precedenti dalla Giunta ammessi, la sola soluzione inevitabile, a che gioverebbe il nascondere? è una sola: quella dell'annullamento dell'elezione.

La Giunta ha voluto invece il ballottaggio: e ammettiamola pure la ipotesi di un ballottaggio. Io però debbo far considerare alla Camera una sola cosa ed è questa: secondo la legge, gli stessi seggi che hanno commesso le stigmatizzate soverchierie, saranno quelli che dovranno presiedere alla nuova elezione.

Io ritengo che questi seggi non offrono più alcuna garanzia per la sincerità della elezione futura. Io non saprei davvero suggerire un sistema per impedire tale sconcio, forse perchè non sono un giurista nè un profondo conoscitore di dottrine sociali; (*Rumori*) ma richiamo l'attenzione del Governo circa un tal fatto, qualora avvenga, perchè vigili affinchè non si rinnovino queste brutture, e perchè venga fuori una elezione sincera.

Mi si dirà, e con ragione: voi invocate il Governo, mentre il Governo è stato uno dei principali autori di quei brogli! È vero: ma è supponibile che, cambiati i ministri e di fronte a questi fatti portati in pubblico, il Governo debba sentire la necessità di vegliare alla sincerità della votazione. Mi rivolgo infine alla Giunta pregandola che gli atti delittuosi, avvenga o no il ballottaggio, siano deferiti all'Autorità giudiziaria. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo, relatore.

Daneo Edoardo, relatore. La Giunta non è punto scontenta che nella Camera si sia portata la discussione quale fu nel suo seno agitata, anche con la proposta di annullamento, premessa a quella del ballottaggio. Ma se la maggioranza della Giunta (ed io non devo qui dire quale fosse il parere del relatore) opinò che dovesse seguire il ballottaggio, fu perchè precisamente le pareva che, con la soluzione dell'annullamento, anzitutto fosse pregiudicata meno giustamente, dirò così, la posizione della controparte di fronte a quello che era stato proclamato eletto. Poichè se in diverse sezioni furono commessi fatti i quali avrebbero potuto condurre allo annullamento, intanto colui che aveva diritto di entrare in ballottaggio, unico avversario e quindi non fuori di probabilità di essere eletto, non doveva essere pregiudicato dal fatto di essere mandato nel *mare magnum* dell'annullamento. Parve a molti della Giunta che, per amore di troppa legalità, si pregiudicasse in fondo la posizione di fatto delle parti.

Ora in questa condizione di cose, la Giunta esaminando i fatti, credette di dovere sinceramente e largamente esporre questi fatti e queste considerazioni che in relazione all'annullamento potevano indurre il dubbio alquanto grave.

Annulare! La questione è stata portata qui, e fu accennata, ad esempio, quella certa lettera di un sotto-prefetto che sarebbe stata largamente pubblicata affiggendola pei muri del collegio: fatto non si sa se più risibile od enorme, e che, certo portato nei limiti soltanto della discussione, apparve forse vero, per quanto oltrepassasse i limiti del verosimile, ma certamente provato abbastanza, poichè solo la sanzione del capo dell'inchiesta avrebbe potuto provare se realmente quella fosse stata una lettera scritta, o una spiritosa invenzione per fingere d'aver l'apparente appoggio del sotto-prefetto.

Si è detto che questo sotto-prefetto sia stato già punito, voce che potrebbe far credere che qualche cosa di vero ci sia stato. Ad ogni modo, sia vera o no questa comica lettera, siccome all'adunanza della Giunta fu prodotta sotto forma di manifesto, non avrebbe potuto la Giunta accettare, contro la denegazione dell'altra parte, che quella lettera fosse davvero autentica, se non vi fosse stato qualche cosa di più, cioè una prova raccolta sul luogo da Comitato inquirente; ed il preordinare un Comitato inquirente quando già dal computo delle schede risultava che non era eletto quello che era stato proclamato, e che bisognava procedere anzitutto alla prova del ballottaggio, pareva alla maggioranza della Giunta, sia pur debole, che fosse un fatto che non sarebbe stato giustificato abbastanza allo stato degli atti.

Perciò essa ha creduto di rispondere meglio alla realtà della situazione creata, proclamando ciò che avrebbero dovuto fare i presidenti fino dalla sera della votazione: cioè il ballottaggio fra le parti, e dando atto delle irregolari operazioni che già in parte erano avvenute in talune sezioni, dando atto dei dubbi che furono sollevati circa l'eligibilità dell'eletto, ma non sufficientemente dimostrata in questo stadio di discussione; e portando fino nel collegio l'avviso che la rappresentanza nazionale ha veduto in ogni modo quale sia stata la condotta di quei seggi, e l'avviso che l'autorità competente e superiore dovrà giudicare delle irregolarità

di quest'atto e di quanto in sede penale possa esservi di incriminabile. Quindi, non essendovi proposte di annullamento davanti alle quali la Giunta non metterebbe nulla del suo, essa si limita unicamente, come si è limitata, ad esporre le considerazioni che hanno fatto propendere la Giunta per la soluzione del ballottaggio.

Voci. È stata presentata la proposta di annullamento dell'elezione.

Presidente. È stata inviata al banco della Presidenza la proposta per l'annullamento dell'elezione del Collegio di Alcamo in persona dell'onorevole Mauro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Dopo quanto dissi, la mia proposta di annullamento potrebbe sembrare una contraddizione: ma dopo le parole dell'onorevole Daneo il quale ci ha dichiarato che la decisione della Giunta era stata presa soltanto a debole maggioranza, e ripensando al pericolo che v'è di mantenere gli stessi seggi nella seconda votazione, io, pur non intendendo di fare la benchè minima offesa alla deliberazione della Giunta, insisto, anche a nome degli amici miei, a chiedere l'annullamento della elezione del Collegio di Alcamo. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Daneo Edoardo, relatore. In nome della Giunta dirò che i membri di essa, cominciando dal relatore che può benissimo aver proposto l'annullamento, sono liberi di votare come meglio credono. *(Benissimo!)*

Presidente. Pongo allora ai voti la proposta dell'onorevole Socci. Coloro che intendono approvare la proposta dell'onorevole Socci per l'annullamento dell'elezione del Collegio d'Alcamo in persona dell'onorevole Mauro, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta del deputato Socci è approvata — Applausi all'estrema sinistra).

Dichiaro vacante il Collegio di Alcamo.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Carcano, ministro di agricoltura e commercio. Mi onoro, di concerto con gli onorevoli ministri del tesoro e delle finanze, di presen-

tare alla Camera un disegno di legge per provvedimenti relativi al saggio e marchio dei lavori d'oro e d'argento.

Domando che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Commissione dei Quindici.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro domanda che l'esame di questo disegno di legge sia deferito alla Commissione dei Quindici. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Bilancio dell'entrata.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1900-901.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana Mayneri, segretario, legge. *(Vedi Stampato n. 25-A).*

Presidente. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno avendo chiesto di parlare, si passerà alla lettura dei capitoli e se nessuno chiederà di parlare si intenderanno approvati.

TITOLO I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali dello Stato.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali del demanio dello Stato, lire 2,496,234 80.

Capitolo 2. Redditi del patrimonio mobiliare, lire 2,258,000.

Capitolo 3. Proventi dei beni del demanio pubblico, lire 1,630,000.

Capitolo 4. Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio, lire 734,600.

Capitolo 5. Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico, lire 1,500,000.

Capitolo 6. Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato, lire 74,000.

Capitolo 7. Prodotto dei corsi e bacini di acqua patrimoniali, lire 3,302,000.

Capitolo 8. Fitti e prodotti di beni in consegna all'amministrazione delle carceri divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fab-

bricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, per memoria.

Capitolo 9. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro, lire 400,309.

Capitolo 10. Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del tesoro, lire 200,000.

Capitolo 11. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 310,000.

Capitolo 12. Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Articoli 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio), lire 72,500,000.

Capitolo 13. Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, ed articolo 69 di quello per la rete Sicula), lire 15,910,000.

Capitolo 14. Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Articoli 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio), per memoria.

Capitolo 15. Somme dovute dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, in dipendenza del concessione esercizio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso, e Padova-Bassano (Legge 12 luglio 1896, n. 299. Contratto 29 agosto 1896), lire 35,000.

Capitolo 16. Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato, lire 2,200.

Capitolo 17. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Articolo 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, numero 1406), lire 27,000.

Capitolo 18. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Articolo 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83), lire 658,000.

Capitolo 19. Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Contratto 22 novembre 1893), lire 65,000.

Contributi. — Imposte dirette. — Capitolo 20. Imposta sui fondi rustici, lire 104,040,000.

Capitolo 21. Imposta sui fabbricati, lire 89,300,000.

Capitolo 22. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 287,034,700.

Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze. — Capitolo 23. Tasse di successione, lire 38,000,000.

Capitolo 24. Tasse di manomorta, lire 6,100,000.

Capitolo 25. Tasse di registro, lire 60 milioni.

Capitolo 26. Tasse di bollo, lire 67,900,000.

Capitolo 27. Tasse in surrogazione del registro e del bollo, lire 13,500,000.

Capitolo 28. Tasse ipotecarie, lire 7,000,000.

Capitolo 29. Tasse sulle successioni governative, lire 8,500,000.

Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate. — Capitolo 30. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 524 e 14 agosto 1874, n. 1945), lire 21,910,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri. — Capitolo 31. Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero, lire 800,000.

Tasse di consumo. — Capitolo 32. Tasse di fabbricazione, lire 90,400,000.

Capitolo 33. Dogane e diritti marittimi, lire 219,000,000.

Capitolo 34. Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma, lire 50,225,000.

Capitolo 35. Dazio di consumo della città di Napoli, lire 800,000.

Capitolo 36. Dazio di consumo della città di Roma, lire 1,300,000.

Private. — Capitolo 37. Tabacchi, lire 196,500,000.

Capitolo 38. Sali, lire 74,000,000.

Capitolo 39. Lotto e tassa sulle tombole, lire 67,500,000.

Proventi di servizi pubblici. — Capitolo 40. Poste, lire 62,500,000.

Capitolo 41. Corrispondenza telegrafica e telefonica, lire 15,000,000.

Capitolo 42. Tasse di pubblico insegnamento, lire 8,340,000.

Capitolo 43. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 5,204,000.

Capitolo 44. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 1,460,000

Capitolo 45. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti, lire 500,000.

Capitolo 46. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della istruzione pubblica, lire 103,597.

Capitolo 47. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 916,500.

Capitolo 48. Proventi delle carceri, lire 5,900,000.

Capitolo 49. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi Decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314), lire 25,000.

Capitolo 50. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 9,000.

Capitolo 51. Proventi eventuali delle zecche, lire 60,000.

Capitolo 52. Annualità a carico di Società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 147,600.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 53. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro, lire 3,906,843.96.

Capitolo 54. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 288,500.

Capitolo 55. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 258,800.

Capitolo 56. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, lire 5,827,367.75.

Capitolo 57. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 3,362,150.

Capitolo 58. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, lire 3,127,768.28.

Capitolo 59. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, lire 2,276,650.

Capitolo 60. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 2,166,532.55.

Capitolo 61. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina, lire 192,132.29.

Capitolo 62. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 1,060,514.67.

Entrate diverse. — Capitolo 63. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc., lire 905,000.

Capitolo 64. Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni, lire 7,350,000.

Capitolo 65. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato, lire 2,300,000.

Capitolo 66. Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari, lire 570,000.

Capitolo 67. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge, lire 3,900,000.

Capitolo 68. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 5,000,000.

Capitolo 69. Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca, lire 300,000.

Capitolo 70. Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486, *per memoria.*

Capitolo 71. Interessi sul fondo *Detenuti* e sul fondo *Massa guardie carcerarie* (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carceraria norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, *per memoria.*

Capitolo 72. Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegalera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa, compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880), *per memoria.*

Capitolo 73. Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1893, n. 350, lire 20,000.

Capitolo 74. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, lire 7,000.

Capitolo 75. Vendita di oggetti fuori di d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro), lire 2,233,500.

Capitolo 76. Entrate eventuali diverse dell'amministrazione demaniale, lire 1,296,000.

Capitolo 77. Entrate per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo, lire 1,675,000.

TITOLO II. — *Entrata straordinaria.* — Categoria prima. *Rimborsi e concorsi nelle spese.* — Capitolo 78. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 752,021.77.

Capitolo 79. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 172,800.

Capitolo 80. Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate con la legge 14 luglio 1889, numero 6280, lire 705,132.

Capitolo 80 *bis*. Concorso degli enti interessati nelle spese per opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, numero 56, lire 301,500.

Capitolo 81. Contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (articolo 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550), lire 25,508.60.

Capitolo 82. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, 258,000.

Capitolo 83. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 1,301,708.86.

Capitolo 84. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali, *per memoria*.

Capitolo 85. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione, lire 600,000.

Capitolo 86. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236, lire 2,000.

Capitolo 87. Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza per la città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 88. Rimborso annuo da parte del

fondo speciale di beneficenza e di religione per la città di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità degli articoli 9 (comma *b*) e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Entrate diverse. — Capitolo 89. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 120,000.

Capitolo 90. Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano (articolo 5 del regolamento approvato con Regio Decreto 7 maggio 1891, n. 255), lire 33.360,94.

Capitolo 91. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale Vittorio Emanuele in Roma, *per memoria*.

Capitolo 92. Ricavo per alienazione di navi, *per memoria*.

Capitolo 93. Versamento di lire 1,300,000 da farsi in tre rate dal Comune e dalla Provincia di Bologna per i lavori occorrenti alla Università. (Articolo 3 della Convenzione approvata colla legge 26 marzo 1899, n. 106) lire 433,333.33.

Capitolo 93 *bis*. Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 5 della legge 18 giugno 1899, n. 236, *per memoria*.

Capitolo 94. Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo, *per memoria*.

Categoria seconda. *Costruzione di strade ferrate.* — Capitolo 95. Rimborsi e concorsi dei Comuni e delle provincie, ed anticipazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048, lire 151,306.86.

Capitolo 96. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria*.

Categoria terza. *Movimento dei capitali.* — *Vendita di beni e affrancamenti di canoni.* — Capitolo 97. Vendita di beni immobili, lire 1,500,000.

Capitolo 98. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui

ed altri capitali ripetibili. Affrancamento dei canoni detti delle tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 350,000.

Capitolo 99. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, lire 1,910,000.

Capitolo 100. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi, lire 539,525.78.

Capitolo 101. Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, articolo 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319 ed articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31), *per memoria*.

Capitolo 102. Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma, da erogarsi nelle spese di cui all'articolo 6 della legge 1 luglio 1893, n. 458, *per memoria*.

Capitolo 103. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro, lire 13,840.

Capitolo 103 bis. Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica, lire 1,500,000.

Rimborsi di somme anticipate dal tesoro. — Capitolo 104. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per lo ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere, nonché delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio, lire 95,299.61.

Capitolo 105. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi, lire 131,363.72.

Capitolo 106. Riscossione di anticipazioni varie, lire 514,475.04.

Capitolo 106 bis. Somma da versarsi dall'Amministrazione del fondo pel culto in seguito a transazione di vertenze relative ad anticipazioni fatte dal tesoro all'antica Cassa ecclesiastica di Torino, lire 2,300,000.

Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori. — Capitolo 107. Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (articolo 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682), lire 350,000.

Capitolo 108. Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6,280, *per memoria*.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 109. Rimborso dell'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate, lire 3,500,000.

Capitolo 110. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali, lire 170,000.

Capitolo 111. Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati, lire 37,000.

Capitolo 112. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 800,000.

Capitolo 113. Prodotto del taglio dei boschi ex-adempribili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa adempribile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382, *per memoria*.

Ricuperi diversi. — Capitolo 114. Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4,50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa, lire 1,220,000.

Capitolo 115. Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo, *per memoria*.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 116. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 15,617,647.73.

Capitolo 117. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro, vincolati od in sospeso, lire 5,037.60.

Capitolo 118. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro, liberi da ogni vincolo, lire 8,692.

Capitolo 119. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1,563,740.

Capitolo 120. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo, lire 3,432.40.

Capitolo 121. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 390,935.

Capitolo 122. Anticipazione fatta dalla Cassa depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'Agro Romano di cui all'articolo 9 della legge stessa, *per memoria*.

Capitolo 123. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione, lire 12,867,314. 73.

Capitolo 124. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione, lire 15,176,435. 16.

Capitolo 125. Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella A annessa all'allegato M approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 17,278,783. 16.

Capitolo 126. Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline vaglia per rappresentare le frazioni di lira, sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza, lire 560,000.

Capitolo 127. Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 5 e 6 della legge 18 giugno 1889, numero 236), lire 10,465,449. 73.

Capitolo 127 bis. Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, da destinarsi a colmare il disavanzo di cui al quarto comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le tre reti (Legge 29 marzo 1900, n. 101, lire 5,523,650).

Capitolo 128. Ricupero di somme già pagate per partite di giro da reintegrarsi nel bilancio passivo, *per memoria*.

RIASSUNTO PER TITOLI. Titolo I. — *Entrata ordinaria*. Categoria I. *Entrate effettive*. — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 102,102,343 e centesimi 80

Contributi. — Imposte dirette, 480,374,700 lire.

Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze, lire 201,000,000.

Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate, lire 21,910,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri, lire 800,000.

Tasse di consumo, lire 361,725,000.

Privative, lire 338,000,000.

Proventi di servizi pubblici, 100,165,697 lire.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 22,467,259. 50.

Entrate diverse, lire 25,556,500.

Totale della categoria prima. — Parte ordinaria, lire 1,654,101,500.30.

TITOLO II. — *Entrata straordinaria*. Categoria I. *Entrate effettive*. — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 4,118,671.23.

Entrate diverse, lire 586,694.27.

Totale della categoria prima — Parte straordinaria, lire 4,705,365.50.

Categoria II. Costruzione di strade ferrate, lire 151,306.86.

Categoria III. *Movimento di capitali*. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 5,813,365.78.

Rimborso di somme anticipate dal Tesoro, lire 3,041,138.37.

Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori, lire 350,000.

Partite che si compensano nella spesa, lire 4,507,000.

Ricuperi diversi, lire 1,220,000.

Totale della categoria terza, lire 14,931,504 e centesimi 15.

Totale del titolo secondo. *Entrata straordinaria*, lire 19,788,176.51.

Totale dell'entrata reale (*ordinaria e straordinaria*), lire 1,673,889,676.81

Categoria IV. — Partite di giro, lire 79,461,117.51.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. Categoria I. *Entrate effettive*. — Parte ordinaria, lire 1,654,101,500 e centesimi 30.

Parte straordinaria, lire 4,705,365.50.

Categoria II. Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria), lire 151,306.86.

Categoria III. Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 14,931,504.15.

Totale dell'entrata reale, lire 1,673,889,676 e centesimi 81.

Categoria IV. Partite di giro, lire 79,461,117.51.

Totale generale, lire 1,753,350,794.32.

Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(È approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1901 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, numero 4513, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ed articolo 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(È approvato).

Art. 3.

I contingentì comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla

legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possano domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

(È approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,658,806,865. 80
Spesa	>	1,619,714,879. 83
Avanzo effettivo	L.	<u>39,091,985. 97</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	151,306. 86
Spesa	>	18,578,403. >
Eccedenza passiva	L.	<u>18,427,096. 14</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	14,931,504. 15
Spesa	>	23,941,514. 88
Eccedenza passiva	L.	<u>9,010,010. 73</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	79,461,117. 51
Spesa	>	79,461,117. 51
		<u>></u>

Riassunto generale.

Entrata	L.	1,753,350,794. 32
Spesa	>	1,741,695,915. 22
Differenza attiva	L.	<u>11,654,879. 10</u>

(È approvato).

Procederemo tra poco alla votazione a scrutinio segreto di questo bilancio.

Approvazione del disegno di legge: Esercizio provvisorio del bilancio.

Presidente. Ora passeremo alla discussione del disegno di legge: proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 non approvati entro il 31 dicembre 1900.

Si dà lettura dell'articolo unico di legge:

Articolo unico.

« L'autorizzazione data al Governo del Re, con la legge 12 luglio 1900, n. 248, di esercitare provvisoriamente e non oltre il mese di dicembre 1900, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-901, è estesa fino a tutto febbraio 1901, per lo stato di previsione dell'entrata e per quelli della spesa, come per le relative Note di variazioni, presentate fino al 30 novembre 1900, che al 31 dicembre 1900 non saranno ancora tradotti in legge, ferme restando tutte le altre condizioni volute dalla citata legge 12 luglio 1900, n. 248. »

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge comunale e provinciale.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale. (V. Stampato, n. 155-A).

Si dà lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

« Il termine stabilito dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173 sul credito comunale e provinciale per pubblicare, con Decreto Reale, il regolamento per l'esecuzione della medesima, è prorogato di un mese a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, procederemo fra breve alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per la pubblicazione delle leggi nell'Eritrea.

Presidente. Ora passiamo alla discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1900, n. 7002 (serie 3^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della Colonia (V. Stampato, n. 159-A).

Si dà lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

« Sono prorogate fino al 30 giugno 1901 le facoltà, per la pubblicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e per l'amministrazione della Colonia, concesse al Governo del Re, fino al 31 dicembre 1899, con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a), e poi prorogate, fino al 31 dicembre 1900, con la legge 24 dicembre 1899, n. 460. »

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, procederemo fra breve alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per i vice-pretori.

Presidente. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio.

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Articolo unico.

« La facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, al Governo del Re, di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo solo sei mesi di compiuto tirocinio, è prorogata fino al 31 dicembre 1902. »

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, passeremo fra breve alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Passiamo ora alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901.

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173 sul credito comunale e provinciale.

Proroga al 30 giugno 1901 delle facoltà concesse al Governo con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della Colonia.

Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretori dopo sei mesi di tirocinio.

Si proceda alla chiama.

Ceriana-Mayneri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Afan de Rivera — Alessio — Aprile — Arconati.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Balenzano — Barnabei — Barracco — Bassetti — Bergamasco — Berio — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Bianchini — Biscaretti — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borghese — Borsani — Borsarelli — Bracci — Branca — Brizzolesi — Broccoli — Brunialti — Brunicardi.

Calderoni — Callaini — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Cambray-Digny — Camera — Cantalamessa — Cao-Pinna — Capaldo — Capozzi — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casciani — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiesi — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Ciccotti — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Coppino — Cornalba — Corrado — Cortese — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curioni — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Cesare — Del Balzo Carlo — Dell'Acqua — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Lorenzo-Raeli — Di San Giuliano — Di

Terranova — Di Trabia — Donadio — Donati Carlo — Donati Marco — Donnaperina — Dozzio.

Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Fasce — Fede — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortunato — Franchetti — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso — Fusinato.

Galletti — Galli — Gallini — Garavetti — Gattoni — Gavazzi — Ghigi — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Guicciardini — Gussoni.

Indelli.

Lacava — Lampiasi — Laudisi — Lazzaro — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lojodice — Lucchini Angelo — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Malvezzi — Mango — Mantica — Marazzi — Marcora — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Marsengo-Bastia — Massimini — Matteucci — Maurigi — Maury — Mazziotti — Meardi — Medici — Mel — Menafoglio — Merello — Mestica — Mezzanotte — Micheli — Montagna — Morandi Luigi — Morando Giacomo.

Nasi — Niccolini — Nocito — Nofri — Nuvoloni.

Orlando.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Panteleoni — Panzacchi — Parlapiano — Pascolato — Patrizi — Pennati — Perla — Personè — Picardi — Piovene — Pistoja — Pipitone — Pivano — Podestà — Poli — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Prinetti.

Radice — Rava — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Rocca Fermo — Romanin-Jacur — Roselli — Rovasenda — Rubini.

Salandra — Sanfilippo — Santini — Saporito — Scaramella-Manetti — Serra — Sili — Silvestri — Sola — Sonnino — Sorani — Spada — Spagnoletti — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tecchio — Tizzoni — Toaldi — Todeschini — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi.

Valeri — Vendramini — Venezia — Ventura Eugenio — Vischi — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.
Zannoni — Zeppa.

Sono in congedo:

Arlotta — Avellone.
 Baragiola — Bianchi Emilio.
 Calvi — Campi — Carugati — Castel-
 barco-Albani — Civelli — Compagna.
 Del Balzo Gerolamo — Della Rocca —
 De Luca — De Riseis Luigi — Di Bagnasco.
 Fabri — Florena — Fortis — Fradeletto
 — Freschi.
 Gianolio — Giolitti — Grossi.
 Imperiale.
 Lemmi — Leonetti.
 Maraini — Marzotto — Materi — Melli
 — Mirto Seggio — Molmenti — Morpurgo.
 Ottavi.
 Papadopoli — Pelle — Pini — Placido
 — Poggi.
 Rampoldi — Rocco Marco — Romano.
 Scalini — Simeoni — Sormani.
 Testasecca.

Sono ammalati:

Altobelli — Anzani.
 Facta — Falcioni — Farinet Francesco.
 Giaccone — Ginori-Conti.
 Lo Re — Lovito.
 Murmura.
 Serristori.
 Vollaro-De Lieto.

Assenti per ufficio pubblico:

Cimati.
 Martini.

Discussione del disegno di legge: Proroga del corso legale dei biglietti di banca ed altre disposizioni sugli Istituti di emissione.

Presidente. Lascieremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca: Proroga del corso legale dei biglietti di banca ed altre disposizioni sugli Istituti di emissione.

Si dia lettura del disegno di legge.

Radice, segretario, dà lettura del disegno di legge: (Vedi *Stampato* n. 140-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Primo iscritto è l'onorevole Sonnino, il quale ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Vorrei che il mio discorso potesse raggiungere il risultato di abbreviare di molto la discussione che sta per iniziarsi. Vorrei pregare il ministro del tesoro di accettare la sospensiva proposta dalla Giunta generale del bilancio di tre articoli del presente disegno di legge, nè vedrei alcun danno acchè si sospendesse anche l'ultimo articolo, l'articolo quinto, in cui non si tratta di una vera proroga, ma di ripristinare una legge già scaduta.

La Giunta del bilancio, nella sua relazione, non esamina il merito delle disposizioni proposte dal ministro del tesoro, ma rileva il pericolo di costituire un nuovo precedente (e ce ne sono pur troppo già molti) dell'inserire in leggi di semplice proroga, le quali spesso sono presentate e votate quando la Camera sta per prendere le vacanze e non è disposta a discutere a fondo gli argomenti, nuove disposizioni di carattere permanente. Il coonestare, il legare insieme disposizioni di proroga, rese talvolta indispensabili da necessità urgenti e indiscutibili, con altre disposizioni di natura veramente organica e durevoli, ha effettivamente i suoi pericoli, oltre non essere cosa riguardosa dei diritti dell'altro ramo del Parlamento.

Ed io tanto più mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro del tesoro questa preghiera, che egli voglia acconsentire alla sospensione di quegli articoli, in quanto che io mi dichiaro in massima favorevole, nel merito, alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3, di fronte alle imperfezioni della legge attuale la quale, da un lato riduce a epoche prossime (col corrente dicembre per 23 milioni) il totale della circolazione, e dall'altra parte permette alle Banche d'impiegare tutte le somme smobilizzate in altrettanti impieghi diretti ossia in titoli pubblici.

Così le smobilizzazioni, invece di giovare alle condizioni della circolazione col liberare altrettanta carta da destinarsi ai veri bisogni del commercio, riescono soltanto a vantaggio degli azionisti, senza alcun corrispondente utile per il pubblico e per gli scopi essenziali cui debbono servire gli Istituti di emissione. Riesce poi molto difficile per le Banche, nei momenti di crisi, di buttare sul mercato, a un tratto, i titoli in cui hanno impiegato tanti loro biglietti.

Riconosco che tutto questo insieme di cose rende necessario il riprendere in esame tutta la questione delle smobilizzazioni, dell'impiego permesso alle somme che si liberano, e come possa essere necessario, per restringere le facoltà già concesse alle Banche, di estendere d'altra parte quel così detto piano inclinato che io proposi nel 1895 e che automaticamente riporta la circolazione nei confini normali, consentendo una certa larghezza nei momenti di crisi commerciali.

Riconosco, insomma, che in questo tema bisogna tornare, e credo che occorran pure altri provvedimenti, oltre quelli qui proposti dal Governo; per esempio, bisognerebbe aggiungere qualche cosa che impedisse alle Banche di poter sorpassare la circolazione autorizzata, senza aver prima adoperati i freni naturali del rialzo dello sconto, della cessazione degli sconti di favore e cose simili. Insomma, prima che le Banche potessero valersi della facoltà, concessa loro dalla legge del 1895, di eccedere la circolazione rinunciando a due terzi dello sconto o a tutto lo sconto, bisognerebbe che si fossero già avvalse dei freni normali e più sani che si usano negli altri paesi.

Ma per tutto questo e per coordinare tutte queste proposte con la legge generale, occorre un esame molto profondo e una discussione molto ampia di quanto non sia possibile oggi nelle presenti condizioni della Camera.

Io poi mi dichiaro assolutamente contrario fin da ora all'articolo quarto del disegno ministeriale, poichè esso non varrebbe che a continuare uno stato di cose morboso ed anormale. Le banche fanno per le provincie un servizio che non dovrebbero fare, che la legge ha loro vietato già da anni.

Per tutte queste ragioni, prego il ministro, pur dichiarandomi favorevole nel merito ad una gran parte delle sue proposte, di non insistere a volerle discutere ora, ed a lasciare invece che la legge di proroga del corso legale passi puramente e semplicemente, poichè su questo punto non credo che ci sia alcuna opposizione.

Ci saranno, sì, varie difficoltà alla fine del corrente mese, per il fatto che siamo a fine d'anno, per le condizioni un po' difficili del mercato, e perchè la legge porta a una diminuzione di 23 milioni nella circolazione. Qualche difficoltà in pratica potrà verificarsi;

ma siccome la Banca d'Italia (parlo di quella che può più influire sulle condizioni del mercato) ha ancora, come risulta dalla relazione, 37 milioni di titoli disponibili, ha ancora tutti i 45 milioni liberi di cui può profittare rinunciando a due terzi dello sconto, con tutte queste somme insieme potrà provvedere agli inconvenienti che potranno sorgere pel fatto della riduzione di 23 milioni nella circolazione, e per le difficoltà naturalmente inerenti alla chiusura dell'anno in condizioni abbastanza difficili del mercato.

Il ministro sa che nella mia proposta non può essere nascosta alcuna nota di opposizione alla sua amministrazione, avendo io fin qui sostenuto in tutto quello che ho potuto le sue proposte alla Camera, perchè convinto che egli sia quanto me geloso della solidità della nostra circolazione e delle buone regole in fatto di gestione bancaria. (*Commenti*).

Presidente. Viene ora la proposta dell'onorevole Wollemborg, il quale...

Rubini, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini, ministro del tesoro. Mi consenta l'onorevole Wollemborg che io prenda a parlare avanti di lui; lo faccio per economia di tempo, non per altro.

Debbo anzitutto fare una dichiarazione: che nella relazione vedo riferito ciò che a me pare inesatto. Si parla di provvedimenti che allargano la circolazione; ora questo assolutamente non è.

La circolazione, col 1° gennaio del 1901, è dalla legge bancaria ristretta di 23 milioni (*Commenti*), ed è questa la ragione per cui molte rappresentanze del commercio, Camere di commercio e rappresentanze di altri interessi larghi, nazionali, quali, ad esempio, le Associazioni della seta, avevano insistito presso il Governo affinchè volesse per il momento sospendere questa restrizione prescritta dalla legge bancaria, al che io non ho consentito. Ma dovevo naturalmente darmi pensiero delle condizioni che sarebbero nate alla scadenza dell'anno, che è sempre molto difficile, per il fatto di questa restrizione di 23 milioni. Ed allora ho immaginato le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 (che sono fra quelli che si vorrebbero rimandare) disposizioni più che compensatrici in senso di restrizione, ma che permettono, dato che ne

sorga una assoluta e vera necessità, alle Banche (perchè si tratta di tutti e tre gli Istituti) di spostare, non di accrescere, i limiti della loro circolazione. Niente altro. Si tratta di uno spostamento.

Questo per l'articolo 2. In quanto all'articolo 3, col medesimo si prescrive una restrizione permanente della circolazione, in quantochè i Banchi hanno obbligo, non soltanto facoltà, di impiegare in titoli i fondi di accantonamento, i frutti, cioè, del fondo esistente, e gli otto milioni di accantonamenti nuovi, che debbono dedurre dagli utili dell'esercizio corrente.

Ora come fanno generalmente le Banche gli investimenti? Spendendo biglietti, e comprando titoli. Ma allorquando io, con la disposizione dell'articolo tre, prescrive alla Banca d'Italia (e dirò più tardi perchè non l'ho prescritto agli altri Banchi) di non spendere biglietti per l'acquisto di quei titoli, di non accrescere la dotazione dei titoli medesimi mediante impiego effettivo di fondi che riuscirebbero a riduzione dei biglietti assegnati al commercio, ma di attingerli dalla sua scorta disponibile, vengo con ciò, naturalmente, a restringere la circolazione, perchè di altrettanto non sarà d'uopo alla Banca di aumentarla, per rispondere ai bisogni del commercio. Saranno tanti biglietti di più che essa avrà disponibili, senza eccedere la circolazione totale; la somma sarebbe mantenuta e non accresciuta. Dunque, anche per questo verso, il mio provvedimento dell'articolo tre è un provvedimento realmente restrittivo e, osservisi bene, permanente.

Qui debbo rilevare, affinchè sia ben nota la qualità, la fisionomia e il carattere dei provvedimenti in discorso, perchè limito l'ultima prescrizione soltanto alla Banca d'Italia. La ragione sta nel fatto che i Banchi meridionali non hanno titoli disponibili. I loro titoli sono tutti investiti in garanzie di obbligo volute dalle leggi bancarie, non possono, quindi, dare materia di nuovo accantonamento a profitto dei fondi rispettivi. Ne viene, altresì, che i Banchi meridionali, volendosi ora sospendere la discussione delle mie proposte, si troverebbero in condizioni anche più difficili della Banca d'Italia, perchè non hanno la possibilità di mettere sul mercato qualche titolo disponibile, di provvedersi in tal modo di biglietti, e di sovvenire così ai bisogni del commercio.

Dunque anche di ciò io dovevo preoccuparmi.

Necessità di commercio, scadenze copiose, crisi che noi tutti conosciamo, obbligo nelle Banche di restringere di ventitrè milioni la loro circolazione ordinaria, tutto ciò consigliava il ministro del tesoro a procedere con cautela, e a non cooperare a produrre condizioni eccessivamente difficili al nostro commercio. Questo e non altro fu l'intendimento che mosse me a domandare l'accoglimento di quelle proposte.

Ma io, ben lontano dal voler dare a quelle proposte un carattere organico, ho mantenuto ad esse un carattere provvisorio, perchè non avrebbero vigore che per il 1901.

In quanto alla questione dello sconto, e questo varrà ancora meglio a dimostrare se io sia tanto facile e corrivo in rapporti così delicati, come sono i rapporti bancari, in quanto alla questione dello sconto, rammenterò alla Camera che ho rialzato e non ribassato lo sconto di favore...

Luzzatti Luigi. E ha fatto bene.

Rubini, *ministro del tesoro* ...e credo di aver fatto il mio dovere. E se non avessi trovato già una condizione molto difficile, ad affrontare la quale ci volevano tutti i riguardi, e come uomo di Governo questi riguardi io dovevo usare, e dovevo sentire la responsabilità dell'opera del Governo, forse avrei rialzato lo sconto dal quattro anche al cinque, anzichè al quattro e mezzo.

In tutte queste cose, ripeto, bisogna procedere per gradi, e non associare l'opera del Governo a quella di coloro che hanno tutto l'interesse a mettere la convulsione nel mercato, in un senso o nell'altro. (*Bravo!*)

Detto ciò sulla questione che riguarda l'indole dei provvedimenti, non voglio insistere, dal momento che una persona così autorevole e così cognita di cose bancarie, come l'onorevole Sonnino, ha detto alla Camera che questi provvedimenti sono quali ho avuto l'onore di esporverli e non quali erano indicati in un brano della relazione, ed allora mi acconcierò a che la Camera faccia di questi provvedimenti ciò che essa crede. Ma così dicendo intendo svincolare la mia responsabilità dalle deliberazioni che verranno prese, e quindi, sereno e convinto di avere indirizzata l'opera mia verso un fine che era utile, me ne rimetto a quelle

deliberazioni che, nella sua saviezza, la Camera vorrà prendere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Wollemborg.

Wollemborg. Pochissime parole dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro. Ho presentato un ordine del giorno insieme con gli onorevoli Fortunato, Pinchia e Pantaleoni, il quale esprimeva molto chiaramente il nostro pensiero che, debbo dichiararlo, non si conforma in tutto a quello espresso testè dall'onorevole Sonnino e dall'onorevole ministro del tesoro. Però, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, il quale, in sostanza, non si oppone alla proposta sospensiva, non ho motivo per insistere e per entrare ora nel merito. Credo che, con l'articolo 2, in ultima analisi, si spinga ad un aumento di circolazione, perchè si abbassa l'altezza di un ostacolo che oggi funziona in modo proibitivo all'allargamento di essa e dopo approvato quell'articolo non funzionerebbe più a questo modo; appunto perchè si diminuirebbe la misura della tassa. Ma, ripeto, non voglio entrare ora nel merito: ne discuteremo quando i provvedimenti stessi torneranno dinanzi alla Camera.

Presidente. Ella ritira dunque l'ordine del giorno?

Wollemborg. Sì.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

Alessio. Di fronte alle dichiarazioni del ministro, le quali, in complesso, accettano la proposta sospensione della Giunta del bilancio, proposta che è stata votata dalla Giunta con venti voti contro uno, anch'io ritiro la mia proposta e rinunzio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io volevo unicamente trarre argomento da questa discussione per fare una semplice raccomandazione, se mi è possibile, al ministro del tesoro.

Comprendo le ragioni che hanno condotto la Giunta del bilancio a sospendere la deliberazione sugli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge. Ma poichè fra questi articoli ve ne è uno non solamente buono, ma ottimo, che è l'articolo terzo di cui ha ragionato testè il ministro del tesoro...

Saporito. Quello è un compenso.

Prinetti. È un compenso, e può anche non esserlo, onorevole Saporito. Non credo sia oggi

il momento, la sede opportuna, per fare una discussione a fondo dell'uso che le Banche devono fare dei loro capitali e soprattutto della forza che attingono alla emissione dei biglietti. Certo è che la questione è una delle più ardue, in un momento come questo nel quale si parla, come si è parlato testè dal ministro del tesoro, di difficoltà di circolazione, di ristrettezza di mezzi per il commercio e per l'industria. Credo siavi il diritto di considerare se e fino a qual punto sia lecito alle Banche di emissione di investire i loro capitali in titoli anche più di quanto loro è statutariamente stabilito di investire, sia per effetto dei vincoli statutari, sia per effetto del servizio dei biglietti. Ora la Banca d'Italia ha investito in titoli uno *stoc* considerevole di milioni: 36 mi pare...

Rubini, ministro del tesoro. 175 al 30 novembre.

Prinetti. Ma di questi ve ne sono trentasei, se ho ben compreso, i quali sono in più...

Rubini, ministro del tesoro. No, no. Chiedo di parlare.

Una voce. Sono liberi.

Ferraris Maggiorino. Ha facoltà di tenerli, ma li ha vincolati.

Prinetti. Sono liberi: dunque in più di quelli che il Banco deve tenere.

Ha facoltà, ma non ha obbligo di tenerli. Era appunto quello che dicevo, onorevole Ferraris. Dunque resta a considerare se, di fronte a queste difficoltà del mercato cui ha accennato il ministro del tesoro, non sia opportuno di frenare le tendenze dell'Istituto maggiore di emissione ad investire in titoli di Stato: ed è appunto ciò a cui conduceva l'articolo terzo, se ho ben compreso il pensiero del ministro.

Rubini, ministro del tesoro. Certamente.

Prinetti. Io dunque ho chiesto di parlare per insistere in questo concetto, a cui alludeva l'onorevole ministro del tesoro nel suo discorso ed a cui mira l'articolo 3 del disegno di legge, per augurare che la questione torni alla Camera, nella quale avrà occasione di pronunziarsi in proposito.

Se debbo esprimere poi la mia opinione personale, credo che la emissione dei biglietti, che si concede agli istituti di emissione, essendo una funzione grandissima e gravissima nei suoi effetti e nei suoi risultati, deve essere coordinata a raggiungere determinati fini, nei quali l'interesse generale del pub-

blico deve stare sopra alle considerazioni di interesse privato.

Quindi i biglietti in massima non si emettono per comprare titoli di Stato, ma per servire al commercio, all'industria, e al movimento reale degli affari del paese. Ed in questo senso volevo raccomandare all'onorevole ministro del tesoro di tenere fermo il suo articolo terzo e i principî a cui esso si informa.

Aggiungo un'ultima raccomandazione.

L'onorevole ministro del tesoro ha parlato di trentasei milioni, che la Banca ha liberi, come una risorsa a cui essa può attingere in caso di soverchie ristrettezze nel movimento monetario, che si presentassero alla fine dell'anno. Perchè tutti sanno che la fine dell'anno è uno dei momenti, in cui la ristrettezza del denaro si fa maggiormente sentire.

Ebbene, auguro che l'onorevole ministro del tesoro adoperi la sua influenza, perchè la Banca possa attingere, se occorre, a questa risorsa e non faccia pesare sul commercio una ristrettezza di denaro che è giustificata dai limiti della circolazione, dal momento che in tali limiti sono compresi i trentasei milioni, che, oggi, sono investiti in titoli di Stato.

Non so se ho espresso chiaramente il mio pensiero, ma la questione è una delle più importanti. Poichè, se all'industria e al commercio si dice che non vi è ristrettezza di denaro, allora si rendono difficili gli sconti e le anticipazioni, e poi dal pubblico si esercita una pressione sul Governo e sulle classi politiche, onde si allarghino i limiti della circolazione.

Ora è bene che si sappia che i limiti della circolazione non hanno bisogno di essere allargati, finchè consentano ancora un margine di trentasei milioni da investire in titoli di Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giovanelli, relatore. La Giunta generale del bilancio, come il ministro sa, ha esaminato soltanto ieri il disegno di legge, dopo avere udite le spiegazioni, che sul medesimo ha potuto dare l'onorevole ministro del tesoro. La medesima Giunta, dopo un po' di discussione, attesa la ristrettezza del tempo in cui versiamo, ha creduto di proporre alla Camera la sospensione della discussione degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge appro-

vando gli articoli primo e quinto. Ma questa proposta (mi affretto a dichiararlo a nome della Giunta) non implica alcuna censura delle disposizioni proposte dall'onorevole ministro; perchè la Giunta non ha dato alcun giudizio sulle proposte medesime, ma si è limitata a dichiarare che, vista l'importanza di queste disposizioni di legge, voleva limitare il suo esame al progetto di pura proroga, contenuta nelle disposizioni degli articoli 1 e 5 del disegno di legge.

Mi affretto ancora a dichiarare che la Giunta è venuta in cotesta determinazione, perchè l'onorevole ministro ha dichiarato in seno ad essa, che fra pochi giorni verrà distribuito ai membri del Parlamento il volume, che contiene i risultati dell'ispezione testè compiuta sopra tutti i Banchi di emissione.

E quindi, anche per questo motivo, per giudicare meglio a ragion veduta, è stato rimandato l'esame del disegno di legge al riprendersi dei lavori parlamentari dopo le vacanze natalizie, disegno di legge che sarà esaminato con tutta benevolenza.

E qui avrei finito il mio compito, se non dovessi in partè rettificare quanto fu detto dall'onorevole ministro. Egli ha detto che nella relazione della Giunta generale del bilancio si dice, che, di questi articoli del disegno di legge, taluni accennano a portare un aumento nella circolazione cartacea. Ora ciò non esiste: nella relazione si dice ciò, ma viene espresso come un'opinione di qualche membro della Giunta, e poi si soggiunge che altri membri della Giunta, pur non partecipando agli apprezzamenti suespressi, tuttavia vennero nell'idea della sospensiva per i motivi da me accennati.

Quindi mi unisco alla preghiera fatta dall'onorevole ministro, perchè voglia dichiarare che consente che la discussione dei tre articoli, 2, 3 e 4 sia sospesa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

Zeppa. Farò una semplice dichiarazione. Battuto già nella Giunta del bilancio, non vengo qui a ritentare la prova.

Ferraris Maggiorino. Solo!

Zeppa. Meglio solo, che male accompagnato.

Ferraris Maggiorino. Orazio sol contro Toscana tutta!

Zeppa. Come vuole! Ho sostenuto lungamente nella Giunta il disegno di legge del-

l'onorevole ministro credendolo buono ed utile pel commercio e per le condizioni della nostra circolazione, ma ho perduto, e quindi non ho che da fare una semplice dichiarazioni. Ritengo che il disegno di legge sia utile e che non aumenti per nulla la circolazione. (*Commenti*).

Vi sono disposizioni, le quali sono, a parer mio, utilissime e mirano ad attuare la legge del 1893, specialmente nell'articolo terzo. L'onorevole Prinetti vorrebbe che si salvasse l'articolo terzo, ma non è possibile, perchè l'articolo terzo è subordinato e lo Stato non può costringere la Banca. Può la Banca accettare, se ha un piccolo beneficio, l'articolo primo, non può accettare l'articolo terzo senza l'articolo secondo.

Quindi è impossibile che quell'articolo rimanga perchè il Governo non ha facoltà di imporre cotesta limitazione del resto utilissima perchè impedisce che si aumentino di dieci milioni le immobilizzazioni, e questo sarebbe il grande risultato del disegno di legge.

Basta enunciare questo effetto per riconoscere che il disegno di legge è utile e che la Camera dovrebbe approvarlo. D'altra parte, o signori, quando l'onorevole ministro del tesoro, che si chiama Rubini, (*Interruzioni*) il quale può sentir parlare di espansione di circolazione come il fumo agli occhi, il quale, nei dieci anni da che ho vissuto con lui nella Giunta del bilancio, ogni volta, che sentiva parlare di questo argomento, si adirava, viene qui e vi dice: signori, le condizioni del commercio sono tali, che rendono necessarie le disposizioni che io propongo, può una Camera dire: no? Io credo che, così facendo, la Camera si assuma una responsabilità, che non deve assolutamente assumersi. Ad ogni modo, fatta questa dichiarazione, ripeto che, se si metteranno in votazione anche gli articoli 2 e 3, a costo anche di esser solo, onorevole Ferraris, darò ad essi il mio voto favorevole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Non farò che una dichiarazione sull'articolo 4. La Camera capisce perfettamente che l'interesse maggiore dell'articolo 4 è per le sventurate Province del mezzogiorno.

Voci. No! no! (*Commenti*).

Indelli. Eh! si! Il vostro no non muta la condizione delle cose! A questi lumi di luna

togliere la facoltà alle Banche di fare le anticipazioni alle Province di versamento di rate di sovrimposta, mi pare sia restringer troppo. Ora vorrei proporre un mezzo termine.

L'articolo 4 dice che è prorogata cotesta facoltà fino al 31 dicembre 1902. E poichè noi oggi proroghiamo la legge del corso legale fino al 31 dicembre 1901, propongo che almeno per questo altro anno continui cotesta facoltà alle Banche di fare anticipazioni alle Province.

Delle due cose l'una: o viene subito in discussione la legge, di cui parlava l'onorevole Sonnino, e allora sarà tutto compreso in quella legge; o non viene in discussione come io dubito...

Voci. Verrà! Verrà!

Indelli. Sono speranze che possono riuscir vane... e allora noi daremo cotesta facoltà alle Banche. È questa la proposta, che fo alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. Il mio amico e collega l'onorevole Zeppa non se lo avrà a male se io dico, che domandai la parola alla Presidenza, quando vidi che egli l'aveva chiesta; imperocchè tanta è la simpatia e l'amicizia personale che ho per lui, altrettanto è il contrasto in cui ci troviamo nelle idee sulla circolazione.

Zeppa. Quando io lo esprimerò questo avviso.

Ferraris Maggiorino. L'abbiamo udito ieri e l'ha anche stampato.

Poichè io temeva che la sua parola potesse concludere con l'augurio suo, che il voto di ieri nella Giunta fosse oggi rovesciato, mi sono creduto in dovere, me lo perdoni, di aggiungere brevissime considerazioni a quelle esposte dai miei colleghi.

Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro di aver lasciata libera la Camera di aderire alla proposta dell'onorevole Sonnino e della Giunta generale del bilancio, di stralciare le due parti di cui si compone il disegno di legge, e di votare per ora la proroga pura e semplice, mantenendo riservato il giudizio sulle disposizioni fondamentali, le quali possono essere diversamente giudicate, soprattutto negli articoli 2 e 3 di cui esso si compone.

Accogliendo la preghiera, che gli venne da un amico così autorevole come l'onore-

vole Sonnino, il ministro del tesoro fa, a mio avviso, opera buona. Fa opera buona, perchè stabilisce due principî che sono della massima importanza per il credito, nelle questioni di circolazione. Il primo principio si è che, in semplici leggi di proroga, non si debba, che sotto l'impulso di necessità estreme che ora non esistono, toccare le leggi fondamentali della circolazione; poichè l'onorevole Rubini, di cui mi onoro di essere stato compagno nelle prime battaglie sulla circolazione, nel 1886 e 1887, sa benissimo che il disordine bancario è cominciato nel nostro paese, quando, contro avvenimenti casuali di proroga, abbiamo modificato le leggi fondamentali sulla circolazione.

Il secondo punto è quello accennato dall'onorevole Prinetti.

Onorevole Prinetti, le sue osservazioni hanno grandissimo valore, e l'onorevole Sonnino lo disse anche prima, ma rifletta che l'articolo 3 non potrebbe avere esecuzione, che dopo votato il bilancio della Banca d'Italia nell'assemblea degli azionisti, che si aduna fra il marzo e l'aprile. Sarà allora il caso di vedere se le disposizioni contenute nell'articolo 3 possano, o per atto legislativo, o per atto di buona amministrazione in cui tutti abbiamo fiducia, essere approvate.

L'anno passato eravamo in condizioni più difficili delle presenti. Non mancarono, come ci furono ora, desideri (non dirò pressioni, perchè il Governo del Regno d'Italia non accetta pressioni) ma non mancarono desideri (non lo dico per coloro che sono qui, ma per quelli che sono fuori di qui, perchè se credessero di far pressioni sul Governo e sulla Camera per avere allargamenti di circolazione ci troverebbero fermi al posto nostro) e non mancarono l'anno scorso premure per un aumento di circolazione. Il ministro del tempo resistette, col nostro modesto, ma sicuro appoggio, e la tensione nel mercato italiano e nei mercati esteri divenne minore.

La Banca d'Italia, che è il nostro migliore Istituto, dispone di quarantacinque milioni della prima emissione, da cui converrà dedurre diciassette milioni; ma essa ha sempre quelle riserve che le possono essere necessarie per fronteggiare la situazione. Su questo punto credo di poter assicurare la Camera.

Concludo ringraziando, oserei dire felici-

tandomi con l'onorevole Rubini che, aderendo al desiderio della Giunta del bilancio, ed a quello dell'onorevole Sonnino, abbia stabilito un precedente che credo utilissimo per il buon assetto della situazione del nostro paese; ed abbia soprattutto dimostrato che noi desideriamo che siano mantenute ferme e inviolabili quelle leggi che contribuiscono ora e che contribuiranno ancora più in avvenire, all'opera risanatrice del credito e della circolazione italiana. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Le osservazioni eccellenti e degne di gran lode fatte dall'onorevole ministro del tesoro intorno all'indirizzo della politica bancaria saranno accolte con soddisfazione piena da tutta la Camera. C'è una severità in tutta la sua condotta, di cui si vedono chiaramente gli effetti!

Pregherei il ministro del tesoro di non volere abbandonare l'articolo 3 che non mi pare un corrispettivo dell'articolo 2 perchè la Banca d'Italia, poichè si parla di essa, non ha nessun vantaggio tanto da una riduzione di sconto a un terzo come dal pagamento della tassa piena. Sono minimi irrilevanti vantaggi che la Banca d'Italia può ottenere da una riduzione sullo sconto, e quindi sotto questo rispetto non considero l'articolo 3 come un compenso dato alla Banca per l'articolo 2. L'articolo 2 non è altro che un provvedimento che esamineremo un'altra volta, inteso a rendere possibile la elasticità della circolazione, ma senza che la Banca ne tragga beneficio. Ma non è questo il momento di discuterlo. Ora, sia che il ministro mantenga l'articolo 3, ed io crederei che potrebbe assumere questa responsabilità perchè non vedo nulla di contrattuale in esso, sia che egli creda più opportuno di rimandare tutti gli articoli, raccomandando di pensare che la Banca avrebbe più interesse a scontare cambiali che a comprare rendita sul mercato, scontando al 5 per cento; e la cosa è evidente; ma non è poi nuovo questo fatto che la Banca abbia costituito una parte dei suoi fondi di accantonamento con titoli di credito che aveva nei suoi forzieri senza comperarli con i biglietti. Il ministro sa a che cosa alludo.

Non indeboliamo quindi l'autorità del ministro per raggiungere questo buon fine che si racchiude nell'articolo 3, dichiarando che

esso è il corrispettivo di altri benefici: non lo dichiariamo nella Camera, e affidiamoci, come mi affido pienamente, all'azione seria ed efficace del ministro del tesoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Rubini, ministro del tesoro. Ringrazio del tenore molto benevolo col quale si sono espressi vari oratori verso di me. Ciò mi compenserà in parte della loro determinazione di non volerli seguire neppure in quei provvedimenti che trovano tanto buoni. Specialmente ringrazio l'onorevole Zeppa, che ha difeso con tanto calore i provvedimenti stessi.

L'onorevole Prinetti ha raccomandato di non lasciare che si accumulino troppi titoli nei forzieri della Banca; l'onorevole Luzzatti, con quella alta competenza che tutti gli riconosciamo (e d'altra parte egli può chiamarsi come uno dei padri della legge bancaria) è d'accordo che l'articolo 3 non debba essere abbandonato, e lo raccomanda a me come quello che potrebbe dirsi mio figliuolo, sebbene non pretenda di esserne il solo padre.

Ma, appunto perchè in questi casi bisogna procedere a gradi, io avevo immaginato piuttosto una restrizione di titoli, un impedimento all'espansione. Mi pareva assai più prudente far così. (*Benissimo!*) In tale concetto credo che convenga persistere, perchè, se noi non impediamo l'espansione, da oggi alla fine del periodo considerato dalle leggi bancarie, avremo un aumento di titoli per sessantanove milioni nella sola Banca d'Italia, ed uno corrispondente e proporzionato negli altri Banchi d'emissione, essendo la legge applicabile a tutti.

Per conto mio, raccomando a coloro che si occupano del problema bancario questa questione, così come l'hanno raccomandata gli onorevoli Prinetti e Luzzatti; e dico che la raccomando a tutti, perchè, oggi, seggio io a questo banco, ma domani potrei non sedervi più, e la Camera potrebbe trovarsi di fronte a qualcun altro che a suo tempo proponesse quelle modificazioni delle leggi bancarie che vengono dettate dall'esperienza.

L'onorevole Maggiorino Ferraris, sebbene abbia vivamente combattuto la mia proposta, ha voluto raddolcire la sua opposizione con parole, per le quali vivamente lo ringrazio. È da molto tempo che lavoriamo insieme, onorevole Maggiorino Ferraris, ma qualche volta non ci siamo trovati nel medesimo campo,

ma vi ci trovammo sempre ogni qualvolta si trattò di procedere con la necessaria severità, lontani da ogni opposta esagerazione. Io credo di aver sempre mantenuto una stessa linea di condotta ed è perciò che avrei sperato di trovarmi con Lei d'accordo.

Ad ogni modo Ella ha detto: studiamo la questione; ebbene, studiamola pure; soltanto osservo che alcune di quelle disposizioni, se hanno un valore, lo hanno appunto pel 31 dicembre 1900 e nei primi di gennaio prossimo venturo, mentre ne hanno uno molto minore per l'avvenire, sicchè il rinvio non può non assumere, per esse, aspetto di disconoscimento, per lo meno parziale.

Comunque, confermo che non insisto negli articoli da me proposti e lascio che la Camera faccia quanto meglio stima nella sua saviezza.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio Decreto 9 ottobre 1900, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1901.

(*È approvato.*)

Art. 2.

Per tutta la durata della proroga del corso legale dei biglietti di Banca, le eccedenze di circolazione dei biglietti medesimi tassate in misura eguale ai due terzi della ragione dello sconto, a forma del primo comma dell'articolo 23 del testo unico sopra citato, sono elevate:

per la Banca d'Italia a lire	62,000,000
per il Banco di Napoli »	19,200 000
per il Banco di Sicilia »	4,600,000

e le eccedenze contemplate dal comma secondo dello stesso articolo sono ridotte:

per la Banca d'Italia a lire	28,000,000
per il Banco di Napoli »	8,800,000
per il Banco di Sicilia »	2,400,000

La Commissione propone di sospendere l'approvazione di questo articolo. Non opponendosi l'onorevole ministro, pongo a partito la sospensiva.

(*È approvata.*)

Art. 3.

Durante la proroga del corso legale, la Banca d'Italia provvederà agli accantonamenti e ai rinvestimenti considerati dagli articoli 53, 54 e 78 (primo comma) del citato testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, prelevando i titoli dal fondo di scorta di cui all'articolo 34 del testo medesimo.

La Commissione propone pure di sospendere la discussione di questo articolo. Non opponendosi l'onorevole ministro del tesoro, pongo a partito la sospensiva.

(È approvato).

Art. 4.

È prorogata, fino al 31 dicembre 1902, agli Istituti di emissione la facoltà di fare alle Provincie anticipazioni di versamento di rate di sovrimposta per un ammontare non eccedente il valore di una rata.

Anche per questo articolo, dalla Giunta vien proposta la sospensiva; sospensiva che dal ministro è accettata.

Metto a partito la sospensiva di questo articolo.

(Dopo prova e controprova, la sospensiva è approvata).

Art. 5.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolanze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (Allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Rubini, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Rubini, ministro del tesoro. Prima di me, ha chiesto di parlare l'onorevole Sonnino.

Presidente. I ministri hanno sempre la precedenza.

Rubini, ministro del tesoro. Credo forse di interpretare il desiderio dell'onorevole Sonnino.

È incorsa una inesattezza nella dicitura di questo articolo. Invece di dire: *sono prorogate le agevolanze*, ecc., si deve dire: *sono confermate*: poichè non si tratta di una semplice proroga, ma di una disposizione in parte anche di ripristino.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Sonnino Sidney. Non intendo oppormi al merito dell'articolo: perchè ammetto che possa convenire ancora, per qualche tempo, di stimolare le smobilizzazioni: ma avrei qualche osservazione da fare sulla forma: perchè non vorrei che si costituisse un precedente pericoloso. Sotto la forma: *sono prorogate*, od anche: *sono confermate*, si potrebbe a questo modo far rivivere, per esempio, una legge napoletana che abbia avuto vigore fino al 1860, dicendo: *è prorogata la tal legge*.

Quando una legge è scaduta, è finita, è morta. Capisco che si può richiamare in vigore qualunque disposizione di una legge estinta; ciò non esce dalle facoltà del Parlamento; ma qui si parla di prorogare o confermare una cosa che non esiste più. Ora poichè col 31 dicembre 1899, le facoltà consentite dalla legge del 1895 sono scadute, non si può dire: *sono prorogate*, e nemmeno: *sono confermate*. È bensì vero che il testo unico delle leggi bancarie ha già prorogate alcune di queste disposizioni. Ma questo articolo, in fondo, o è inutile, o ripristina una legge già decaduta e spenta; poichè in quanto il testo unico dispone, è inutile che una nuova legge venga oggi a confermare; in quanto non dispone, si tratta veramente di ripristinare quello che c'era prima, ma che non esiste più da un anno.

Se la Camera vuole oggi riconcedere alcune facoltà concesse in passato, lo faccia pure; ma si dica chiaramente che si tratta di richiamare in vigore le disposizioni della legge del 1895, per quelle parti che non sono contenute nelle altre leggi posteriori.

Presidente. Mi pare che possiamo essere tutti d'accordo quando l'articolo fosse modificato in questi termini:

« Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 23 della legge 10 agosto 1893, n. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895 n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolanze fiscali consentite dalle leggi

8 agosto 1905 predetta (Allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione.»

Pongo a partito questo articolo così emendato.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge relativo all'industria degli agrumi.

Presidente. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, passeremo alla discussione dell'altro iscritto al n. 13 dell'ordine del giorno: Proroga a tutto il 1905 in favore dell'industria degli agrumi dell'articolo 1° della legge 22 luglio 1897, n. 319.

Si dia lettura del disegno di legge:

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 154-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Onorevole ministro, accetta il testo della Commissione?

Chimirri, ministro delle finanze. L'accetto.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. (Pausa).

Leggo l'articolo unico di legge:

« È prorogato al 31 dicembre 1905 il divieto fatto ai Comuni coll'articolo 1° della legge 22 luglio 1897, n. 319, d'imporre sugli agrumi un dazio superiore ad una lira per quintale. »

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 143-A).

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Chimirri, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Dò lettura dell'articolo unico di legge:

Articolo unico.

« Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sino al giorno 11 novembre 1900, e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

- a) Sulle tasse di registro e successione;
- b) sulle tasse di bollo e in surrogazione del bollo e registro;
- c) Sulle tasse di manomorta;
- d) Sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

« Non avrà luogo il condono se, entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalità.

« Saranno restituite le soprattasse soprinticate e le pene pecuniarie incorse fino al giorno 11 novembre 1900, che fossero state pagate dopo tale giorno, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo dell'onorevole Tripepi ed altri tende a correggere l'inciso del primo capoverso perchè dove è detto: « sino al giorno 11 novembre 1900 », si dica: « sino al giorno della promulgazione della presente legge. »

L'altro dell'onorevole Malvezzi consiste nell'aggiungere, dopo il paragrafo che termina con le parole « non siano adempiute le prescritte formalità »:

« Sono anche condonate le soprattasse e le pene pecuniarie pagate anteriormente l'11 novembre 1900 da Opere pie per ritardata denuncia di successione, per cui penda tuttora ricorso per la relativa restituzione davanti ai tribunali.

L'onorevole Stelluti-Scala ha facoltà di parlare.

Stelluti-Sca'a. Sono troppo vecchio in questo ambiente per non conoscere che in una simile ora precipitosa non è dato di svolgere una serie di considerazioni, che era mio

intendimento di sottoporre alla attenzione della Camera.

Il mio proposito era di dimostrare, in occasione di questa legge, sul cui contenuto intrinseco non ho nulla da dire, e dichiaro, anzi, che la voterò, di dimostrare che non sono da approvare, a mio giudizio, alcuni di quei criteri che hanno guidato il Governo nel proporre a Sua Maestà il decreto finanziario di amnistia e di indulto dell'11 novembre prossimo passato.

L'argomento, è certo, avrebbe potuto meritare l'attenzione tranquilla della Camera. Ma dacchè, ripeto, il momento è tutto diverso, presenterò invece un'interpellanza al ministro delle finanze sui criteri che guidarono il Governo nel proporre al Re il decreto finanziario di amnistia e di indulto, il quale io reputo in alcune parti assai manchevole ed ingiusto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Malvezzi per isvolgere il suo emendamento, di cui ho già dato lettura.

Malvezzi. Nel proporre l'aggiunta, di cui l'onorevole presidente ha dato lettura, non nascondo che ho avuto di mira il caso comune a due Opere pie molto importanti della città di Bologna, cioè l'Opera pia dei poveri vergognosi e l'Istituto dei ciechi. Essi furono colpiti da una gravissima sopratassa, per la quale pende giudizio davanti ai tribunali. I predecessori dell'onorevole Chimirri dimostrarono la massima propensione in favore di queste istituzioni benefiche; e sembra ora giunto il momento per sciogliere la vecchia e dibattuta questione.

Io confido nell'appoggio dell'onorevole ministro Chimirri, tanto più che ho letto che il relatore della Commissione, onorevole Rovasenda, parla di equità e di giustizia in questo disegno di legge. Io quindi raccomando vivamente la mia proposta, nell'interesse di quelle istituzioni benefiche, all'onorevole ministro ed alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Triepi per isvolgere l'emendamento di cui ho già dato lettura.

(L'onorevole Triepi non è presente).

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Sola, altro dei firmatari dell'emendamento.

Sola. Io ho apposta la mia firma all'emendamento proposto dall'onorevole Triepi appunto allo scopo di estendere i benefici con-

tenuti in questa legge a tutti quei poveretti ignari della legge che vivono nelle campagne e che non sono arrivati in tempo utile, cioè prima dell'11 novembre 1900, ad iscriversi per fruire di questa grazia. Mi pare cosa equa e giusta che i benefici di questa legge debbano essere estesi anche a coloro che per ignoranza non hanno saputo in tempo quello che avrebbero dovuto fare per fruirne: bisogna entrare nello spirito della disposizione benefica e non giovarsi di una fiscalità che diminuirebbe la grandezza dell'atto generoso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Rovasenda, relatore. La ragione di essere del disegno di legge sta in questo: che non si poteva comprendere nel decreto di amnistia il condono delle sopratasse e pene pecuniarie, comminate dalle leggi delle tasse sugli affari. Quindi la necessità di una legge.

L'emendamento dell'onorevole Sola altera completamente il concetto che informò la presentazione di questo disegno di legge, il quale deve essere considerato in armonia col decreto di amnistia e non separatamente. Quindi pregherei l'onorevole Sola di ritirare il suo emendamento.

Non altera invece il concetto informatore del disegno di legge l'emendamento proposto dall'onorevole Malvezzi; tanto più che si tratta di casi specialissimi, che hanno già richiamato l'attenzione dei ministri delle finanze, che precedettero l'onorevole Chimirri, al punto che essi avevano intenzione di presentare un disegno di legge al riguardo.

Quindi la Giunta generale del bilancio non avrebbe difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Malvezzi.

In quanto poi a quello che ha detto l'onorevole Stelluti-Scala, le sue censure generiche si rivolgerebbero più contro il decreto di amnistia, che contro il disegno di legge, e a difendere il decreto di amnistia ci penserà il ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Chimirri, ministro delle finanze. Rendo grazie all'onorevole Stelluti-Scala di aver rinunciato ad una discussione fuor di luogo, che avrebbe intralciato e tratto in lungo la approvazione di questo disegno di legge invocato ed aspettato.

Quando egli presenterà l'annunziata interpellanza, gli dimostrerò che i criteri in-

formatori dell'indulto e dell'amnistia dell'11 novembre 1900 furono equi e giusti e, soprattutto, più larghi e comprensivi di quant'altri li hanno preceduti. Ma di questo discuteremo a suo tempo.

Dichiaro di accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Malvezzi, per le buone e valide ragioni da lui svolte.

Degli emendamenti proposti dalla Commissione, il primo è la correzione di un errore materiale, l'ultimo fu compilato d'accordo.

Non posso poi accettare l'emendamento dell'onorevole Sola, perchè trattasi di un atto grazioso, che completa l'amnistia dell'11 novembre, e fu perciò riferito e coordinato a quella fausta data.

Prego perciò l'onorevole Sola di ritirarlo, e la Camera di dare il suo voto favorevole alla proposta del Governo.

Presidente. Onorevole Sola, insiste nel suo emendamento?

Voci. No, no, lo ritiri!

Sola. Non insisterò. Soltanto mi pare che non si entri nello spirito dell'amnistia, e che, ancora una volta, siano i meno abbienti quelli che vanno di mezzo.

Presidente. Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico. « Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sino al giorno 11 novembre 1900, e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

- a) Sulle tasse di registro e successione;
- b) Sulle tasse di bollo e in surrogazione del bollo e registro;
- c) Sulle tasse di manomorta;
- d) Sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

« Non avrà luogo il condono se, entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalità. »

A questo punto viene l'emendamento proposto dall'onorevole Malvezzi, che è il seguente:

« Sono anche condonate le soprattasse e le pene pecuniarie pagate anteriormente all'11 novembre 1900 da Opere pie per ritardata denuncia di successione, per cui penda tuttora ricorso per la relativa restituzione davanti ai tribunali. »

Questo emendamento è stato accettato dalla Giunta e dal Ministero. Lo metto a partito.

(È approvato).

Rileggo l'intero articolo unico.

Articolo unico. « Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sin al giorno 11 novembre 1900, e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

- a) Sulle tasse di registro e successione;
- b) sulle tasse di bollo e in surrogazione del bollo e registro;
- c) sulle tasse di manomorta;
- d) sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

« Non avrà luogo il condono, se entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalità.

« Sono anche condonate le soprattasse e le pene pecuniarie pagate anteriormente l'11 novembre 1900 da Opere pie per ritardata denuncia di successione, per cui penda tuttora ricorso per la relativa restituzione davanti ai tribunali.

« Saranno restituite le soprattasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse fino al giorno 11 novembre 1900, che fossero state pagate dopo tale giorno, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

Questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto fra poco.

Approvazione del disegno di legge: trasporto delle merci in ferrovia.

Presidente. Viene ora in discussione il disegno di legge « Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Parigi il 16 giugno 1893, addizionale a quella del 14 ottobre 1890, pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Radice, segretario, legge:

Articolo unico. « Il Governo di Sua Maestà il Re è autorizzato:

a dare piena ed intera esecuzione alle

disposizioni della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 14 ottobre 1890 pel trasporto di merci in ferrovia, stipulata a Parigi il 16 giugno 1898, fra l'Italia, la Germania, l'Austria-Ungheria, la Francia, la Russia, il Belgio, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Svizzera, il Granducato del Lussemburgo e il Principato di Liechtenstein. »

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Breve pausa*).

Se nessuno chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, procederemo fra breve alla votazione segreta anche su questo disegno di legge.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Comunico ora alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901:

Presenti e votanti. . . .	244
Voti favorevoli	204
Voti contrari. . . .	40

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901:

Presenti e votanti. . . .	243
Voti favorevoli	200
Voti contrari. . . .	43

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-901:

Presenti e votanti. . . .	245
Voti favorevoli	196
Voti contrari	49

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa pel Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1900-901:

Presenti e votanti. . . .	244
Voti favorevoli	197
Voti contrari	47

(*La Camera approva*).

Proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dello stato di pre-

visione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 non approvati entro il 31 dicembre 1900:

Presenti e votanti. . . .	244
Voti favorevoli	204
Voti contrari	40

(*La Camera approva*).

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173 sul credito comunale e provinciale:

Presenti e votanti. . . .	245
Voti favorevoli	199
Voti contrari. . . .	46

(*La Camera approva*).

Proroga della facoltà concessa al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretori dopo sei mesi di tirocinio:

Presenti e votanti. . . .	240
Voti favorevoli	203
Voti contrari. . . .	37

(*La Camera approva*).

Proroga al 30 giugno 1901 delle facoltà concesse al Governo con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della Colonia:

Presenti e votanti. . . .	244
Voti favorevoli	198
Voti contrari. . . .	46

(*La Camera approva*).

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica d'oggi ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e, concorrendo nello eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarata valida la elezione medesima:

Collegio di Andria, Spagnoletti Orazio.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Votazioni a scrutinio segreto di disegni di legge.

Presidente. Procederemo ora alla votazione segreta sopra i seguenti disegni di legge:

1° Proroga del corso legale dei biglietti di Banca ed altre disposizioni sugli Istituti di emissione;

2° Proroga a tutto il 1902 in favore dell'industria degli agrumi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1897, n. 319;

3° Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari;

4° Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Parigi il 16 giugno 1898, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia;

5° Quattro disegni di legge e cioè i numeri 11, 12, 13 e 14 per eccedenze di impegni, che sono stati approvati per alzata e seduta nella tornata mattutina.

Si proceda alla chiama.

Radice, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Abignente — Afan de Rivera — Alessio — Arconati.

Baccelli Alfredo — Balenzano — Barnabei — Basetti — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Biancheri — Biscaretti — Bonacossa — Bonin — Borghese — Borsani — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brizzolesi — Broccoli — Brunialti.

Calderoni — Callaini — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Cambray-Digny — Camera — Cantalamessa — Capozzi — Carcano — Carmine — Casciani — Cavagnari — Celli — Chiapusso — Chiesi — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Ciccotti — Cimorelli — Cippelli — Cirmeni — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Coppino — Cornalba — Corrado — Cortese — Costa — Cottafavi — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Gaglia — Del Balzo Carlo — Dell'Acqua — De Martino — De Nava — De Nobili — De Prisco — De Renzi — De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Broglio — Di Lorenzo-Raeli — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Terranova —

Donadio — Donati Carlo — Donati Marco — Donnaperma — Dozzio.

Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Fasce — Fede — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finardi — Fortunato — Franchetti — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galletti — Gallini — Gallo — Garavetti — Gattoni — Gavazzi — Ghigi — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Guerci — Guicciardini — Gussoni.

Lacava — Lampiasi — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lojodice — Lollini — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Magnaghi — Majorana — Malvezzi — Marazzi — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Masimini — Maurigi — Maury — Mazziotti — Meardi — Medici — Mel — Menafoglio — Mestica — Mezzanotte — Micheli — Montagna — Morandi Luigi.

Nasi — Niccolini — Noeito — Nofri — Nuvoloni.

Paganini — Pais-Serra — Palberti — Pantaleoni — Panzacchi — Parlapiano — Pascolato — Pastore — Pennati — Personè — Picardi — Piovene — Pistoja — Pipitone — Pivano — Podestà — Poli — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico.

Radice — Rava — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rizza — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Romanin-Jacur.

Sacchi — Salandra — Sanfilippo — Santini — Saporito — Serra — Severi — Sili — Silvestri — Soggi — Sonnino — Spada — Spagnoletti — Squitti — Suardi.

Tecchio — Tedesco — Tinozzi — Toaldi — Todeschini — Torrigiani.

Vagliasindi — Valeri — Vendramini — Venezia — Ventura Eugenio — Vischi — Visocchi.

Weil-Weiss.

Zannoni — Zeppa.

Sono in congedo:

Arlotta — Avellone.

Baragiola — Bianchi Emilio.

Calvi — Campi — Carugati — Castelbarco-Albani — Civelli — Compagna.

Del Balzo Gerolamo — Della Rocca —
De Luca Ippolito — De Riseis Luigi — Di
Bagnasco.

Fabri — Florena — Fortis — Fradeletto
— Freschi.

Gianolio — Giolitti — Grossi.

Imperiale.

Lemmi — Leonetti.

Maraini — Marzotto — Materi — Melli

— Mirto-Seggio — Molmenti — Morpurgo.
Ottavi.

Papadopoli — Pelle — Pini — Placido

— Poggi.

Rampoldi — Rocco Marco — Romano.

Scalini — Simeoni — Sormani.

Testasecca.

Sono ammalati:

Altobelli — Anzani.

Facta — Falcioni — Farinet Francesco.

Giaccone — Ginori-Conti.

Lo Re — Lovito.

Murmura.

Serristori.

Vollaro-De Lieto.

Assenti per ufficio pubblico:

Cimati.

Martini.

Osservazioni del deputato Fasce sull'ordine del giorno e discussione del disegno di legge: Vendita dei sali e tabacchi.

Presidente. Si lascieranno le urne aperte.

Avverto intanto la Camera che dobbiamo votare a scrutinio segreto ancora alcuni disegni di legge per eccedenze di impegni, che sono stati dalla Camera approvati stamane.

Ci sarebbe posto nella votazione ancora per un'altra legge che io credo sia utile anche all'erario, ed è quella relativa a modificazioni da portare alla legge per il servizio di vendita dei sali e tabacchi.

Fasce. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fasce. Onorevole presidente, c'è un'altra legge che urge, perchè nel ritardo c'è pericolo di danno per l'erario dello Stato.

Si tratta di una convenzione stipulata dal Governo con una Società anonima; la Commissione è unanime nel proporre il rigetto di questa convenzione, e vi propone invece di addivenire al riscatto della linea ferroviaria. Ora siccome questa linea ogni anno

dà introiti maggiori, se noi ritardiamo ancora il riscatto ne verrà un grave danno all'erario dello Stato.

Del resto io, come relatore, ho fatto il mio dovere: alla Camera spetta il deliberare se vuole discuterla subito o no.

Presidente. Ella sa la ragione per la quale io non ho nominato ora anche la legge da lei ricordata: perchè enunciandola bisognerebbe che la Camera procedesse ancora a due votazioni... (*Conversazioni*).

Voci. A domani! A domani!

Presidente. È quello che veniva a dire. Potremo votare ora gli altri disegni di legge, eppoi domani... (*Conversazioni generali*).

Ma prendano i loro posti, onorevoli colleghi, e facciano silenzio.

Presidente. Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge, che è al n. 19 dell'ordine del giorno: Approvazione del disegno di legge « Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi. »

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

Radice, segretario, legge: (*Vedi Stampato n. 91-A*).

Presidente. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Passiamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1.

« Le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo unico della legge 6 agosto 1891, n. 483, sono sostituite dalle seguenti:

(*È approvato*).

« Art. 2.

« Gli spacci all'ingrosso si conferiscono per appalto, sotto l'osservanza della legge sulla contabilità dello Stato.

« È però in facoltà del Ministero delle finanze, allo scadere dei contratti rinnovarli, di nove in nove anni, a trattativa privata, sempre quando lo creda conveniente per l'Amministrazione, e i titolari di essi, durante il novennio, non sieno incorsi in alcuna irregolarità, ed abbiano inoltre prestati utili servizi, specialmente nella scoperta e nella repressione

del contrabbando, ovvero quando la media della vendita del novennio superi quella su cui fu bandita l'asta per l'aggiudicazione.

« Il riappalto a trattativa privata non potrà essere concluso che a condizioni più vantaggiose per l'erario di quello originario; la misura delle indennità di esercizio dovendo essere inferiore a quella per cui avvenne la primitiva aggiudicazione. »

Presidente. A quest'articolo l'onorevole Cimorelli propone il seguente emendamento:

« L'ultimo capoverso sia così modificato:

« La rinnovazione dell'appalto non potrà essere conclusa se non a condizioni eguali ovvero leggermente diverse da quelle già stabilite nel primo contratto sia in vantaggio dell'erario sia in quello dello spacciatore ».

Cimorelli. Lo ritiro.

Presidente. Pongò a partito l'articolo 2.

(È approvato).

« Art. 3.

« Le rivendite di generi di privativa, il cui reddito annuo non eccede lire 600, sono conferite dalle Intendenze di finanza, sentite le Giunte municipali, a persone domiciliate nel Comune ove i singoli esercizi sono situati, a condizione che le geriscano personalmente e con speciale riguardo ai concorrenti che fossero pensionati o congedati dal Corpo delle guardie di finanza.

(È approvato).

« Art. 4.

« Le rivendite, il cui reddito eccede le annue lire 600 e non supera le lire 4,000, saranno conferite per concorso alle persone domiciliate nella Provincia a cui appartiene il Comune ove si resero vacanti, preferibilmente a quelle fornite dei titoli speciali, giusta la graduatoria del seguente articolo 7, e che per condizioni economiche e di famiglia risulti ne abbiano bisogno.

(È approvato).

« Art. 5.

« Le altre rivendite con reddito eccedente le annue lire 4000 saranno date in appalto con le norme stabilite dalla legge di contabilità, e per la durata di un novennio: con facoltà nell'Amministrazione di rinnovare i contratti a trattativa privata, e per uguali periodi di tempo, in conformità al successivo articolo 9.

(È approvato).

« Art. 6.

« Sul reddito delle rivendite superiore alle lire 200 e non eccedente le lire 4000, è dovuto allo Stato, a titolo di corrispettivo della concessione, il canone stabilito dalla seguente scala graduale:

sul reddito da L.	201 a 400	10 %
» »	» 401 a 600	15 »
» »	» 601 a 800	20 »
» »	» 801 a 1000	25 »
» »	» 1001 a 1500	35 »
» »	» 1501 a 2000	45 »
» »	» 2001 a 3000	55 »
» »	» 3001 a 4000	60 »

« Agli effetti dell'applicazione di questo canone, sarà tenuto a base il reddito offerto da ciascun esercizio sullo smercio dei tabacchi nell'anno finanziario precedente, non tenendo conto delle oscillazioni che possono verificarsi, in più o meno, nell'anno in corso.

(È approvato).

« Art. 7.

« Il diritto di preferenza al conferimento delle rivendite, di cui al precedente articolo 4, è stabilito dal seguente ordine di graduatoria:

1° Ai sott'ufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite od infermità contratte per cause dirette e necessarie del servizio; e perciò ammessi al godimento della pensione, semprechè questa non ecceda le annue lire 1000;

2° Alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili degli individui indicati al n. 1, morti per cause dirette e necessarie del servizio;

3° Ai sott'ufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi collocati a riposo, se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda le annue lire 600: la preferenza dovrà però essere data ai concorrenti sprovvisti di pensione;

4° Alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili degli individui indicati al n. 3, morti in attività di servizio, o collocati a riposo, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il loro marito o padre cessasse dal servizio.

Le vedove, gli orfani e le figlie maggiorenni nubili dei sott'ufficiali, delle guardie di finanza e dei militari di truppa morti in

attività di servizio saranno comprese in questa categoria solo quando il servizio prestato dal loro marito o padre avrebbe a questo dato diritto al collocamento a riposo;

5° A coloro che si sono resi benemeriti per servizi prestati alla patria;

6° Alle vedove, orfani e figlie maggiori nubi degli individui indicati al n. 5;

7° Ai sott'ufficiali, alle guardie di finanza ed ai militari di truppa, non compresi nelle categorie 1 e 3, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni;

8° Alle vedove, orfani e figlie maggiori nubi degli individui classificati al n. 7;

9° Alle vedove, orfani e figlie maggiori nubi dei rivenditori defunti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marescalchi Alfonso, relatore. Prendo occasione da questo articolo settimo per ricordare all'onorevole ministro tutte le raccomandazioni inserite nella relazione, e segnatamente quella relativa al n. 5 di questo articolo deliberate a voti unanimi dalla Commissione, che cioè sia data la preferenza ai decorati con la medaglia al valor militare, quali benemeriti per servizi prestati alla patria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Chimirri, ministro delle finanze. Accetto volentieri la raccomandazione e ringrazio l'onorevole relatore di averla fatta.

Presidente. Rimane così approvato l'articolo 7.

Art. 8.

La concessione delle rivendite, di cui al precedente articolo 3, avrà la durata di nove anni; potrà però essere rinnovata dalle Intendenze di finanza per eguali periodi di tempo.

Tale concessione, come pure quella delle rivendite di cui all'articolo 4, saranno revocate ogni qualvolta i titolari diano luogo a rimarchi di qualsiasi genere, o incorrano nelle responsabilità per cui, dalla legge sulle private o dal regolamento per la sua applicazione, sia prevista la pena della destituzione.

(È approvato).

Art. 9.

È in facoltà del Ministero, sopra proposta delle Intendenze di finanza, di consentire che gli attuali appaltatori di rivendite, allo scadere dei contratti in corso, di nove in nove anni, conservino la gestione delle rivendite di cui sono investiti, purchè vi accudiscano personalmente, e corrispondano allo Stato un canone eguale a quello convenuto per il contratto scaduto se questo è superiore all'ammontare del canone cui dovrebbero sottostare ai sensi dell'art. 6, o in caso opposto il canone medesimo.

Quando gli attuali appaltatori non accudiscano personalmente alle rivendite, è in facoltà del Ministero di consentire, sopra proposta delle Intendenze di finanza, la rinnovazione dell'appalto alle suesposte condizioni ai commessi debitamente autorizzati che abbiano rappresentato l'appaltatore per almeno la metà della durata dell'appalto.

(È approvato).

Art. 10.

Le rivendite il cui debito eccede le lire 600 e non va oltre le lire 4000, saranno conferite da una Commissione composta dall'Intendente di finanza della Provincia, che la presiede, da un consigliere di prefettura nominato dal Prefetto ad ogni triennio, e da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale pure ad ogni triennio.

Marescalchi Alfonso, relatore. A questo articolo vi è un errore di stampa da correggere: in luogo di *debito* si deve dire *reddito*.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni s'intenderà approvato l'articolo con la correzione accennata dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Art. 11.

Contro il conferimento delle rivendite, di cui al precedente art. 10, è ammesso il ricorso al Ministero il quale, esaminato se venne regolarmente applicata la presente legge, pronuncia il provvedimento definitivo.

(È approvato).

Art. 12.

Le persone che hanno ottenuto il conferimento di una rivendita non possono prender parte ai concorsi per concessione di altre se non decorsi 5 anni dal giorno della nomina.

(È approvato).

Art. 13.

Nei Comuni ove esiste una sola rivendita, in caso di vacanza, spetterà alle Giunte municipali, se richieste, di provvedere alla provvisoria gestione, per assicurare la continuità del pubblico servizio.

(È approvato).

Presidente. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge sulla Convenzione colla Società anonima concessionaria della ferrovia Vigevano-Milano.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sulla Convenzione colla Società anonima concessionaria della ferrovia Vigevano-Milano in dipendenza della istituzione del servizio merci piccola velocità nella stazione di Milano Porta Sempione.

Chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici, se accetta la proposta della Commissione di respingere la Convenzione e di riscattare quella ferrovia.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Il Governo, avendo firmata una Convenzione, aveva l'obbligo di presentarla alla Camera. Ma dal momento che la Commissione, interpretando il voto della Camera, respinge la Convenzione suddetta, il Governo accetta l'ordine del giorno della Commissione, che consiglia il riscatto della ferrovia Vigevano-Milano.

Presidente. Allora basterà votare l'ordine del giorno della Commissione.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Precisamente. (Parecchi deputati occupano l'emiciclo).

Presidente. Onorevoli colleghi, prendano il loro posto!

La Commissione propone alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Commissione propone alla Camera di non accettare la Convenzione proposta e d'invitare il Governo a procedere al riscatto della linea ferroviaria Vigevano-Milano in base all'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. »

Non essendovi osservazioni, pongo a partito quest'ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Prego però gli onorevoli deputati di non allontanarsi dall'Aula, perchè vi è ancora un'altra votazione da fare.

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disegno di legge n. 11. Eccedenze d'impegni per la somma di lire 122,519.44 su alcuni capitoli del bilancio delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1898-99.

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	183
Voti contrari	35

(La Camera approva).

Disegno di legge n. 12. Eccedenze d'impegni per la somma di lire 7,113,075.51 su alcuni capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99.

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	172
Voti contrari	47

(La Camera approva).

Disegno di legge n. 13. Eccedenze d'impegni per la somma di lire 5,215,079.46 su alcuni capitoli del bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1898-99.

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	171
Voti contrari	43

(La Camera approva).

Disegno di legge n. 14. Eccedenze d'impegni per la somma di lire 26,755.73 su alcuni capitoli del bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99.

Presenti e votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	175
Voti contrari	38

(La Camera approva).

Disegno di legge n. 69. Convenzione conclusa fra l'Italia e altri Stati a Parigi il 16 giugno 1898 addizionale a quella del 14 ottobre 1900 per il trasporto internazionale delle merci in ferrovia.

Presenti e votanti. . . .	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	192
Voti contrari. . . .	27

(La Camera approva).

Disegno di legge n. 140. Proroga del corso legale dei biglietti di Banca degli Istituti di emissione.

Presenti e votanti. . . .	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli	185
Voti contrari. . . .	35

(La Camera approva).

Disegno di legge n. 143. Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari.

Presenti e votanti. . . .	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	188
Voti contrari. . . .	30

(La Camera approva).

Disegno di legge n. 154. Proroga a tutto il 1902 in favore dell'industria degli agrumi dell'articolo primo della legge 22 luglio 1897, n. 319.

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	190
Voti contrari. . . .	29

(La Camera approva).

Votazioni a scrutinio segreto di disegni di legge.

Presidente. Passiamo alla votazione dei disegni di legge per eccedenze di impegni portanti i numeri 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e del disegno di legge « Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita di sali e tabacchi ».

Si faccia la chiama.

Stelluti-Scala segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Afan de Rivera — Aguglia — Alessio — Arconati.

Balenzano — Bernabei — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Bianchini — Biscaretti — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borghese — Borsani — Borsarelli — Bracci — Branca — Brizolesi — Broccoli — Brunialti.

Calderoni — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Camera — Cantalamessa — Cao-Pinna — Cappelli — Carcano — Carmine — Casciani — Cavagnari — Celli — Cerriana-Mayneri — Chiesi — Chini — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Ciccotti — Cimorrelli — Cipelli — Cirmeni — Codacci-Pisanelli — Coppino — Cornalba — Corrado — Cortese — Costa-Zenoglio.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — De Amicis — De Bellis — De Gaglia — Del Balzo Carlo — Dell'Acqua — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Lorenzo-Raeli — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Donati Carlo — Donati Marco — Donnaperina — Dozzio.

Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Fasce — Fede — Ferraris Maggiore — Ferrero di Cambiano — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finardi — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galletti — Galli — Gallini — Gallo — Garavetti — Gattoni — Ghigi — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Guerci — Guicciardini — Gussoni.

Lacava — Laudisi — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lojodice — Lollini — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Magnaghi — Majorana — Malvezzi — Mantica — Marazzi — Marcora — Marescalchi Alfonso — Masciantonio — Massimini — Matteucci — Maury — Mazziotti — Medici — Mel — Menafoglio — Merello — Mestica — Mezzanotte — Micheli — Montagna — Morandi Luigi — Morando Giacomo.

Nasi — Niccolini — Nocito — Nofri — Nuvoloni.

Paganini — Pais-Serra — Palberti — Panzacchi — Pascolato — Pastore — Personè — Pinchia — Piovene — Pistoja — Pipitone

— Pivano — Podestà — Poli — Pompilj —
Pozzato — Pozzi Domenico — Prinetti.

Radice — Rava — Resta-Pallavicino —
Riccio Vincenzo — Rizza — Rizzetti — Rizzo
Valentino — Rizzone — Rocca Fermo —
Romanin-Jacur — Roselli — Rossi Enrico
— Rovasenda — Rubini.

Sacchi — Salandra — Sanfilippo — San-
tini — Saporito — Sapuppo Asmundo —
Serra — Severi — Sili — Silvestri — Socci
— Sonnino — Sorani — Spada — Spagno-
letti — Stelluti-Scala — Suardi.

Tecchio — Tedesco — Tizzoni — Toaldi
— Todeschini — Terlonia — Tornielli —
Torraca — Torrigiani.

Vagliasindi — Valeri — Vendramini —
Veneziale — Ventura Eugenio — Vischi —
Visocchi.

Wollemborg.

Zannoni — Zeppa.

Sono in congedo:

Arlotta — Avellone.

Baragiola — Bianchi Emilio.

Calvi — Campi — Carugati — Castel-
barco Albani — Civelli — Compagna.

Del Balzo Gerolamo — Della Rocca —
De Luca Ippolito — De Riseis Luigi — Di
Bagnasco.

Fabri — Florena — Fortis — Fradeletto
— Freschi.

Gianolio — Giolitti — Grossi.

Imperiale.

Lemmi — Leonetti.

Maraini — Marzotto — Matera — Melli

— Mirto-Seggio — Molmenti — Morpurgo.
Ottavi.

Papadopoli — Pelle — Pini — Placido
— Poggi.

Rampoldi — Rocco Marco — Romano.

Scalini — Simeoni — Sormani.

Testasecca.

Sono ammalati:

Altobelli — Anzani.

Facta — Falcioni — Farinet Francesco.

Giaccone — Ginori-Conti.

Lo Re — Lovito.

Murmura.

Serristori.

Venturi — Vollaro-De Lieto.

Assenti per ufficio pubblico:

Cimati.

Martini.

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni nell'ultima sua tornata pubblica ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valida l'elezione medesima.

Collegio di Torre Annunziata, eletto: De Prisco Eugenio.

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Proroga dei lavori parlamentari.

Presidente. Prego gli onorevoli colleghi di prendere i loro posti.

È pervenuta alla Presidenza la seguente proposta firmata dagli onorevoli Cirmeni, Riccardo Luzzatto, Bovi, Luzzatto Arturo, Roberto Galli, De Bellis, Camera, De Seta, Gesualdo Libertini, Santini e Vincenzo Riccio:

« I sottoscritti propongono che la Camera si aggiorni al 15 gennaio. »

Aprile. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

Aprile. Desidererei che i sottoscrittori di quell'ordine del giorno, animati certamente dalle migliori intenzioni e dal desiderio di lavorare, avessero un poco di considerazione anche alle condizioni, in cui si trovano molti colleghi, i quali vivono del loro lavoro, e non abitano a Roma e non fanno soltanto i deputati. (*Bene!*) Appena il 13 o il 14 gennaio i tribunali e le Corti riprenderanno le loro udienze. Come volete quindi che possano esser qui quei colleghi, che vivono del loro lavoro professionale e che non possono trascurare i loro affari, finchè, almeno, non ci sia una legge per le indennità parlamentari?

Voci all'estrema sinistra. Proponetela.

Aprile. Ma intanto non c'è. Invito dunque gli onorevoli proponenti ad avere un po' di riguardo per i colleghi, che non abitano a Roma, e che hanno la disgrazia, o la fortuna, di dover vivere del loro lavoro.

Per queste ragioni, e per non continuare nelle solite ipocrisie parlamentari, perchè la maggior parte dei deputati non sarebbero pronti il 15 gennaio e perchè mancherebbe

il lavoro preparato, nuovamente prego i colleghi a desistere dalla loro proposta. Io non ne faccio alcuna...

Molte voci. La faccia! la faccia!

Aprile. Ebbene, il 29 gennaio scade il termine dei sei mesi di lutto. In quel giorno la Camera dovrebbe probabilmente sospendere le sue sedute per dar modo di togliere le gramaglie. (*Ooh! — Interruzione.*)

Ebbene, propongo allora senz'altro che la Camera sia convocata pel 30 gennaio. (*Commenti.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Desidero semplicemente manifestare il mio voto, che è quello che le vacanze sieno quanto più brevi sarà possibile. (*Commenti.*) Noi siamo stati convocati il 22 novembre, ed abbiamo fatto interamente il nostro dovere; ma credo che il modo come l'abbiamo fatto lasci molto a desiderare. (*Bene! Bravo!*) La responsabilità non è la nostra. Abbiamo sentito il dovere di patriottismo di fare uscire il paese da uno stato di continuo esercizio provvisorio; abbiamo discusso fin che ci è stato possibile, abbiamo poi taciuto quando c'è stato imposto di votare soltanto; e finiamo oggi con quelle batterie (*accenna alle urne*) che si qualificano da loro stesse.

In questi momenti la patria ha diritto di aspettarsi ben altro da noi. (*Bene! Bravo!*)

Ripeto: mi limito a manifestare il pensiero mio: voterò a favore di quella proposta, che chiederà le vacanze più brevi.

Ed ora, lasciate che esprima l'altra ragione, per la quale ho domandato di parlare. La sentono tutti: è quella di rivolgere un saluto ed un ringraziamento al nostro illustre ed amato presidente (*Benissimo!*) il quale, assunto all'alto ufficio in momenti difficili, ha saputo ristabilire nella Camera la libertà e la dignità della tribuna, e quell'intesa cordiale e fraterna tra noi, dalla quale il paese ha ricavato e potrà ricavare molti vantaggi. (*Bene!*) Quindi in nome di tutti esprimo al nostro presidente gli auguri migliori e la manifestazione della nostra riconoscenza. (*Applausi generali.*)

Saracco, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Saracco, presidente del Consiglio. (*Segni di attenzione.*) Permettete, o signori, che, nel nome del Governo e mio, mi associ a questa

splendida dimostrazione di riverenza e di affetto, che la Camera ha voluto rendere al suo bravo e benemerito presidente. (*Benissimo! Bravo!*)

Il Governo ricorda, e non potrebbe non ricordare, che il vostro benemerito presidente è stato l'artefice principale, che ha aiutato a rialzare la tribuna parlamentare. (*Approvazioni ed applausi.*) Ed oggi che, sotto la sua abile ed energica direzione, voi, o signori, compiste in pochi giorni un lavoro, che doveva essere di più mesi, tanto più il Governo sente il dovere di rivolgere una parola di riconoscenza all'onorevole vostro presidente; una parola di riconoscenza, che sarà, credo, quella del paese intero. (*Bravo!*)

Onore, quindi, o signori, onore al benemerito vostro presidente! (*Vivissime approvazioni ed applausi.*)

Presidente. Onorevoli colleghi, (*Segni d'attenzione*) nessuna parola mi può venire in questo momento sulle labbra, che non sia quella della più viva ed affettuosa gratitudine. Non ho altro desiderio, non ho altra ambizione che quella di poter meritare la vostra benevolenza. Non ho avuto bisogno di grande sforzo per dirigere i vostri lavori: perchè ho trovato nella corrispondenza affettuosa, con la quale accoglieste sempre le mie parole, il maggiore stimolo, il maggiore ausilio per potere uscire da una situazione, dalla quale oggi noi possiamo, con qualche sentimento di compiacenza, dirci salvati.

Vi ringrazio quindi, e ringrazio con voi l'illustre presidente del Consiglio, che ha voluto darmi una testimonianza così solenne dell'affettuosa sua benevolenza; e sono con voi ora e sempre, con tutto il cuore. (*Vive approvazioni e vivi applausi.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni.

Cirmeni. Mi dispiace di non potere consentire alle esortazioni del mio carissimo amico e collega, onorevole Aprile.

Le ragioni, che hanno indotto me e gli altri egregi colleghi a presentare la proposta, che ho mandato alla Presidenza, sono state esposte dal collega Vischi; io mi permetto di aggiungere soltanto alcuni dati di fatto.

Sta in fatto che quest'anno la Camera è stata convocata pel giorno 22 novembre. Sta in fatto che noi, per la prima volta forse, prendiamo le vacanze il giorno 18, mentre di ordinario si prendono il 22 (*Commenti.*) Sta

ancora in fatto che, da due o tre giorni, la Camera, anzichè discutere, si è limitata a votare.

Una voce. E chi Le ha impedito di parlare?

Cirmeni. L'interruttore si ricordi della proposta Sacchi! Sta inoltre in fatto che oggi, fra i trentadue disegni di legge, che sono stati votati a tamburo battente, ci sono quattro bilanci più importanti. Basta accennare a quello dell'interno! (*Oh! oh!*)

Per queste ragioni credo che la Camera debba riprendere i suoi lavori il meno tardi possibile.

Di qui al 15 gennaio c'è abbastanza tempo per riposarci delle lunghe fatiche! (*Oh! oh! — Commenti animati in vario senso.*)

Toaldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Toaldi. Rispettando le opinioni degli oratori precedenti, mi permetto di portare la questione su un terreno più pratico, chiedendo che venga stabilito per le nostre riunioni il giorno 24 gennaio, che mi pare sia giovedì, confermando i miei auguri. (*Commenti animati in vario senso.*)

Presidente. Allora verremo ai voti.

Aprile. Onorevole presidente, c'è la mia proposta per il 30 gennaio! (*Rumori.*)

Presidente. Ci sono tre proposte: la prima è quella dell'onorevole Aprile, perchè le vacanze si prolunghino fino al 30 gennaio; poi viene quella dell'onorevole Toaldi, il quale propone invece che le vacanze vadano fino al 24 gennaio; finalmente viene quella dell'onorevole Cirmeni, che le restringe al 15.

Metterò anzitutto a partito la proposta dell'onorevole Aprile perchè la Camera proroghi i suoi lavori fino al 30 gennaio.

(*Fatta prova e contro prova, la proposta dell'onorevole Aprile non è approvata.*)

Viene ora la proposta dell'onorevole Toaldi perchè la Camera aggiorni le sue tornate al 24 gennaio.

La metto a partito.

(*È approvata — Applausi.*)

Onorevoli colleghi, per causa del lutto nazionale, essendo sospesi i ricevimenti ufficiali, non procederò al sorteggio della deputazione, che, come di consuetudine, avrebbe dovuto recarsi al Quirinale per presentare alle Loro Maestà gli auguri dell'Assemblea. Ma non perciò saranno meno concordi, meno vivi, meno

affettuosi i voti, che da ogni cuore italiano si levano verso gli amati nostri Sovrani. (*Triplice salva di applausi — Grida di: Viva il Re!*)

Ancora una parola; credo che la Camera vorrà concedere alla Presidenza la facoltà di ricevere le relazioni delle Commissioni, che durante le vacanze avranno compiuto il loro lavoro.

Voci. Sì! sì!

Presidente. Allora così rimane stabilito: e con ciò rinnovo i migliori auguri ai miei carissimi colleghi. Buona fine e buon principio d'anno! (*Applausi.*)

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dare lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Stelluti-Scala, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se, a prevenire e mitigare infortuni e disastri, non creda conveniente proporre norme speciali per riconoscere l'idoneità del personale addetto agli impianti di produzione e distribuzione d'energia elettrica; analogamente a quanto si è fatto con la legge di pubblica sicurezza per il personale addetto alle caldaie a vapore.

« Borsani. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se egli ritenga che le concessioni di forze idrauliche fatte alle Società ferroviarie allo scopo di utilizzarle per la trazione dei treni, possano essere dalle Società stesse totalmente o parzialmente sub-concesse a terzi per scopi diversi.

« Gavazzi, De Nava. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui criteri che intende seguire circa la estensione del beneficio della legge dei probi-viri, già applicata all'industria dei trasporti, alle grandi reti ferroviarie, in vista specialmente dell'assoluta mancanza di ogni legge o contratto che tuteli i patti e le condizioni del

lavoro degli operai delle officine, depositi e squadre rialzo delle grandi reti ferroviarie predette.

« Nofri, Todeschini. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sulle spese, che, pel nuovo ordinamento dei servizi di pubblica sicurezza nella Capitale del Regno, vengono imposti al comune di Roma.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sulle condizioni anormali del comune di Salcito (Campobasso) e sui provvedimenti da adottare pel disordine ed irregolarità constatate nell'Amministrazione del Comune e della Congregazione di carità da una formale ed esauriente inchiesta.

« De Gaglia. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze sui criteri che guidarono il Governo nel proporre il Decreto finanziario di amnistia e di indulto dell'11 corrente p. p.

« Stelluti-Scala. »

« I sottoscritti interpellano i ministri dell'interno e della giustizia sulla condotta dell'autorità politica e giudiziaria in Carloforte.

« Costa, Rondani, Rigola. »

Presidente. Gli onorevoli ministri faranno poi conoscere se e quando intendano di rispondere a queste interpellanze.

Quanto alle interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Risultamento delle votazioni a scrutinio segreto.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera i risultati delle votazioni segrete, sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni per lire 25,000 per provvedere al saldo di spese residue nel conto

consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1898-99.

Presenti e votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli	170
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni per lire 266,905.93 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99.

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	172
Voti contrari	47

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni per lire 1,249,369.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio 1898-99.

Presenti e votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	163
Voti contrari	49

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni per lire 2,329.05 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero degli esteri per l'esercizio 1898-99.

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	176
Voti contrari	42

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni per lire 19,332.96 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1898-1899:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	172
Voti contrari	42

(La Camera approva).

Eccedenza di impegni per la somma di lire 246,783.63 su alcuni capitoli del bilancio della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1898-99:

Presenti e votanti . . .	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	170
Voti contrari	46

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891 per il servizio di vendita dei sali e tabacchi:

Presenti e votanti . . .	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni per lire 972.17 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1898-99:

Presenti e votanti . . .	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari	42

(La Camera approva).

(All'atto di lasciare il suo seggio il presidente è vivamente applaudito dalla tribuna della stampa).

La seduta termina alle 20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione.

Roma, 1900 — Tip. della Camera dei Deputati